SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006, n. **185.**

Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 2.

Modalità e criteri

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 3.

Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno

1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di formulazione del piano educativo indi-

vidualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

Art. 4.

Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga

1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro della salute
STORACE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Il testo dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), è il seguente:

«Art. 35 *(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica). (Omissis).*

7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)».

— Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1002, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto).* — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

«Art. 12 *(Diritto all'educazione e all'istruzione).* — 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.».

«Art. 13 *(Integrazione scolastica)*. — 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera *h)*.

— Il testo dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 2003, n. 132), è il seguente:

«6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera *e)*, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-*bis*. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b)* del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-*bis* dell'art. 16.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 reca: «Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.».

— Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.».

— La legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentati di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 35, comma 7 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il seguente:

«2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.

— La legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il seguente:

«2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.».

— Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002.».

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il seguente:

«Art. 6 *(Verifiche)*. — 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'appuntamento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle premesse.

06G0203

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 aprile 2006, n. **186.**

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;

Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:

a) le quantità massime impiegabili;

b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni di utilizzo degli stessi;

c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio dell'ambiente;

Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;

Considerata altresì la necessità di adeguare sollecitamente e compiutamente lo stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 novembre 2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, le parole da «dalla legge 10 maggio 1976, n. 319» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera *d-bis)*:

«*d-bis)* in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.».

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Messa in riserva)*. — 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività «Messa in riserva».

3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non

può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto.

4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.

5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.

8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Quantità impiegabile)*. — 1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.

2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.

3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.»;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Campionamenti e analisi)*. — 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformità alla norma UNI 9903.

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.»;

f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Test di cessione)*. — 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.»;

g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

«4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro

sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.»;

h) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11-*bis*:

«Art. 11-*bis (Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero)*. — 1. Sono adottati i provvedimenti necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione delle attività di recupero svolte e delle peculiarità antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.»;

i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1.1.1 le parole da «industria cartaria» a «distribuzione di giornali» sono soppresse;

2) al punto 1.1.1 le parole da «raccolta differenziata» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.»;

3) al punto 1.1.2 le parole da «fustellati» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643»;

4) al punto 1.1.3, lettera *b)* le parole «carta e cartoni collati», «pergamena vegetale e pergamino», «carta e cartoni cerati e paraffinate» sono soppresse;

5) al punto 2.1 è aggiunto il codice [101112];

6) al punto 3.1.3, lettera *c)* dopo le parole «materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

7) al punto 3.2.3, lettera *c)* dopo le parole «materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

8) al punto 3.3.3 all'inizio è aggiunta la seguente parola: «eventuale»;

9) al punto 3.7.3, lettera *a)* dopo le parole «riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

10) al punto 3.11.2 le parole «Ag $\geq$ 5%» sono sostituite dalle seguenti: «Ag $\geq$ 5‰»;

11) al punto 4.4.3, lettera *b)* dopo le parole «conglomerati cementizi» è aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

12) al punto 4.4.4, lettera *b)* dopo le parole «conglomerati cementizi» è aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

13) il punto 4.7.3 è sostituito dal seguente: «4.7.3 *Attività di recupero*:

a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5];

b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]»;

14) il punto 4.7.4 è sostituito dal seguente: «4.7.4:

Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate»;

15) al punto 5.1 dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;

16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209»;

17) al punto 5.2.3 le parole «separazione dei componenti pericolosi» sono soppresse;

18) al punto 5.9.3, lettere *b)* e *c)* il codice [R5] è sostituito dal codice [R4];

19) al punto 5.18 il codice [100209] è sostituito dal codice [100299];

20) al punto 5.18.4 le lettere *e)*, *f)* e *g)* dell'elenco puntato sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

21) al punto 6.1 è aggiunto il codice [170203];

22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attività di costruzione e demolizione»;

23) al punto 6.1.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.»;

25) al punto 6.2 è aggiunto il codice [170203];

26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attività di costruzione e demolizione»;

27) al punto 6.2.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

29) al punto 6.4.3 dopo la parola «granulazione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

30) il punto 7.1.3 è sostituito dal seguente: «7.1.3 *Attività di recupero*:

a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto *a)* (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto *a)* (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

31) il punto 7.1.4 è sostituito dal seguente: «7.1.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205»;

32) al punto 7.4.3 dopo la lettera *c)*, le parole da «cessione» fino a «[R5];» sono sostituite dalle seguenti: «*d)* realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto *c)* (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]»;

33) al punto 7.6.3, lettera *a)* dopo le parole «a caldo» sono aggiunte le seguenti «e a freddo»;

34) al punto 7.6.3 è aggiunta la seguente lettera *c)*: «*c)* produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

35) al punto 7.6.4 è aggiunta la seguente lettera *b)*: «*b)* materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.»;

36) al punto 7.10.3, lettera *f)* le parole «burattatura e barilatura» sono sostituite dalle seguenti: «burattatura e/o barilatura»;

37) al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti dal codice [170508];

38) al punto 7.14.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.»;

39) al punto 7.15.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.»;

40) al punto 7.31 le parole «terre e rocce da scavo» sono soppresse; il codice [170504] è soppresso;

41) al punto 7.31.1 le parole «attività di scavo» sono soppresse;

42) al punto 7.31.2 le parole da «materiale inerte» fino alla fine sono soppresse;

43) al punto 7.31.3, lettera *b)* le parole «di ex cave discariche esaurite e bonifica di aree inquinate» sono soppresse;

44) al punto 7.31.3 è aggiunta la seguente lettera *c)*: «*c)* formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5].»;

45) è aggiunto il seguente punto 7.31-*bis*:

«7.31-*bis Tipologia*: terre e rocce di scavo [170504].

7.31-*bis*.1 *Provenienza*: attività di scavo.

7.31-*bis*.2 *Caratteristiche del rifiuto*: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-*bis*.3 *Attività di recupero*:

a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-*bis*.4 *Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.»;

46) al punto 8.1.3, lettere *a)* e *b)* il codice [R5] è sostituito dal codice [R3] ;

47) al punto 8.2 è aggiunto il codice [040222];

48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di recupero il codice [R3];

49) al punto 9.6.3, lettera *a)* è aggiunto il codice [R3];

50) al punto 9.6.3 prima delle parole «recupero nell'industria del pannello» è aggiunta la lettera dell'elenco puntato «*c)*»;

51) al punto 11.1.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

52) al punto 11.3.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

53) al punto 11.4.1 le parole «di cui al punto 11.11.3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 11.1.3»;

54) al punto 11.8 le parole «lolla di riso» sono soppresse;

55) al punto 11.8 il codice [020304] è soppresso;

56) al punto 11.8.1 le parole «industria agroalimentare» sono soppresse;

57) al punto 11.8.2 le parole «durante la sgranatura del riso e» sono soppresse;

58) al punto 11.11.1 dopo la parola «alimentari» sono aggiunte le seguenti «e dalla raccolta differenziata di RU»;

59) al punto 11.11.3, lettere *a)*, *d)* ed *e)* il codice [R3] è soppresso;

60) al punto 11.11.3, lettere *b)*, *c)*, ed *f)* il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

61) al punto 12.1.3, lettere *c)*, *d)*, ed *e)* le parole tra parentesi «[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con esclusione dei rifiuti 030311]»;

62) al punto 12.1.3, lettera *f)* dopo la parola «utilizzo» è soppressa la lettera «*e*»; dopo «27%» è aggiunta la seguente parola: «minimo»;

63) al punto 12.1.3, lettera *f)* dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro COD»; le parole tra parentesi «[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con esclusione dei rifiuti 030311]»;

64) al punto 12.2.3 è aggiunta la seguente lettera *c)*: «*c)* utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]»;

65) al punto 12.5.2 le parole «stirene < 500 ppm sul secco» sono sostituite dalle seguenti: «stirene < 50 ppm sul secco»;

66) al punto 12.7.3, lettera *c)* le parole «preparazione di miscele e conglomerati destinati a» sono soppresse;

67) al punto 12.13.2 dopo le parole «materiali ferrosi» sono aggiunte le seguenti: «con un contenuto di sostanza secca del 25%»;

68) al punto 13.2.2 le parole «PCDD in concentrazione non superiore a 2.5 ppb» sono sostituite dalle seguenti: «PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco»; le parole «PCB, PCT < 25 ppm» sono sostituite dalle seguenti: «PCB, PCT < 5 ppm sul secco»;

69) al punto 13.4.2 il codice [R5] è soppresso;

70) al punto 13.4.3, alla fine è aggiunto il codice [R5];

71) al punto 13.6.3, lettera *c)* dopo le parole «formazione di rilevati» è aggiunto il codice [R5];

72) al punto 13.6.3, lettera *c)* dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»;

73) al punto 13.6.3, lettera *c)* le parole «con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato» sono soppresse;

74) al punto 13.7.3, lettera *c)* dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»;

75) al punto 13.16.3, lettere *a)*, *b)* e *c)* il codice [R3] è sostituito dal codice [R5];

76) al punto 13.18.*bis*.2 le parole «ed utilizzo diretto» sono sostituite dalle seguenti «con eventuale riduzione volumetrica»;

77) al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [150106] sono sostituiti dai codici [080318] [160216];

78) al punto 13.21.3 dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul

rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro cloruri»;

79) al punto 14 nel titolo la parola «assimilati» è soppressa;

80) al punto 14.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «o speciali non pericolosi»;

81) al punto 14.1.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti»;

82) al punto 14.1.2 le parole da «Nella produzione» fino a «pneumatici fuori uso» sono soppresse;

83) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» sono aggiunte le seguenti: «conformi alle norme tecniche UNI 9903-1»;

84) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» è aggiunto il codice [R3];

85) al punto 14.1.3 le parole da «Il combustibile» fmo a «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono soppresse;

86) al punto 14.1.3 le parole da «separazione» a «triturazione» sono sostituite dalle seguenti: «selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed»;

87) al punto 15.1.3 dopo le parole «produzione di biogas» è aggiunto il codice [R3];

88) al punto 15.1.3 le parole «alla voce 2 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»;

89) al punto 16.1, lettera *l)* il codice [200101] è sostituito dal codice [200201];

90) al punto 16.1.3 dopo le parole «compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica» è aggiungo il codice [R3];

91) al punto 17.1.3 dopo le parole «gas di pirolisi e gassificazione» è aggiunto il codice [R3]; le parole «alla voce 12 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»;

92) al punto 18.2 dopo le parole «scarti di pelo» è soppressa la lettera «è»;

93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];

94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 è aggiunto il codice [R3].

l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

Al punto 1.2 dopo le parole «con le seguenti caratteristiche» sono aggiunte le seguenti: «corrispondenti all'RDF di qualità normale di cui alla norma UNI 9903-1».

Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro «umidità» è innalzato dal 30% al «40%».

Al punto 12.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 11» sono sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 12».

Al punto 13.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 14» sono sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 13»;

m) l'allegato 3 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

Tabella

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	Mg/l NO_3	50
Fluoruri	Mg/l F	1,5
Solfati	Mg/l SO_4	250
Cloruri	Mg/1 Cl	100
Cianuri	µg/l Cn	50
Bario	Mg/l Ba	1
Rame	Mg/l Cu	0.05
Zinco	Mg/l Zn	3
Berillio	µg/l Be	10
Cobalto	µg/l Co	250
Nichel	µg/l Ni	10
Vanadio	µg/l V	250
Arsenico	µg/l As	50
Cadmio	µg/l Cd	5
Cromo totale	µg/l Cr	50
Piombo	µg/l Pb	50
Selenio	µg/l Se	10
Mercurio	µg/l Hg	1
Amianto	Mg/l	30
COD	Mg/l	30
PH		5,5 <> 12,0

In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.»;

n) dopo l'allegato 3 è aggiunto il seguente allegato 4:

"**ALLEGATO 4**

Suballegato 1

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Industria cartaria	1.1	[150101][150105][150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	120.000
	8.2	[040221][040222]	Peluria e pelucchi tessili	100
	9.1	[030101][030105][030199] [150103][170201][191207] [200138][200301]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	20.000
	12.1	[030302][030305][030309] [030310][030311] [030399]	Fanghi da industria cartaria	2.000
Industria delle materie plastiche	5.6	[160214][160216][200136] [200140]	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	200
	5.8	[160216][160118][160122] [170401][170411]	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.500
	6.1	[020104][150102][170203] [191204] [200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	60.000
	6.2	[070213][120105][160119] [160216][160306][170203]	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	20.000
	6.5	[070213][120105][160119]	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	1.000
	6.6	[070213][120105][160119]	Imbottiture sedili in poliuretano espanso	200
	6.8	[070299]	Polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto	200

	6.11	[070213][070299][120105] [160119]	Pannelli sportelli auto	1.000
	9.6	[030199]	Rifiuti di carte decorative impregnate	450
Produzione ABS	6.3	[070212]	Fanghi polimerici di ABS	4.800
Industria dei collanti e degli adesivi	8.8	[040108][040199]	Carniccio di scarnatura, spaccatura e pezzamatura in pelo	40.000
Industria tessile	8.4	[040209][040221][040222] [160122][200110][200111]	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	3.800
	8.9	[191208][200110][200111]	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	2.000
Industria conciaria	8.1	[040199]	Olio di follone	13.670
	8.5	[040109][040199]	Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio	18.000
	8.6	[040108][040109]	Scarti solidi conciati al vegetale	18.000
	8.7	[040108][040199]	Rifiuti di smerigliatura, rasatura	18.000
Industria conciaria	11.14	[020299][060314]	Reflui di cloruro di sodio in soluzione	2.600
Industria del legno	9.1	[030101][030105][030199] [150103][170201][191207] [200138][200301]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	495.000
Industria del legno	9.2	[030101][030105]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	25.000
	9.6	[030199]	Rifiuti di carte decorative impregnate	1.000
Industria della gomma	10.1	[070299][160306]	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	1.000
	10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	3.500
Industria saponiera e dei tensioattivi	11.11	[020304][200125]	Oli esausti vegetali ed animali	4.000
Industria chimica per il recupero delle sostanze organiche	11.6	[020703]	Tartaro grezzo	5.500
Produzione di compost di qualità	16.1, lett. a)	[200108][200302]	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	200
	16.1, lett. b)	[020103]	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	500
	16.1, lett. c)	[030101][030105] [030301]	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	200
	16.1, lett. d)	[020304][020501] [020701][020702] [020704]	Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	12.000
	16.1, lett. e)	[040221]	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	500
	16.1, lett. f)	[040221]	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	500
	16.1, lett. g)	[020106]	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	100
	16.1, lett. h)	[030101][030199][150103] [200138]	Scarti di legno non impregnato	500
	16.1, lett. i)	[150101][200101]	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	100
	16.1, lett. l)	[200201]	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	7.500

	16.1, lett. m)	[020201][020204][020301] [020305][020403][020502] [020603][020705][030302] [040107][190605][190606] [190805][190812][190814]	Fanghi di depurazione delle industrie alimentari	22.500
	16.1, lett. n)	[100101][100102][100103] [100115][100117]	Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11	5.000
Produzione di fertilizzanti	18.2	[040101][040221][040222]	Scarti, peluria, pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo	1.300
	18.3	[040101]	Scarti solidi della lavorazione conciaria	18.000
	18.4	[020499][020702][020799]	Borlande	9.000
	18.7	[020402]	Calce di defecazione e ceneri di calce	9.000
	18.11	[100101][100102][100103] [100115][100117]	Ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine animale	9.000
	18.12	[020106]	Deiezioni animali	21.000
Impianti di raffinazione degli oli	11.1	[020303][020399]	Morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, panelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali	4.000
Impianti di raffinazione degli oli	11.3	[020399]	Carte esauste da filtrazione oli	4.000
	11.11	[020304][200125]	Oli esausti vegetali ed animali	6.500
Produzione di lettiere per allevamenti zootecnici	8.2	[040221][040222]	Peluria e pelucchi tessili	1.500
	11.8	[040221]	Guscetta di cotone	270
Industria metallurgica	3.1	[100210][100299][120101] [120102][120199][150104] [160117][170405][190102] [190118][191202][200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000
	3.2	[100899][110501][110599] [120103][120104][120199] [150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][191002][191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	70.000
	3.3	[150104][150105][150106] [191203]	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo	15.000
	4.1	[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	3.000
	4.3	[100601][100602][100699]	Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	3.000
	4.5	[110502]	Schiumature povere di Zn	9.000
	4.6	[110299][110599]	Polveri di zinco e colaticci di recupero	500

	5.1	[160106][160116][160117] [160118][160122]	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	3.000
	5.2	[160106][160116][160117] [160118][160122]	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	6.300
	5.7	[160216][170402][170411]	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	100
	5.8	[160118][160122][160216] [170401][170411]	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.500
	5.11	[100699][101099]	Terra di rame e di ottone	300
	5.14	[100210][120101][120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	500
Industria metallurgica per i metalli preziosi	3.4	[110299][120103][120104] [200140]	Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe	500
	3.8	[120103][120104][150203] [190812][190814]	Puliture di industrie dei metalli preziosi	500
	3.9	[100701][100702][161102] [161104]	Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi	500
Industria metallurgica per i metalli preziosi	3.11	[090107]	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	500
	3.12	[110299][120103][120104] [200140]	Rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)	500
	5.4	[160801]	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto interte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc., sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza	500
	5.6	[160214][160216][200136] [200140]	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	1.100
Industria siderurgica	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	145.000
	5.14	[100210][120101][120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	100
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	500
	12.17	[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	25.000

Industria chimica per il recupero dei metalli	3.1	[100210][100299][120101] [120102][120199][150104] [160117][170405][190102] [190118][191202][200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	500
	3.2	[100899][110501][110599] [120103][120104][120199] [150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][191002][191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	500
	3.11	[090107]	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	70
	4.3	[100601][100602][100699]	Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	2.000
Trattamento prodotti metallici per il reimpiego	3.5	[150104][200140]	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	300
	3.6	[200140]	Pallini di piombo rifiuti	510
Impianti di disassemblaggio apparecchiature per il recupero dei componenti riutilizzabili	5.16	[110114][110206][110299] [160214][160216][200136]	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	200
Processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	55.000
Industria vetraria	2.1	[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	35.000
Industria delle costruzioni	4.1	[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	200
	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	4.500
	7.10	[120101][120102][120103] [120104][120117][120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	350
	7.16	[020402][020499][020799]	Calci di defecazione	500
	7.17	[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	450
	7.18	[060314][070199][101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	500
	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	3.000
	7.26	[070199]	Rottami di quarzo puro	950
	12.3	[010410] [010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	5.900
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	2.1	[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	5.000
	7.1	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.5	[101099][101299]	Sabbie esauste	500

	7.6	[170302][200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	97.870
	7.8	[060316][070199][161102] [161104][161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	5.000
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	400
	7.12	[101206][101299][101399] [170802][200301]	Calchi in gesso esausti	150
	7.17	[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	4.500
	7.18	[060314][070199][101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	10.000
	7.22	[060899][100208]	Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	50
	7.27	[100208][100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	370
	10.1	[070299][160306]	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	3.000
	11.11	[020304][200125]	Oli esausti vegetali ed animali	1.000
	12.11	[100212][120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	5.000
	12.12	[100214][100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	5.830
Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia	12.16	[050110][061503][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	2.020
	12.17	[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	100
	13.6	[060699][061101][061199] [100105][100107][101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	10.000
	13.11	[060899][100811]	Silicato bicalcico	3.000
Produzione di conglomerati cementizi	4.1	[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	200
	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	15.000
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	8.800
	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	90.000
	7.8	[060316][070199][161102] [161104][161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	15.000
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	5.000
	7.17	[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	28.000
	7.18	[060314][070199][101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	230.000

	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	1.100
	7.27	[100208][100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	100
	12.1	[030302][030305][030309] [030310][030399]	Fanghi da industria cartaria	22.000
	12.3	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	47.540
	12.4	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	47.540
	13.1	[100101][100102][100103] [100115][100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	128.000
	13.2	[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	100
Produzione di conglomerati bitumunosi	4.1	[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	500
	4.2	[100701]	Scorie di fusione da recupero di metalli preziosi	8.800
Produzione di conglomerati bitumunosi	4.4	[100201][100202]100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	25.000
	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	500
	7.6	[170302][200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	50.230
	7.8	[060316][070199][161102] [161104][161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	400
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	100
	7.10	[120101][120102][120103] [120104][120117][120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	300
	7.24	[050699][061399][100199]	Scorie vetrose da gassificazione di carbone	100
	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	10.000
	7.27	[100208][100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	1.000
	10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	2.500
	12.12	[100214][100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	8.800

Cementifici	1 Allegato 2	[191210]	Combustibile derivato da rifiuti	10.000
	4.1	[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	10.700
	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	25.000
	4.7	[100305]	Polvere di allumina	30.000
	5.14	[100210][120101][120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	15.000
	5.17	[100202]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	25.000
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	500
	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	40.000
	7.4	[101203][101206][101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	2.000
	7.5	[101099][101299]	Sabbie esauste	5.000
	7.7	[050110][060503][070712]	Rifiuti costituiti da carbonati e idrati di calcio, silici colloidali	2.500
	7.8	[060316][070199][161102] [161104][161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	2.700
	7.10	[120101][120102][120103] [120104][120117][120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	2.000
Cementifici	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	2.560
	7.12	[101206][101299][101399] [170802][200301]	Calchi in gesso esausti	1.000
	7.13	[101399][170802]	Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	9.000
	7.14	[010504][010507][170504]	Detriti di perforazione	10.000
	7.15	[010504][010507]	Fanghi di perforazione	500
	7.16	[020402][020499][020799]	Calci di defecazione	300
	7.17	[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	10.000
	7.22	[060899][100208]	Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	3.500
	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	73.000
	7.28	[160801][160803][160804]	Supporti inerti di catalizzatori	2.000
	7.30	[170506][200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	56.950
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.000
	12.1	[030302][030305][030309] [030310][030399]	Fanghi da industria cartaria	500
	12.3	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	61.000
	12.4	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	25.000
	12.5	[010413]	Marmoresine	25.000

	12.6	[080202][080203][101203] [101205][101210][101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	2.000
	12.7	[010102][010409][010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	5.000
	12.8	[060503][061399][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	1.620
	12.11	[100212][120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	5.000
	12.12	[100214][100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	200
	12.13	[190802][190902][190903]	Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	25.000
	12.14	[060503]	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	1.000
	12.16	[050110][061503][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	6.000
	12.17	[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	12.500
Cementifici	13.1	[100101][100102][100103] [100115][100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	165.000
	13.2	[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
	13.3	[190112]	Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR	12.000
	13.5	[061199][100299]	Rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici	8.000
	13.6	[060699][061101][061199] [100105][100107][101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	40.000
	13.7	[060314][060503][061399] [100324]	Gessi chimici	2.000
	13.9	[060503][061399]	Rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio	500
	13.10	[060314]	Biscotti fluoridrici	4.800
	13.11	[060899][100811]	Silicato bicalcico	5.000
	13.16	[010399][060314]	Rifiuti di minerali di bario ridotti	1.000
	13.18	[060316]	Polveri di ossido di ferro	5.000
	13.26	[010410][100318][110203] [161102]	Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio	2.000

	13.27	[101203][101205][101210]	Rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi	800
Industria per la produzione di argilla espansa	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	10.000
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	3.000
	12.7	[010102][010409][010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	2.000
	12.8	[060503][061399][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	4.000
	13.2	[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
Industria lapidea	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	22.000
	7.3	[101201][101206][101208]	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	46.950
	7.4	[101203][101206][101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	46.950
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	5.000
Industria ceramica	4.7	[100305]	Polvere di allumina	25.000
	7.3	[101201][101206][101208]	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	54.000
	7.4	[101203][101206][101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	9.000
	7.31	[020199][020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	5.300
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce di scavo	5.300
	12.4	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	2.700
	12.6	[080202][080203][101203] [101205][101210][101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	73.600
Industria dei laterizi	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	77.620
	4.7	[100305]	Polvere di allumina	25.000
	7.3	[101201][101206][101208]	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	1.810
	7.4	[101203][101206][101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	5.000
	7.15	[010504][010507]	Fanghi di perforazione	1.000
	7.16	[020402][020499][020799]	Calci di defecazione	8.000
	7.19	[060314][060316][060399] [060499]	Inerti da tinkal	2.500
	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	5.000
	7.27	[100208][100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	7.000

	7.31	[020199][020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	2.220
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	2.220
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	3.000
	12.1	[030302][030305][030309] [030310][030311][030399]	Fanghi da industria cartaria	20.000
	12.4	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	7.000
	12.6	[080202][080203][101203] [101205][101210][101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	10.000
	12.7	[010102][010409][010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	50.000
	12.8	[060503][061399][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	4.000
	12.11	[100212][120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	7.000
	12.12	[100214][100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	6.990
	12.13	[190802][190902] [190903]	Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	25.000
	12.18	[040106]	Fanghi di depurazione di acqua di risulta della lavorazione del cuoio essiccati	1.500
Industria dei laterizi	13.1	[100101][100102][100103] [100115][100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	3.000
	13.2	[100101][100103][100115] [100117][190112] [190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	6.740
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	2.1	[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	2.500
	4.1	[060902][100601][100602] [100809][100811] [101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	500
	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.580
	5.17	[100202]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	1.000
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	8.800

	7.1	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	1.000
	7.4	[101203][101206][101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	10.000
	7.5	[101099][101299]	Sabbie esauste	5.000
	7.6	[170302][200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	85.000
	7.10	[120101][120102][120103] [120104][120117][120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	500
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	5.000
	7.16	[020402][020499][020799]	Calci di defecazione	5.000
	7.17	[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	5.000
	7.18	[060314][070199][101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	500
	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	1.500
	7.31	[020199][020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	150.000
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
	12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	500
	12.3	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	15.000
	12.4	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	66.150
Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali	12.11	[100212][120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	2.000
	12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine	3.000
	13.2	[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	20.000
	13.6	[060699][061101][061199] [100105][100107][101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	8.800
Utilizzo dei rifiuti per la copertura di discariche	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	15.000
	7.14	[010507][010504][170504]	Detriti di perforazione	300
	7.15	[010504][010507]	Fanghi di perforazione	300
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	3.400
	12.1	[030302][030305][030309] [030310][030311][030399]	Fanghi da industria cartaria	21.560
	12.3	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	20.000

Rigenerazione cartucce toner e inchiostri per stampa	13.20	[080318][160216]	Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi	100
Rigenerazione macchine fotografiche monouso	13.22	[090110][090112]	Macchine fotografiche monouso	10
Processi di recupero dei catalizzatori	5.3	[160803][160804]	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel/raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silico alluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	20
	5.5	[160801]	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	100
Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	303.590
	5.17	[100202]	Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1	3.000
	7.1	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	120.000
	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	15.000
Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali	7.4	[101203][101206][101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	500
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	2.500
	7.14	[010502][010599][170504]	Detriti di perforazione	20.000
	7.15	[010504][010507]	Fanghi di perforazione	20.000
	7.16	[020402][020499][020799]	Calci di defecazione	60.000
	7.17	[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	60.000
	7.18	[060314][070199][101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	20.000
	7.30	[170506][200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	30.000
	7.31	[020199][020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	150.000
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	150.000
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.000
	12.1	[030302][030305][030309] [030310][030399]	Fanghi da industria cartaria	20.000
	12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	500
	12.3	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	67.460
	12.4	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	50.000
	12.7	[010102][010409][010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	50.000

	12.9	[101103]	Fango secco di natura sabbiosa	20.000
	12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine	3.000
	13.2	[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.000
	13.6	[060699][061101][061199] [100105][100107][101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	5.000
	13.7	[060314][060503][061399] [100324]	Gessi chimici	500
	13.11	[060899][100811]	Silicato bicalcico	5.000
Produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR)	14.1	[070213][150101][150102] [150103][150105][150106] [160103][160119][170201] [170203][190501][191201] [191204][191210][191212] [200203][200301]	Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni dervanti da raccolta differenziata	80.000
Produzione di biogas	15.1	[020106][020204][020305] [020403][020502][020603] [020702][020705][030309] [030310][030311][190805] [200108][200201][200302]	Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica	10.000
Messa in riserva	1.1	[150101][150105][150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	18.000
	1.2	[150203]	Scarti di pannolini e assorbenti	500
	2.1	[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	120.000
	2.2	[150107][200102]	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	1.000
	2.3	[101199]	Rottame fine di cristallo	1.500
	2.4	[170202][200102]	Rifiuti di fibre di vetro	6.290
Messa in riserva	3.1	[100210][100299][120101] [120102][120199][150104] [160117][170405][190102] [190118][191202][200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000
	3.2	[100899][110501][110599] [120103][120104][120199] [150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][191002][191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	28.000
	3.3	[150104][150105][150106] [191203]	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo	4.800
	3.4	[110299][120103][120104] [200140]	Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe	500
	3.5	[150104][200140]	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	20.000
	3.6	[200140]	Pallini di piombo rifiuti	2.000
	3.7	[110299][120103][120199]	Rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri	5.000
	3.8	[120103][120104][150203] [190812][190814]	Pulitura di industrie dei metalli preziosi	500
	3.9	[100701][100702][161102] [161104]	Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi	8.000
	3.10	[160605][200134]	Pile all'ossido di argento esauste	10

	3.11	[090107]	Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti	100
	3.12	[110299][120103][120104] [200140]	Rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)	7.170
	4.1	[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot	3.500
	4.3	[100601][100602][100699]	Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe	30
	4.4	[100201][100202][100903]	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse	3.500
	4.5	[110502]	Schiumature povere di Zn	150
	4.6	[110299][110599]	Polveri di zinco e colaticci di recupero	40
	4.7	[100305]	Polvere di allumina	860
	5.1	[160106][160116][160117] [160118][160122]	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	5.000
Messa in riserva	5.2	[160106][160116][160117] [160118][160122]	Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	6.300
	5.3	[160803][160804]	Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel/raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silico alluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza	25
	5.4	[160801]	Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto interte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc., sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza	25
	5.5	[160801]	Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi	10
	5.6	[160214][160216][200136] [200140]	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	20.000
	5.7	[160216][170402][170411]	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio	750
	5.8	[160118][160122][160216] [170401][170411]	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	1.000

	5.9	[160216][170411]	Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b), e metallico (c)	100
	5.10	[110299][120103][120104] [120199]	Fini di ottone e fanghi di molazza	100
	5.11	[100699][101099]	Terra di rame e di ottone	200
	5.12	[101003][101010][101012]	Rifiuto di trattamento di scorie di ottone	100
	5.13	[101099]	Ferro da cernita calamita	10
	5.14	[100210][120101][120102] [120103]	Scaglie di laminazione e stampaggio	21.420
	5.16	[110114][110206][110299] [160214][160216][200136]	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	590
	5.18	[100299]	Residui di minerali di ferro	1.870
	5.19	[160214][160216][200136]	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	1.500
	6.1	[020104][150102][170203] [191204][200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	7.700
	6.2	[070213][120105][160119] [160216][160306][170203]	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	3.500
	6.3	[070212]	Fanghi polimerici di ABS	520
	6.4	[070299][190905]	Resine a scambio ionico esauste	100
	6.5	[070213][120105][160119]	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	100
	6.6	[070213][120105][160119]	Imbottiture sedili in poliuretano espanso	100
	6.7	[070299]	Scaglie di alcool polivinico	1.000
Messa in riserva	6.8	[070299]	Polvery di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto	1.000
	6.11	[070213][070299][120105] [160119]	Pannelli sportelli auto	500
	6.12	[070199][070299]	Rifiuti di caprolattame	50
	7.1	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	Rifiuti costituiti da laterizi, inotnaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	67.360
	7.2	[010399][010408][010410] [010413]	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	10.000
	7.3	[101201][101206][101208]	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	15.000
	7.4	[101203][101206][101208]	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	1.200
	7.5	[101099][101299]	Sabbie esauste	500
	7.6	[170302][200301]	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	97.870
	7.7	[050110][060503][070712]	Rifiuti costituiti da carbonati e idrati di calcio, silici colloidali	500
	7.8	[060316][070199][161102] [161104][161106]	Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	2.500
	7.9	[161106]	Scarti di refrattari a base di carburo di silicio	500

	7.10	[120101][120102][120103] [120104][120117][120121]	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	500
	7.11	[170508]	Pietrisco tolto d'opera	12.820
	7.12	[101206][101299][101399] [170802][200301]	Calchi in gesso esausti	400
	7.13	[101399][170802]	Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	5.000
	7.14	[010504][010507][170504]	Detriti di perforazione	2.500
	7.15	[010504][010507]	Fanghi di perforazione	4.900
	7.16	[020402][020499][020799]	Calci di defecazione	40.000
	7.17	[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]	Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	490
	7.18	[060314][070199][101304]	Scarti da vagliatura latte di calce	1.000
	7.19	[060314][060316][060399] [060499]	Inerti da tinkal	100
	7.20	[161102][161104][160216]	Rifiuti e rottami di cermets	700
	7.22	[060899][100208]	Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	300
	7.23	[020102][020203][200303]	Conchiglie	500
	7.25	[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]	Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi	700
	7.27	[100208][100299]	Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia	2.060
	7.28	[160801][160803][160804]	Supporti inerti di catalizzatori	10
	7.29	[170604]	Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	20
	7.30	[170506][200303]	Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	8.000
Messa in riserva	7.31	[020199][020401]	Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida	47.760
	7.31-bis	[170504]	Terre e rocce da scavo	47.760
	8.2	[040221][040222]	Peluria e pelucchi tessili	930
	8.4	[040209][040221][040222] [160122][200110][200111]	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	1.000
	8.5	[040109][040199]	Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio	50
	8.6	[040108][040109]	Scarti solidi conciati al vegetale	25
	8.7	[040108][040199]	Rifiuti di smerigliatura, rasatura	1.630
	8.8	[040108][040199]	Carniccio di scarnatura, spaccatura e pessamatura in pelo	1.630
	8.9	[191208][200110][200111]	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	500
	9.1	[030101][030105][030199] [150103][170201][191207] [200138][200301]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	87.500
	9.2	[030101][030105]	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	15.000
	9.5	[030199]	Black liquor	1.760
	9.6	[030199]	Rifiuti di carte decorative impregnate	1.000
	10.1	[070299][160306]	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli	1.000
	10.2	[160103]	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	7.680
	11.2	[020399]	Terre e farine fossili disoleate	1.190

	11.6	[020703]	Tartaro grezzo	20
	11.7	[020702][020799]	Vinacce e fecce esauste	560
	11.8	[040221]	Guscetta di cotone	280
	11.9	[020299][040199]	Rifiuti di cloruro di sodio	500
	11.11	[020304][200125]	Oli esausti vegetali ed animali	1.500
	11.12	[020303]	Sansa esausta di oliva (polpa o farina)	8.430
	11.13	[020304]	Scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico	680
	11.14	[020299][060314]	Reflui di cloruro di sodio in soluzione	300
	12.1	[030302][030305][030309] [030310][030311][030399]	Fanghi da industria cartaria	300
	12.2	[170506]	Fanghi di dragaggio	38.940
	12.3	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie	15.000
	12.4	[010410][010413]	Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito	8.000
	12.5	[010413]	Marmoresine	1.210
	12.6	[080202][080203][101203] [101205][101210][101299]	Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica	2.000
	12.7	[010102][010409][010410] [010412]	Fanghi costituiti da inerti	3.000
	12.8	[060503][061399][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]	Fanghi da trattamento acque di processo	210
	12.9	[101103]	Fango secco di natura sabbiosa	2.500
	12.10	[040220]	Fanghi da lavorazione lana sucida	7.100
Messa in riserva	12.11	[100212][120115]	Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	270
	12.12	[100214][100215]	Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi	3.000
	12.13	[190802][190902][190903]	Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	500
	12.14	[060503]	Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	100
	12.15	[030199]	Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine	100
	12.16	[050110][061503][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]	Fanghi di trattamento acque reflue industriali	50
	12.17	[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]	Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	160
	13.1	[100101][100102][100103] [100115][100117]	Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali	5.110
	13.2	[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	1.890

	13.4	[100602]	Abrasivo granulato	170
	13.5	[061199][100299]	Rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici	2.060
	13.6	[060699][061101][061199] [100105][100107][101210]	Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	7.110
	13.7	[060314][060503][061399] [100324]	Gessi chimici	500
	13.8	[060314][060503]	Anidrite	500
	13.9	[060503][061399]	Rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio	500
	13.10	[060314]	Biscotti fluoridrici	1.090
	13.11	[060899][100811]	Silicato bicalcico	20
	13.15	[060314][070599]	Rifiuti di bario solfato grezzo	1.090
	13.16	[010399][060314]	Rifiuti di minerali di bario ridotti	1.090
	13.18-bis	[010308]	Polveri di ossidi di ferro fuori specifica	15.000
	13.20	[080318][160216]	Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi	80
	13.22	[090110][090112]	Macchine fotografiche monouso	10
	13.26	[010410][100318][110203] [161102]	Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio	190
	13.27	[101203][101205][101210]	Rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi	310
Messa in riserva	14.1	[070213][150101][150102] [150103][150105][150106] [160103][160119][170201] [170203][190501][191201] [191204][191210][191212] [200203][200301]	Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni dervanti da raccolta differenziata	7.000
	15.1	[020106][020204][020305] [020403][020502][020603] [020702][020705][030309] [030310][030311][190805] [200108][200201][200302]	Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica	1.640
	16.1, lett. a)	[200108][200302]	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	4.600
	16.1, lett. b)	[020103]	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	500
	16.1, lett. c)	[030101][030105][030301]	Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero	1.500
	16.1, lett. d)	[020304][020501][020701] [020702][020704]	Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali	1.000
	16.1, lett. e)	[040221]	Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa	500
	16.1, lett. f)	[040221]	Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta	500
	16.1, lett. g)	[020106]	Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione	50
	16.1, lett. h)	[030101][030199][150103] [200138]	Scarti di legno non impregnato	2.000

	16.1, lett. i)	[150101][200101]	Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate	500
	16.1, lett. j)	[030309][030310][030311]	Fibra e fanghi di carta	500
	16.1, lett. l)	[200201]	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	10.000
	17.1	[150101][150102][150103] [150105][150106][160103] [160119][170201][170203] [191210][200203][200301]	Rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14	4.000
	18.2	[040101][040221][040222]	Scarti, peluria, pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo	1.300
	18.3	[040101]	Scarti solidi della lavorazione conciaria	100
	18.7	[020402]	Calce di defecazione e ceneri di calce	65.230
	1 Allegato 2	[191210]	Combustibile derivato da rifiuti (CDR)	9.700
	3 Allegato 2	[020103][020107][020301] [020303][020304][020701] [020704]	Scarti vegetali	35.000
	4 Allegato 2	[030101][030105][030301] [150103][170201][200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	35.000
	6 Allegato 2	[030105][200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	5.000
	9 Allegato 2	[030307][030310]	Scarti di pulper	330
Produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria	1.1	[150101][150105][150106] [200101]	Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	64.260
	1.2	[150203]	Scarti di pannolini e assorbenti	500
Produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria	2.1	[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]	Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	3.000
	2.2	[150107][200102]	Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	490
Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica	3.1	[100210][100299][120101] [120102][120199][150104] [160117][170405][190102] [190118][191202][200140]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	160.000
	3.2	[100899][110501][110599] [120103][120104][120199] [150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][191002][191203] [200140]	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	66.410
Produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche	6.1	[020104][150102][170203] [191204][200139]	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	64.720
	6.2	[070213][120105][160119] [160216][160306][170203]	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	5.000
Produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile	8.4	[040209][040221][040222] [160122][200110][200111]	Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	4.000

Impianti di frantumazione	5.1	[160106][160116][160117] [160118][160122]	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	118.000
	5.19	[160214][160216][200136]	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	40.690

ALLEGATO 4

Suballegato 2

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA' MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 2, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998

Attività di recupero	Tipologia	Codice Rifiuto	Descrizione	Quantità (t/a)
Utilizzo dei rifiuti come ombustibile o come altro mezzo per produrre energia in impianti dedicati	1	[191210]	CDR	25.000
	2	[190699]	Biogas (impianti dedicati o impianti industariali)	214.250
	3	[020103][020107][020301] [020303][020304][020701] [020704]	Scarti vegetali	25.000
	4	[030101][030105][030301] [150103][170201][200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	36.000
	5	[040221]	Rifiuti da fibra tessile	15.000
	6	[030105][200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	13.700
	7	[020304]	Rifiuti della lavorazione del tabacco	20.000
	9	[030307][030310]	Scarti di pulper	9.000
	10	[190805]	Fanghi essiccati di depurazione di acque reflue	15.000
	12	[030302][030305][030309] [030310][030311]	Fanghi essiccati di depurazione di acque dell'industria cartaria	10.000
	13	[160306]	Residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico (In impianti dedicati al recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 20 MW)	30.000
	14	[020106]	Pollina (Impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.)	70.000
Utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia in impianti industriali	1	[191210]	CDR	25.000
	2	[190699]	Biogas (motori fissi a combustione interna)	11.300 mc
	3	[020103][020107][020301] [020303][020304][020701] [020704]	Scarti vegetali	500
	4	[030101][030105][030301] [150103][170201][200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati	40.000
	6	[030105][200138]	Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati	80.000
	7	[020304]	Rifiuti della lavorazione del tabacco	20
	9	[030307][030310]	Scarti di pulper	150.000

o) dopo l'allegato 4 è aggiunto il seguente allegato 5:

«ALLEGATO 5

NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

1. UBICAZIONE.

Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

2. DOTAZIONI MINIME.

L'impianto deve essere provvisto di:

a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;

c) idonea recinzione.

3. ORGANIZZAZIONE.

Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

4. STOCCAGGIO IN CUMULI.

Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.

Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

5. STOCCAGGIO IN CONTENITORI E SERBATOI FUORI TERRA.

I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.

Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.

I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

6. STOCCAGGIO IN VASCHE FUORI TERRA.

Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

7. BONIFICA DEI CONTENITORI.

I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

8. CRITERI DI GESTIONE.

I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 aprile 2006

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

Il Ministro delle attività produttive
SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 298

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 18, 31, 33 e 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1997, n. 38 (supplemento ordinario):

«Art. 18 *(Competenze dello Stato)*. — 1. Spettano allo Stato:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;

c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;

d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti medesimi;

e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;

g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei soggetti economici;

h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;

i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;

l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;

m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.

2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;

h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;

i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulari di cui all'art. 15;

l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;

o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;

p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autoriz-

zazione è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.

3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi delle legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché, quando le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.».

«Art. 31 *(Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)*. — 1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.

2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato *C* sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.

3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:

a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;

b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti pericolosi;

c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.

4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.

6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.

7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

«Art. 33 *(Operazioni di recupero)*. — 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:

a) per i rifiuti non pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;

3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

b) per i rifiuti pericolosi:

1) le quantità massime impiegabili;

2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;

4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;

c) le attività di recupero che si intendono svolgere;

d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.

4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.

7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

8. Le disposizioni semplificate del presente art. non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:

a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;

b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;

c).

9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.

10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato *C* sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 3, 11, 12, e 15, nonché alle relative norme sanzionatorie.

11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.

12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.

12-*bis*. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato *C*.

12-*ter*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.

«Art. 2 *(Finalità)*. — 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai princìpi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.».

— L'art. 15, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 103), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1988 (supplemento ordinario), è il seguente:

«Art. 15. — 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:

a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

b) il trasferimento dell'impianto in altra località.».

— La direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, sui rifiuti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.) n. L 194 del 25 luglio 1975.

— La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 078 del 26 marzo 1991.

— Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1998 (supplemento ordinario), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), come modificati dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Princìpi generali)*. — 1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. Negli allegati 1, 2, 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:

a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti *dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni*;

b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal medesimo decreto, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.».

«Art. 5 *(Recupero ambientale)*. — 1. Le attività di recupero ambientale individuate nell'allegato 1 consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici.

2. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate previste dall'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che:

a) i rifiuti non siano pericolosi;

b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;

c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera *b)*;

d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

d-bis) in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.».

— Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale 5 settembre 1998, come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 11 *(Norme transitorie)*. — 1. I valori ed i sistemi di controllo delle emissioni derivanti dalle attività di recupero di rifiuti individuati negli allegati 1 e 2, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere adeguati ai limiti ed alle modalità di monitoraggio previsti dai predetti allegati entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le attività di recupero dei rifiuti individuati alle voci 6, limitatamente ai poli accoppiati, 7, 9 e 14 dell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono adeguarsi alle disposizioni fissate alla voce 1, punto 1.1., dell'allegato 2 al presente decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal citato decreto ministeriale 16 gennaio 1995.

3. Ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme tecniche del decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi.

4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportale al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28 o iscrizione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.».

06G0202

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Latera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Latera (Viterbo) ed il sindaco nella persona del sig. Franco Dinarelli;

Considerato che, in data 1° aprile 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Latera (Viterbo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Latera (Viterbo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Franco Dinarelli.

Il citato amministratore, in data 1° aprile 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Latera (Viterbo).

Roma, 29 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04796

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzago d'Adda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Arzago d'Adda (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Vasco Grasselli;

Considerato che, in data 11 marzo 2006, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Arzago d'Adda (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Pomponio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento dgli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arzago D'Adda (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vasco Grasselli.

Il citato amministratore, in data 11 marzo 2006, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 474/13.1/II/R.E.L. del 1º aprile 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arzago d'Adda (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Pomponio.

Roma, 29 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04797

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Molfetta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membii;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alfonso Magnatta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Molfetta (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 30 marzo 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 74/13.2/EE.LL. del 31 marzo 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alfonso Magnatta.

Roma, 29 aprile 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Montalcino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Montalcino (Siena) ed il sindaco nella persona del sig. Massimo Ferretti;

Considerato che, in data 2 aprile 2006, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montalcino (Siena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montalcino (Siena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Massimo Ferretti.

Il citato amministratore, in data 2 aprile 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montalcino (Siena).

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Sezze e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sezze (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sezze (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leopoldo Falco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2006

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sezze (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 aprile 2006.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei componenti del civico consesso per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 55/S.E.L. Sezze Area II del 21 aprile 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sezze (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leopoldo Falco.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A04804

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Vaz Arabela Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Vaz Arabela Maria, nata il 18 febbraio 1966 a Paratinga (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 11/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheiro Civil» conseguito in Brasile in data 24 settembre 1999, presso l'«Universidade Estadual de Feira de Santana» (Brasile) ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri», sezione A - settore civile ambientale e dell'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Bahia» (Brasile) dal 24 settembre 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nella nota in atti datata 6 febbraio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Bologna a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vaz Arabela Maria, nata il 18 febbraio 1966 a Paratinga (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri», sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) architettura tecnica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore civile ambientale.

06A04709

DECRETO 3 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Arranz De La Torre Susana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni,

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Arranz De La Torre Susana, nata a Linares (Spagna) il 30 maggio 1981, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Diplomada en Trabajo Social» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso in Italia all'albo degli «assistenti sociali» - sezione B, ed esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico triennale di «Diplomada en Trabajo Social» rilasciato dall'«Universidad de Jaèn» di Jaèn (Spagna) in data 22 luglio 2002;

Preso atto che – ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino, e 3, lettera *a)*, della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992 – la richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di assistente sociale in Spagna, come risulta da attestazione del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo datata 25 ottobre 2005;

Considerato che la sig.ra Arranz de la Torre ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «assistente sociale» - sezione B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;

Considerato il parere dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Arranz De La Torre Susana, nata a Linares (Spagna) il 30 maggio 1981, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A04710

DECRETO 3 maggio 2006.

Modificazione del decreto 20 marzo 2006, recante il riconoscimento, al sig. Barros Lorenzo Josè, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 20 marzo 2006, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Quìmico» conseguito in Spagna dal sig. Barros Lorenzo Josè, nato il 22 marzo 1979 a Valladolid (Spagna), cittadino spagnolo, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei chimici;

Rilevato che, per mero errore materiale, nella premessa è stato indicata la «Germania» e non il «Belgio» quale Stato ove è situata l'«Universiteit Gent»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Barros in data 3 aprile 2006;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 20 marzo 2006, con il quale si riconosce il titolo professionale di «Quìmico» conseguito in Spagna dal sig. Barros Lorenzo Josè, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei chimici, è modificato come segue: nella premessa la parola «Germania» e sostituita con la parola «Belgio».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 20 marzo 2006.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A04711

DECRETO 3 maggio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Bitri Gentiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Bitri Gentiana, nata il 14 gennaio 1970, a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale albanese di «Avokat» rilasciato dalla Camera nazionale degli avvocati della Repubblica d'Albania cui la richiedente è iscritta dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2503, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico «laurea in giurisprudenza», presso l'Università degli studi di Perugia in data 21 aprile 2004, omologata dal Ministero dell'istruzione e delle scienze della Repubblica d'Albania con provvedimento datato 6 luglio 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente

soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la sig.ra Bitri possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Perugia a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Bitri Gentiana, nata il 14 gennaio 1970 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 3 maggio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A04712

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 aprile 2006.

Caratteristiche e modalità di uso delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, appartenente al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi e del personale che fa parte della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che reca il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare l'art. 31 che demanda a un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi, degli equipaggiamenti individuali, dei distintivi di qualifica e dei distintivi metallici di riconoscimento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che reca l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'istituzione dei relativi ruoli del personale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 aprile 2006, concernente i distintivi di qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2002, recante l'individuazione dello stemma in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la circolare dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, n. 11 del 17 settembre 2004, che determina le caratteristiche dell'uniforme del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione ai servizi di soccorso ed a altri servizi di istituto;

Considerato di dover tener conto delle innovazioni ordinamentali ed organizzative che hanno interessato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui ai citati decreti legislativi;

Ritenuto di definire in via immediata, per esigenze funzionali, le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che appartiene al ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi, nonché del personale che fa parte della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attesa di rivedere l'intera disciplina in materia;

Ritenuto che le caratteristiche delle uniformi debbono essere disciplinate tenendo conto che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composto da personale femminile e maschile;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche delle uniformi

1. Le caratteristiche delle uniformi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che appartiene al

ruolo dei direttivi e dei dirigenti ed al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 per le uniformi per il servizio di soccorso tecnico-urgente, sono descritte nella tabella *A*, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai componenti della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è assegnata l'uniforme descritta nella tabella di cui al comma 1.

3. L'uniforme è in dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.

Art. 2.

Modalità d'uso dell'uniforme

1. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco indossa l'uniforme secondo quanto previsto dal presente decreto e nel regolamento di servizio da emanare ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

2. I componenti della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indossano l'uniforme ad essi assegnata nelle manifestazioni celebrative della festa nazionale della Repubblica, della festa dei vigili del fuoco e nelle altre manifestazioni celebrative alle quali partecipino altri reparti o bande. Viene indossata, altresì, in ogni altra circostanza a seguito di disposizione del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Art. 3.

Cura dell'uniforme

1. Il personale di cui all'art. 1 deve indossare l'uniforme con proprietà, dignità e decoro.

2. E fatto divieto di:

a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, accessori, materiale di equipaggiamento ed oggetti non forniti dall'Amministrazione;

b) applicare sull'uniforme distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi non riconosciuti e non autorizzati dall'Amministrazione;

c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

d) derogare alle modalità d'uso delle uniformi previste dal presente decreto.

3. Quando non si indossa l'uniforme non si possono portare effetti o altri oggetti costituenti parte della stessa.

Art. 4.

Integrazioni di vestiario o di equipaggiamento

1. Per esigenze di carattere climatico o ambientale, ovvero per particolari esigenze connesse allo svolgimento dei servizi di istituto, il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile può autorizzare l'assegnazione di capi di vestiario e di equipaggiamento al personale diverso da quello per cui ne sono previsti l'assegnazione e l'uso ordinario.

Art. 5.

Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme nonché di effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi di cui all'art. 1, nonché degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi.

2. Il personale di cui all'art. 1 è provvisto di libretto, anche di tipo elettronico o informatico, sul quale, a cura dei competenti uffici, vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori nonché i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alla sostituzione degli effetti di cui al comma precedente, non più utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessi deteriorati per cause inerenti al servizio, ovvero per cause di forza maggiore.

4. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata, per colpa dell'interessato, l'Amministrazione provvede al rinnovo anticipato con addebito della spesa relativa alle parti sostituite.

5. All'atto della cessazione del servizio, il personale è tenuto a restituire all'Amministrazione l'uniforme, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti l'uniforme, assegnati.

Art. 6.

Vigilanza

1. I sovraordinati sono tenuti a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e quelle impartite in materia dall'Amministrazione.

Art. 7.

Risarcimenti

1. L'Amministrazione risarcisce, secondo la normativa in materia, il danno all'uniforme del dipendente, determinato da dimostrati e diretti motivi di servizio.

Art. 8.

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino all'assegnazione delle uniformi previste dal presente decreto e per le uniformi, gli equipaggiamenti e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare nei servizi di soccorso tecnico-urgente continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni contenute nella circolare dell'Ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco n. 11 del 17 settembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2006

Il Ministro: PISANU

TABELLA *A*

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DI CUI ALL'ART. 1 DEL PRESENTE DECRETO

I. UNIFORME ORDINARIA MASCHILE

L'uniforme ordinaria maschile è costituita da:

Copricapo: berretto rigido in lana pettinata di colore grigioverde, con visiera. Al centro del berretto è posto lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso. Sull'attaccatura della visiera è posto l'indicatore di qualifica. Il berretto è munito, lungo la fascia circolare, di una sovrafascia damascata di colore nero, con filettatura di colore rosso amaranto. Internamente è foderato con la stessa fodera della giacca.

Giacca: di colore grigioverde in lana pettinata, ad un petto, con bavero rivoltato.

All'angolo superiore del bavero è posto lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

È chiusa sul davanti con quattro bottoni in metallo colore oro, bombati, opachi con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo. Le asole presentano profili a contrasto rosso amaranto.

Presenta due tasche a scomparsa con pattina e profili in contrasto.

All'interno della giacca sono ricavate tre tasche, di cui quella destra munita di chiusura a bottone, con profili in contrasto.

La fodera è dello stesso colore della giacca realizzata in tessuto stampato con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in colore rosso amaranto delle dimensioni di cm 1,5 in altezza.

La giacca è di lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni.

Sulle maniche, a cm 8 dal fondo, è applicato il distintivo di qualifica.

Pantalone: dello stesso tessuto e colore della giacca, senza risvolto, con una lunghezza tale da coprire il collo delle scarpe.

Reca due tasche oblique sul davanti e due tasche posteriori orizzontali chiuse con asole e bottoni, con profili a contrasto di colore rosso amaranto. Sulla parte destra della cintura è posto un taschino.

Nella parte anteriore è praticata una cucitura verticale al centro di ogni gamba fino al fondo, per realizzare la piega centrale.

Alla cintura sono applicati sei passanti di cm 4,5 di luce e, sul davanti, una linguetta fermata con un bottone.

Camicia: di colore bianco in popeline di cotone, con colletto floscio recante asola nascosta per l'inserimento dell'apposito bottone fermacollo a scomparsa.

Sulla parte anteriore sinistra è applicata una tasca dello stesso tessuto, di forma arrotondata al fondo, di cm 14,5 in altezza e cm 13 in larghezza, rifinita con doppio tessuto nella parte superiore con forma a «V».

I bottoni sono in madreperla del diametro di cm 1,2.

Al centro delle spalle presenta lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato di colore oro di cm 2,5 di altezza.

Cravatta: in pura seta 100% di colore rosso amaranto in tessuto lavorato e rifinita internamente con la stessa fodera della giacca.

Presenta nella parte larga, in fondo a sinistra, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro di cm 2,5 di altezza.

Cinta: in tessuto di colore nero, di cm 4 di altezza, con fibbia in metallo di colore oro con lo stemma a rilievo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il passante ed il terminale sono in metallo di colore oro.

Calze: in cotone pettinato, di colore nero, lunghe.

Calzature: scarpe basse allacciate a tre coppie di occhielli, in pelle nera e tomaia intera nella parte anteriore; suola in cuoio naturale.

Cappotto: confezionato con tessuto in mischia intima lana e poliammide, dello stesso colore della giacca. Il collo è a camicia con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Il capo presenta ulteriori cinque bottoni di chiusura con asole a contrasto di colore rosso amaranto. È tagliato con maniche a raglan e presenta una cinta in vita fermata da due passanti laterali, tasche a scomparsa con pattina di rifinitura, spacco centrale sul dietro. Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 8 dal fondo è applicato il distintivo di qualifica.

Impermeabile: è confezionato in tessuto di cotone e poliammide dello stesso colore della giacca, con collo a camicia chiuso con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Presenta inoltre una linguetta copribavero di forma trapezoidale di cm 5 di altezza e di cm 17 di lunghezza, fermata alle due estremità da due bottoncini in metallo di colore oro, bombati, opachi, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo di cm 1.5 di diametro, a copertura del bottone centrale.

Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 8 dal fondo è applicato il distintivo di qualifica.

II. UNIFORME ORDINARIA FEMMINILE

L'uniforme ordinaria femminile è costituita da:

Copricapo: berretto in lana pettinata di colore grigioverde, tipo NATO composto da una parte superiore, una fascia perimetrale ed una tesa ripiegata ai lati. Foderato internamente con la stessa fodera della giacca è munito, lungo la fascia circolare, di una sovrafascia damascata di colore nero con filettatura di colore rosso amaranto. Sulla parte centrale reca lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso e l'indicatore di qualifica.

Giacca: di colore grigioverde in lana pettinata, ad un petto con bavero rivoltato.

All'angolo superiore del bavero è posto lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

È chiusa sul davanti con quattro bottoni in metallo colore oro, bombati, opachi con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo. Le asole presentano profili a contrasto rosso amaranto.

Presenta due tasche a scomparsa con pattina e profili in contrasto.

All'interno della giacca sono ricavate tre tasche, di cui quella destra munita di chiusura a bottone, con profili in contrasto.

La fodera è dello stesso colore della giacca realizzata in tessuto stampato con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in colore rosso amaranto delle dimensioni di cm 1,5 in altezza.

La giacca è di lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni. Sulle maniche, a cm 8 dal fondo è applicato il distintivo di qualifica.

Gonna: dello stesso tessuto della giacca, confezionata dritta, presenta nella parte anteriore due pieghe profonde cm 5 cucite fino a cm 23 circa dalla cintura e lasciate sciolte fino al fondo.

Ha due tasche a filo oblique con profili a contrasto di colore rosso amaranto. Nella parte posteriore, al centro, sul fondo della gonna è presente uno spacco. La lunghezza della gonna deve giungere fino alla rotula.

Nella cintura sono presenti quattro passanti di cm 4,5 di luce. È rifinita internamente con la stessa fodera della giacca.

Camicia: di colore bianco in popeline di cotone con colletto floscio recante asola nascosta per l'inserimento dell'apposito bottone fermacollo a scomparsa.

I bottoni sono in madreperla di cm 1,2 di diametro.

Al centro delle spalle presenta una piega centrale ed un passante dello stesso tessuto posizionato all'attaccatura della piega con le spalle. Poco sopra il passante è ricamato lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in colore oro di cm 2,5 di altezza.

Cravatta: in pura seta 100% di colore rosso amaranto in tessuto lavorato e rifinita internamente con la stessa fodera della giacca.

Presenta nella parte larga, in fondo a sinistra, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro di cm 2,5 di altezza.

Cinta: in tessuto di colore nero, di cm 4 di altezza, con fibbia in metallo di colore oro con lo stemma a rilievo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il passante ed il terminale sono in metallo di colore oro.

Calze: collant in colore naturale.

Calzature: scarpe decolleté in pelle nera con tacco di cm 5 di altezza. Presentano nella parte posteriore, in alto lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in metallo, colore oro applicato sul tomaio, di cm 2,8 di altezza.

Cappotto: confezionato con tessuto in mischia intima lana e poliammide, dello stesso colore della giacca. Il collo è a camicia con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Il capo presenta ulteriori cinque bottoni di chiusura con asole a contrasto di colore rosso amaranto. È tagliato con maniche a raglan e presenta una cinta in vita fermata da due passanti laterali, tasche a scomparsa con pattina di rifinitura, spacco centrale sul dietro. Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 8 dal fondo è applicato il distintivo di qualifica.

Impermeabile: è confezionato in tessuto di cotone e poliammide dello stesso colore della giacca, con collo a camicia chiuso con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Presenta inoltre una linguetta copribavero di forma trapezoidale di cm 5 di altezza e di cm 17 di lunghezza, fermata alle due estremità da due bottoncini in metallo di colore oro, bombati, opachi, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo di cm 1,5 di diametro, a copertura del bottone centrale.

Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 8 dal fondo è applicato il distintivo di qualifica.

III. UNIFORME MASCHILE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'uniforme maschile del personale appartenente alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituita da:

Copricapo: berretto rigido in lana pettinata di colore grigioverde, con visiera. Al centro del berretto è posto lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in metallo e soggolo di cuoio di colore nero di mm 15 di altezza. Il berretto è munito, lungo la fascia circolare, di una sovrafascia damascata di colore nero, con filettatura di colore rosso amaranto. Internamente è foderato con la stessa fodera della giacca.

Giacca: di colore grigioverde in lana pettinata, ad un petto, con bavero rivoltato.

Reca, nella parte superiore del bavero intorno al collo, un bordo alto cm 1 di colore rosso amaranto.

All'angolo superiore del bavero, in corrispondenza della fine del bordo rosso, è posto lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in metallo.

È chiusa sul davanti con quattro bottoni in metallo colore oro, bombati, opachi con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo. Le asole presentano profili a contrasto rosso amaranto.

Presenta due tasche a scomparsa con pattina e profili in contrasto.

All'interno della giacca sono ricavate tre tasche, di cui quella destra munita di chiusura a bottone, con profili in contrasto.

La fodera è dello stesso colore della giacca realizzata in tessuto stampato con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in colore rosso amaranto delle dimensioni di cm 1,5 in altezza.

La giacca è di lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni.

Sulle maniche, a circa cm 6 dal fondo, è presente un bordo di cm 1 di altezza di colore rosso amaranto.

Sulla spalla sinistra, a cm 9 dalla cucitura del giromanica è applicato un bottoncino in metallo colore oro, bombato, opaco, con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 1,5 di diametro per l'applicazione delle cordelline di colore oro per il maestro e di colore rosso ed oro per gli orchestrali.

Sulla manica di sinistra, a cm 20 dal giromanica, è applicato il distintivo della banda musicale, rappresentato da una lira ricamata in colore oro, sormontata dallo stemma in colore oro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il maestro indossa i guanti bianchi di lana.

Pantalone: È realizzato con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per il pantalone dell'uniforme ordinaria maschile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Camicia: È realizzata con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per la camicia dell'uniforme ordinaria maschile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Cravatta: in pura seta 100% di colore rosso amaranto in tessuto lavorato e rifinita internamente con la stessa fodera della giacca.

Presenta al centro, sotto il nodo, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro di cm 2 di altezza.

Cinta: È realizzata con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per la cinta dell'uniforme ordinaria maschile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Calze: Identiche a quelle previste nella presente tabella per l'uniforme ordinaria maschile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Calzature: Sono realizzate con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per le calzature dell'uniforme ordinaria maschile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Cappotto: confezionato con tessuto in mischia intima lana e poliammide, dello stesso colore della giacca. Il collo è a camicia con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Il capo presenta ulteriori cinque bottoni di chiusura con asole a contrasto di colore rosso amaranto. È tagliato con maniche a raglan e presenta una cinta in vita fermata da due passanti laterali, tasche a scomparsa con pattina di rifinitura, spacco centrale sul dietro. Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 6 dal fondo, è presente un bordo di cm 1 di altezza di colore rosso amaranto.

Sulla manica di sinistra, a cm 20 dal giromanica è applicato il distintivo della banda musicale costituito da una lira ricamata in colore oro, sormontata dallo stemma in colore oro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Impermeabile: è confezionato in tessuto di cotone e poliammide dello stesso colore della giacca, con collo a camicia chiuso con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Presenta inoltre una linguetta copribavero di forma trapezoidale di cm 5 di altezza e di cm 17 di lunghezza, fermata alle due estremità da due bottoncini in metallo di colore oro, bombati, opachi, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 1,5 di diametro, a copertura del bottone centrale.

Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 6 dal fondo, è presente un bordo di cm 1 di altezza di colore rosso amaranto.

Sulla manica di sinistra, a cm 20 dal giromanica è applicato il distintivo della banda musicale costituito da una lira ricamata in colore oro, sormontata dallo stemma in colore oro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IV. UNIFORME FEMMINILE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

L'uniforme femminile del personale appartenente alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituita da:

Copricapo: berretto in lana pettinata di colore grigioverde, tipo NATO composto da una parte superiore, una fascia perimetrale ed una tesa ripiegata ai lati. Foderato internamente con la stessa fodera della giacca è munito, lungo la fascia circolare, di una sovrafascia damascata di colore nero con filettatura di colore rosso amaranto. Sulla parte centrale è applicato lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in metallo in colore oro e soggolo di cuoio di colore nero di mm. 15 di altezza.

Giacca: di colore grigioverde in lana pettinata, ad un petto con bavero rivoltato. Reca nella parte superiore del bavero intorno al collo un bordo alto cm 1 di colore rosso amaranto.

All'angolo superiore del bavero, in corrispondenza della fine del bordo rosso, è posto lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso. È chiusa sul davanti con quattro bottoni in metallo colore oro, bombati, opachi con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo. Le asole presentano profili a contrasto rosso amaranto.

Presenta due tasche a scomparsa con pattina e profili in contrasto.

All'interno della giacca sono ricavate tre tasche, di cui quella destra munita di chiusura a bottone, con profili in contrasto.

La fodera è dello stesso colore della giacca realizzata in tessuto stampato con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in colore rosso amaranto delle dimensioni di cm 1,5 in altezza.

La giacca è di lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni.

Sulle maniche, a cm 6 dal fondo, è presente un bordo di cm 1 di altezza di colore rosso amaranto.

Sulla spalla sinistra, a circa cm 9 dalla cucitura del giromanica è applicato un bottoncino in metallo dorato del diametro di cm 1,5, bombato, opaco, con lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, per l'applicazione delle cordicelle descritte per la giacca dell'uniforme maschile del personale della banda musicale.

Sulla manica di sinistra, a cm 20 dal giromanica, è applicato il distintivo della banda musicale, rappresentato da una lira ricamata in colore oro, sormontata dallo stemma in colore oro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Gonna: È realizzata con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per la gonna dell'uniforme ordinaria femminile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Camicia: È realizzata con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per la camicia dell'uniforme ordinaria femminile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Cravatta: in pura seta 100% di colore rosso amaranto in tessuto lavorato e rifinita internamente con la stessa fodera della giacca.

Presenta al centro, sotto il nodo, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro di cm 2 di altezza.

Cinta: È realizzata con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per la cinta dell'uniforme ordinaria femminile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Calze: Identiche a quelle previste nella presente tabella per l'uniforme ordinaria femminile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Calzature: Sono realizzate con le identiche caratteristiche descritte nella presente tabella per le calzature dell'uniforme ordinaria femminile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Cappotto: confezionato con tessuto in mischia intima lana e poliammide, dello stesso colore della giacca. Il collo è a camicia con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Il capo presenta ulteriori cinque bottoni di chiusura con asole a contrasto di colore rosso amaranto. È tagliato con maniche a raglan e presenta una cinta in vita fermata da due passanti laterali, tasche a scomparsa con pattina di rifinitura, spacco centrale sul dietro. Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 6 dal fondo, è presente un bordo di cm 1 di altezza di colore rosso amaranto.

Sulla manica di sinistra, a cm 20 dal giromanica è applicato il distintivo della banda musicale costituito da una lira ricamata in colore oro, sormontata dallo stemma in colore oro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Impermeabile: è confezionato in tessuto di cotone e poliammide dello stesso colore della giacca, con collo a camicia chiuso con bottone centrale di chiusura in metallo di colore oro, bombato, opaco, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo, di cm 2,3 di diametro. Presenta inoltre una linguetta copribavero di forma trapezoidale di cm 5 di altezza e di cm 17 di lunghezza, fermata alle due estremità da due bottoncini in metallo di colore oro, bombati, opachi, con stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a rilievo di cm 1,5 di diametro, a copertura del bottone centrale.

Internamente è rifinito con la stessa fodera della giacca.

Sul collo è applicato, su entrambi i lati, lo stemma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricamato in colore oro e bordato di rosso.

Sulle maniche a cm 6 dal fondo, è presente un bordo di cm 1 di altezza di colore rosso amaranto.

Sulla manica di sinistra, a cm 20 dal giromanica è applicato il distintivo della banda musicale costituito da una lira ricamata in colore oro, sormontata dallo stemma in colore oro del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

06A04830

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2006.

Criteri e modalità per la determinazione del contributo a favore degli enti ex legge n. 40/1987, erogato ai sensi dell'articolo 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge n. 40 del 14 febbraio 1987, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987;

Visto l'art. 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative» che prevede la determinazione — con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali — dei criteri e delle modalità di destinazione al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Considerato che nel punto 2 dell'art. 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51 sono confluite le risorse del contributo di cui all'art. 80, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, avente una diversa finalità rispetto a quello della legge n. 40/1987:

Decreta:

Art. 1.

Enti beneficiari

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede agli enti privati a carattere nazionale che svolgono attività di promozione e coordinamento delle proprie sedi formative e orientative operanti nel sistema di istruzione e formazione professionale, di formazione superiore e di formazione continua dei lavoratori, in riferimento alle competenze dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma *c)* e *h)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, ai sensi dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, contributi per le spese generali non coperte da finanziamento pubblici relativi:

a) alla formazione inerente ai percorsi di cui ai decreti legislativi n. 76 del 15 aprile 2005 e n. 226 del 17 ottobre 2005;

b) all'istruzione e formazione tecnica superiore e alla formazione *post*-diploma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257;

c) alla formazione continua dei lavoratori di cui alla legge n. 236/1993, decreto legislativo 112/1998 e all'art. 118 della legge n. 388/2000.

2. Possono usufruire dei predetti contributi gli enti privati che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge nonché svolgano attività di formazione professionale come parte del sistema di istruzione pubblica, pari almeno al 60% in termini finanziari, della complessiva attività dell'ente.

Art. 2.

Termine di presentazione delle richieste

1. Per l'anno 2006, in deroga al termine del 15 febbraio di ogni anno stabilito dall'art. 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, le richieste di contributo andranno presentate entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Con successiva comunicazione della direzione generale competente verranno individuate le modalità per la richiesta di contributo.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. Per l'anno 2006 il contributo erogabile a ciascun ente beneficiario, fermo restando la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, verrà determinato attraverso due modalità di calcolo:

a) Per i soli enti che risultano beneficiari nel triennio 2003-2005 di uno o più contributi ai sensi della legge n. 40/1987 i parametri indicati nell'art. 3 del decreto ministeriale 125/1987 verranno desunti dai valori medi ottenuti nel suddetto triennio. Il livello di classificazione all'art. 2 sarà quello prevalente nel triennio, in caso di parità sarà assegnato quello del contributo più recente.

b) Per gli enti non compresi nel precedente punto *a)* l'entità del contributo verrà determinata a seguito dell'applicazione dei criteri e modalità stabiliti dal decreto ministeriale 125/1987.

c) La disponibilità annuale viene ripartita per ciascun ente secondo la quota di assegnazione derivante dall'applicazione dei punti *a)* e *b)* e nei limiti della richiesta formulata ai sensi dell'art. 2.

d) Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalità di ripartizione di cui sopra saranno erogate in misura proporzionale alla quota di assegnazione tra i soggetti aventi diritto.

Art. 4.

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie dei costi:

a) Tutte le spese di gestione e funzionamento della sede centrale come elencate nella circolare UCOFPL/VI/1231 del 16 aprile 1997.

b) Spese sostenute per il commissariamento delle strutture territoriali, qualora rimangano a carico dell'ente nazionale, comunque, relative alle spese generali della struttura.

c) T.F.R. come accantonamento figurativo di bilancio con decorrenza esercizio 2006.

d) Spese legali qualora non relative a procedure di contenzioso verso amministrazioni pubbliche nonché controversie individuali di lavoro tanto subordinato quanto autonomo.

2. In presenza di attività diverse da quelle di cui all'art. 1 l'Ente deve prevedere ed attuare un sistema di contabilità analitica e separata.

Art. 5.

Limite temporale dei costi ammissibili

1. In considerazione di quanto indicato in premessa al presente decreto per l'anno 2006 il limite temporale dei costi ammissibili decorre dall'esercizio finanziario 2002 ed include i costi relativi all'esercizio finanziario 2006.

Art. 6.

Comitato di pilotaggio

1. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentito il coordinamento Stato Regioni, è istituito il comitato di pilotaggio. presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da due rappresentanti del MLPS oltre il Presidente, due rappresentanti del MIUR, due rappresentanti delle Regioni e due rappresentanti designati dagli enti beneficiari.

2. Il Comitato indica annualmente le azioni finalizzate al miglioramento qualitativo del sistema formativo che saranno finanziate dagli enti destinatari del contributo ai sensi del presente decreto, nella misura del 5% dell'ammontare del finanziamento ottenuto.

3. Con riferimento al precedente comma, gli enti nazionali destinatari dei contributi sono tenuti ad inviare al Comitato di pilotaggio una relazione annuale contenente il monitoraggio del risultato qualitativo degli interventi realizzati.

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. Con separato decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno 2006 e sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, a ripanire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Le modalità ed i criteri individuati nel presente decreto ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono riferiti esclusivamente all'anno 2006.

2. Per i successivi esercizi finanziari, per l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione del contributo si provvederà con nuovo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 31 dicembre 2006.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge n. 40/1987 al decreto ministeriale 125/1987 e successive disposizioni.

2. Gli interventi finanziari saranno erogati nel rispetto delle norme del trattato CE, nonché dei regolamenti comunitari numeri 68 e 69/2001.

Art. 10.

Efficacia e pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

06A04831

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 3 luglio 2001, è stata prorogata fino al 2 giugno 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 maggio 2005, protocollo numero 62146;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fiore Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 3 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassai, con decreto 3 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fiore Sardo» registrata con il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 3 maggio 2005, 1° settembre 2005 e 18 gennaio 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 3 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04782

DECRETO 9 maggio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1º settembre 2005 e 4 gennaio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta con decreto 11 marzo 2002, è stata prorogata fino al 4 giugno 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 7 giugno 2005, protocollo numero 62845;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 17 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1º settembre 2005 e 4 gennaio 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04783

DECRETO 9 maggio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1º settembre 2005 e 4 gennaio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Nord Est Qualità - INEQ con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata fino al 4 giugno 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2005, protocollo n. 62124;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Nord Est Qualità - INEQ, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata con Regolamento della (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 15 febbraio 2005, 13 giugno 2005, 1º settembre 2005 e 4 gennaio 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04784

DECRETO 9 maggio 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2003, con il quale l'organismo CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 6 giugno 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 6 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 giugno 2003.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04781

DECRETO 9 maggio 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato Check Fruit Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) numero 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 1° luglio 2003, con il quale l'organismo Check Fruit S.r.l., con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 6 giugno 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo Check Fruit S.r.l., con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 6 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 6 giugno 2003.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: La Torre

06A04785

DECRETO 9 maggio 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 2 luglio 2003, con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 12 giugno 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 6 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 12 giugno 2003.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: La Torre

06A04786

DECRETO 9 maggio 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) numero 510/2006, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 2006, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2006, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, con sede in Trapani, corso Italia n. 30, è stata designata quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 10 giugno 2003, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, con sede in Trapani, corso Italia n. 30, con decreto 10 giugno 2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 2006, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 9 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 10 giugno 2003.

Roma, 9 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04787

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 maggio 2006.

Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI

Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto, in particolare, l'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale determina nella misura massima, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, le tariffe dei servizi riservati tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza,

nonché fissa i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati;

Visto, altresì, il comma 3-*bis* del menzionato art. 13, in base al quale il fornitore del servizio universale è tenuto ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione, tenuto conto dei costi evitati;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 24 maggio 1999, che ha istituito il servizio «corriere prioritario»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000, recante «Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.A.»;

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni 22 novembre 2001, relativa alla spedizione di pubblicità diretta per corrispondenza, di invii promozionali, di stampe e libri per l'estero;

Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni 23 dicembre 2003, recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la Società per azioni Poste Italiane;

Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale», che prevede, tra l'altro, che la manovra tariffaria, il contratto di programma ed il piano d'impresa abbiano la medesima cadenza triennale;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre 2005, recante «Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 febbraio 2006, recante, «Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di posta elettronica ibrida»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 13 marzo 2006, recante, «Indici di qualità del servizio postale universale, periodo 2006-2008»;

Vista la proposta di revisione tariffaria presentata da Poste Italiane S.p.A. in data 6 dicembre 2005, con la quale, in applicazione del metodo del price cap previsto nelle sopra richiamate Linee guida, vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai servizi di cui alla deliberazione del 23 dicembre 2003, al fine di conseguire, mediante una rimodulazione della propria offerta, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere improprio derivante dagli obblighi di servizio universale che rimane a carico del bilancio della società;

Visto il parere del N.A.R.S. reso nella seduta dell'8 maggio 2006;

Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni reso nell'adunanza dell'11 maggio 2006;

Ritenuto, concordemente a quanto evidenziato dal NARS nel già menzionato parere, che nell'ambito della corrispondenza commerciale rientra anche la posta elettronica ibrida che conseguentemente viene meno quale prodotto specifico come regolato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 17 febbraio 2006;

Verificata la coerenza del nuovo assetto tariffario così delineato con l'applicazione del price cap di cui alla menzionata deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77:

Decreta:

Art. 1.

Invii di corrispondenza massiva

1. Sono «invii di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza non raccomandata e non rientranti nell'ambito di applicazione della deliberazione del Ministero delle comunicazioni 22 novembre 2001, consegnati in grandi quantità al fornitore del servizio postale universale presso i punti di accesso individuati dallo stesso fornitore;

2. Sono «invii omologati di corrispondenza massiva» gli invii di corrispondenza di cui al comma precedente che abbiano superato la procedura di omologazione di cui alle condizioni tecniche attuative previste all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del presente decreto;

3. Per la spedizione nel territorio nazionale di quantitativi prestabiliti di invii non omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella *a)*.

4. Alle spedizioni di invii omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario degli invii, al formato e all'area di destinazione riportate in allegato 1, tabella *b)*.

5. In relazione alla destinazione le tariffe e i prezzi si distinguono per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» in:

a) area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;

b) capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;

c) area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0 o 8.

Art. 2.

Condizioni tecniche del servizio di invii di corrispondenza massiva

1. Ai fini della consegna presso i punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'art. 1, il fornitore del servizio postale universale:

a) individua i punti di accesso per il servizio di cui all'art. 1, li comunica all'Autorità di regolamentazione del settore postale e li rende pubblici sul proprio sito web;

b) osserva il principio di non discriminazione nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parità di circostanze;

c) predispone condizioni tecniche attuative sulle modalità di fornitura del servizio in conformità alle disposizioni del presente provvedimento. Tali condizioni stabiliscono procedure e modalità operative quali omologazione degli invii, quantitativi annui e per singola spedizione nonché relativi punti di accettazione, modalità di consegna, modalità di prelavorazione e confezionamento, orari per la consegna degli invii, procedure di fatturazione, descrizione dettagliata delle specifiche tecniche, nonché misure adottate per garantire la qualità dei servizi forniti. Le condizioni tecniche e le successive modificazioni sono comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale per l'approvazione ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e rese pubbliche anche sul sito web del fornitore del servizio postale universale.

Art. 3.

Invii di corrispondenza non massiva

1. Agli invii di corrispondenza diretti nel territorio nazionale, diversi da quelli di cui al precedente art. 1, si applicano le tariffe e i prezzi stabiliti in allegato 1, tabella *c)*, secondo gli standard di confezionamento e i formati previsti in allegato 2, tabelle *a)* e *b)*.

2. Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si applica la tariffa prevista per il formato *E* ovvero, se rientrante nel formato *E*, la maggiorazione per il porto di peso successivo.

3. Agli invii di corrispondenza diretti all'estero si applicano le tariffe ed i prezzi di cui all'allegato 1, tabella *d)*, definiti in relazione alla zona di destinazione, sulla base dei formati indicati, per dimensioni e peso, nell'allegato 2, tabella *c)*.

Art. 4.

Invii di corrispondenza registrata

1. I prezzi degli invii raccomandati e degli invii assicurati per l'interno e per l'estero sono indicati nell'allegato 1, tabelle *e)*, *f)*, *g)* e *h)*.

2. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii di primo porto di peso diretti nel territorio nazionale di cui al precedente art. 3.

3. All'avviso di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle zone 1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo porto di peso per l'estero della zona 1.

4. Le tariffe per la spedizione di plichi contenenti atti giudiziari sottoposti alla procedure di cui alla legge n. 890 del 1982, comprensive del relativo avviso di ricevimento, sono indicate nell'allegato 1, tabella *i)*.

Art. 5.

Condizioni generali di servizio

1. Il fornitore del servizio universale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, provvede ad adeguare le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 6.

Tariffe e prezzi speciali

1. Qualora il fornitore del servizio universale applichi tariffe e prezzi speciali, ridotti rispetto alle tariffe e ai prezzi di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 261 del 1999.

2. Il fornitore del servizio universale opera affinché le riduzioni di tariffe e prezzi di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

3. Le tariffe e i prezzi speciali nonché eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità di regolamentazione del settore postale e resi pubblici anche sul sito web del fornitore del servizio universale.

Art. 7.

Qualità dei servizi

1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione degli obiettivi di qualità previsti all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, agli invii di corrispondenza di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto sono applicati gli obiettivi di qualità di seguito indicati:

a) gli obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:

	J+3	J+5
anno 2006	94,00%	99,00%
anno 2007	94,00%	99,00%
anno 2008	94,00%	99,00%

b) gli obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza non massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:

	J+1	J+3
anno 2006	88,00%	99,00%
anno 2007	88,50%	99,00%
anno 2008	89,00%	99,00%

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 febbraio 2006 è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il Ministro: LANDOLFI

Registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 146

ALLEGATO 1

Posta Massiva

Tab. a)

Invii non omologati			
Scaglioni	**Tariffe**		
	Aree Metropolitane	**Capoluogo Provincia**	**Aree Extra Urbane**
fino a 20 g	0,30	0,45	0,55
oltre 20 g fino a 50 g	0,52	0,77	1,02
oltre 50 g fino a 100 g	1,20	1,25	1,30
oltre 100 g fino a 250 g	2,30	2,35	2,40
oltre 250 g fino a 350 g	2,45	2,50	2,55
oltre 350 g fino a 1000 g	3,55	3,60	3,65
oltre 1000 g fino a 2000 g	4,55	4,60	4,65

Tab. b)

Invii omologati			
Scaglioni	**Tariffe**		
	Aree Metropolitane	**Capoluogo Provincia**	**Aree Extra Urbane**
fino a 20 g	0,28	0,43	0,53
oltre 20 g fino a 50 g	0,50	0,75	1,00
oltre50 g fino a 100 g	1,15	1,20	1,25
oltre 100 g fino a 250 g	2,20	2,25	2,30
oltre 250 g fino a 350 g	2,35	2,40	2,45
oltre 350 g fino a 1000 g	3,35	3,40	3,45
oltre 1000 g fino a 2000 g	4,35	4,40	4,45

Posta non Massiva per l'interno

Tab. c)

Scaglioni	P standard	M standard	E standard – oppure qualunque formato non standard
fino a 20 g	0,60	1,40	1,40
oltre 20 g fino a 50 g	1,40	1,40	1,50
oltre50 g fino a 100 g		1,50	2,00
oltre 100 g fino a 250 g		2,00	2,20
oltre 250 g fino a 350 g		2,20	5,20
oltre 350 g fino a 1000 g		5,20	8,00
oltre 1000 g fino a 2000 g		8,00	8,00

Posta non Massiva per l'estero

Tab. d)

Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
Formato normalizzato			
fino a 20 g	0,65	0,85	1,00
Formato compatto			
fino a 50 g	1,45	1,50	1,80
oltre 50 g fino a 100 g	1,70	1,85	2,10
oltre 100 g fino a 250 g	2,50	4,20	4,70
oltre 250 g fino a 350 g	3,20	5,20	5,50
Formato voluminoso			
fino a 350 g	3,90	5,80	7,30
oltre 350 g fino a 1000 g	5,70	8,70	11,70
oltre 1000 g fino a 2000 g	9,20	16,70	21,70

Posta Raccomandata per l'interno

Tab. e)

Scaglioni	Tariffe
fino a 20 g – invii standard**	2,80
oltre a 20 g fino a 50 g	3,20
oltre 50 g fino a 100 g	3,25
oltre 100 g fino a 250 g	4,05
oltre 250 g fino a 350 g	4,15
oltre 350 g fino a 1000 g	6,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	8,35

Posta Raccomandata per l'estero

Tab f)

Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g–invii standard**	3,45	3,65	3,80
fino a 50 g	4,25	4,30	4,60
oltre 50 g fino a 100 g	4,50	4,65	4,90
oltre 100 g fino a 250 g	5,30	7,00	7,50
oltre 250 g fino a 350 g	6,00	8,00	8,30
oltre 350 g fino a 1000 g	8,50	11,50	14,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	12,00	19,50	24,50

Posta Assicurata per l'interno

Tab g)

	Fino a 50 €	**Fino a 250 €**	**Fino a 500 €**	**Fino a 1.000 €**	**Fino a 2.000 €**	**Fino a 3.000 €**
fino a 20 g invii standard**	5,30	7,80	10,30	12,80	15,30	17,80
oltre 20 g fino a 50 g	5,70	8,20	10,70	13,20	15,70	18,20
oltre 50 g fino a 100 g	5,75	8,25	10,75	13,25	15,75	18,25
oltre 100 g fino a 250 g	6,55	9,05	11,55	14,05	16,55	19,05
oltre 250 g fino a 350 g	6,65	9,15	11,65	14,15	16,65	19,15
oltre 350 g fino a 1000 g	8,85	11,35	13,85	16,35	18,85	21,35
oltre 1000 g fino a 2000 g	10,85	13,35	15,85	18,35	20,85	23,35

Posta Assicurata per l'estero

Tab h)

Posta Assicurata per estero fino a 50 euro			
Scaglioni	**Tariffe**		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g invii standard**	5,95	6,15	6,30
oltre 20 g fino a 50 g	6,75	6,80	7,10
oltre 50 g fino a 100 g	7,00	7,15	7,40
oltre 100 g fino a 250 g	7,80	9,50	10,00
oltre 250 g fino a 350 g	8,50	10,50	10,80
oltre 350 g fino a 1000 g	11,00	14,00	17,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	14,50	22,00	27,00
Posta Assicurata per estero fino a 250 euro			
Scaglioni	**Tariffe**		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g invii standard**	8,45	8,65	8,80
oltre 20 g fino a 50 g	9,25	9,30	9,60
oltre 50 g fino a 100 g	9,50	9,65	9,90
oltre 100 g fino a 250 g	10,30	12,00	12,50
oltre 250 g fino a 350 g	11,00	13,00	13,30
oltre 350 g fino a 1000 g	13,50	16,50	19,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	17,00	24,50	29,50

Tab. h)

Posta Assicurata per estero fino a 500 euro			
Scaglioni	**Tariffe**		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g invii standard**	10,95	11,15	11,30
oltre 20 g fino a 50 g	11,75	11,80	12,10
oltre 50 g fino a 100 g	12,00	12,15	12,40
oltre 100 g fino a 250 g	12,80	14,50	15,00
oltre 250 g fino a 350 g	13,50	15,50	15,80
oltre 350 g fino a 1000 g	16,00	19,00	22,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	19,50	27,00	32,00
Posta Assicurata per estero fino a 1.000 euro			
Scaglioni	**Tariffe**		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g invii standard**	13,45	13,65	13,80
oltre 20 g fino a 50 g	14,25	14,30	14,60
oltre 50 g fino a 100 g	14,50	14,65	14,90
oltre 100 g fino a 250 g	15,30	17,00	17,50
oltre 250 g fino a 350 g	16,00	18,00	18,30
oltre 350 g fino a 1000 g	18,50	21,50	24,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	22,00	29,50	34,50

Tab h)

Posta Assicurata per estero fino a 2.000 euro			
Scaglioni	Tariffe		
	Zona 1*	Zona 2*	Zona 3*
fino a 20 g invii standard**	15,95	16,15	16,30
oltre 20 g fino a 50 g	16,75	16,80	17,10
oltre 50 g fino a 100 g	17,00	17,15	17,40
oltre 100 g fino a 250 g	17,80	19,50	20,00
oltre 250 g fino a 350 g	18,50	20,50	20,80
oltre 350 g fino a 1000 g	21,00	24,00	27,00
oltre 1000 g fino a 2000 g	24,50	32,00	37,00
Posta Assicurata per estero fino a 3.000 euro			
Scaglioni	**Tariffe**		
	Zona 1*	**Zona 2***	**Zona 3***
fino a 20 g invii standard**	18,45	18,65	18,80
oltre 20 g fino a 50 g	19,25	19,30	19,60
oltre 50 g fino a 100 g	19,50	19,65	19,90
oltre 100 g fino a 250 g	20,30	22,00	22,50
oltre 250 g fino a 350 g	21,00	23,00	23,30
oltre 350 g fino a 1000 g	23,50	26,50	29,50
oltre 1000 g fino a 2000 g	27,00	34,50	39,50

Diritto di assicurazione	
fino a euro 50,00	2,50
fino a euro 250,00	5,00
fino a euro 500,00	7,50
fino a euro 1.000,00	10,00
fino a euro 2.000,00	12,50
fino a euro 3.000,00	15,00

Atti Giudiziari

Tab i)

Scaglioni	Tariffe
fino a 20 g – invii standard**	5,60
oltre a 20 g fino a 50 g	6,00
oltre 50 g fino a 100 g	6,05
oltre 100 g fino a 250 g	6,85
oltre 250 g fino a 350 g	6,95
oltre 350 g fino a 1000 g	9,15
oltre 1000 g fino a 2000 g	11,15

* I Paesi compresi in ciascuna zona di destinazione sono definiti sulla base di accordi internazionali in relazione alle diverse tipologie di prodotto.

**Agli invii non standard fino a 20 grammi si applica la tariffa del secondo scaglione di peso

ALLEGATO 2

Invii di Posta Non Massiva

Tab a)

Materiali	Carta	Buste: bianche o comunque chiare. Se cartoline: grammatura min: 190g/mq.
Requisiti Indirizzo	Zona bianca	Fascia di 25mm sul margine inferiore della busta ridotta a 15 mm in corrispondenza dell'indirizzo (vedi immagine allegata).
	Posizionamento	In basso a destra rispettando la zona bianca.
	Struttura	Un indirizzo deve contenere da tre a cinque righe. Solo se si riferisce a uno Stato estero può essere composto da sei righe. 1° riga: destinatario 2° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sul destinatario 3° riga: facoltativa per informazioni aggiuntive sull'edificio (scala, piano, interno) 4° riga: via nome via numero civico (in alternativa CASELLA POSTALE) 5° riga: CAP località sigla provincia 6° riga: Stato estero E' necessario rispettare l'ordine delle righe
	Contenuti (oggetti diretti all'estero)	La Riga dello Stato estero deve essere presente solo per la corrispondenza indirizzata all'estero e deve contenere il nome dello Stato estero in lingua italiana o in lingua originale Non usare la 6° riga per Italia, Città del Vaticano, San Marino
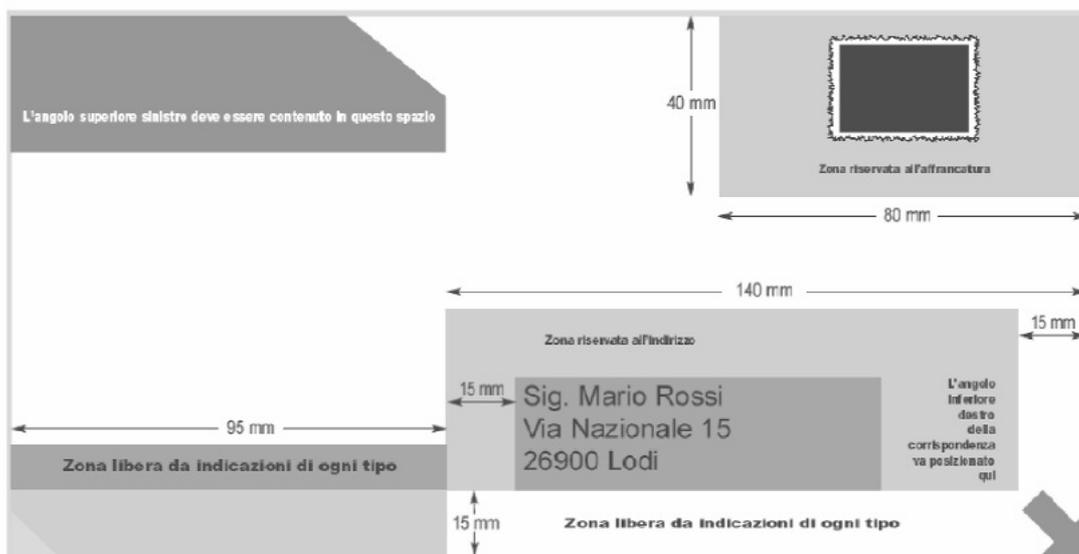
Formati per l'interno

Tab. b)

Sono definiti di formato:

P Piccolo: lavorabile meccanicamente su linee lettere (SIACS)
M Medio: lavorabile meccanicamente su linee per posta flat (CFSM)
E Extra: non lavorabile meccanicamente

gli invii rettangolari che ricadono in una delle seguenti tre griglie:

DIMENSIONI $L \geq 1,4$ H	Formato			
	TUTTI	**P** piccolo	**M** medio	**E** extra
	Min	Max	Max	Max
H altezza (mm)	90	120	250	250
L lunghezza (mm)	140	235	353	353
S spessore (mm)	0.15	5	25	50
P peso (g)	3	50	2000	2000

NOTA: Il passaggio dal formato P al formato M avviene quando uno dei valori supera quelli massimi; il passaggio dal formato M al formato E avviene se lo spessore è maggiore di 25 mm.

Gli invii di forma non rettangolare ricadono nel formato E.

Formati per l'estero

Tab. c)

	normalizzato	**compatto**	**voluminoso**
Lunghezza massima	245 mm	381 mm	
Larghezza massima	165 mm	305 mm	
Spessore massimo	5 mm	20 mm	
Limite di peso	20 g	350 g	2 kg

06A04862

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2006.

Determinazione del valore della componente del reddito, percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare l'art. 75, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Renubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 che ha modificato l'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diventato, per gli effetti, art. 51;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato, integrato e sostituito;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 ottobre 2004;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente percepita sotto forma di concessione gratuita di viaggio dei dipendenti del settore ferroviario, ed a parziale modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiamato in preambolo, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero chilometro pari a € 0,048 come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito all'anno 2003, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.

2. Il presente decreto ha vigore, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Roma, 8 marzo 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 262

06A04742

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi. (Deliberazione n. 164/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero della attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che prevede che i finanziamenti revocati da questo Comitato ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca siano assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il medesimo settore;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e ulteriormente modificato dall'art. 10 del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che all'art. 8, comma 3 stabilisce che la riforma degli incentivi introdotta dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, non si applica a contratti di programma per i quali il Ministero delle attività produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005, e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro;

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione

relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1º febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.UC.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del trattato;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000 e successive modificazioni:

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei Patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)*«contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 30 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 251/2005), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della citata legge n. 448/2001, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma nel settore agricolo la somma di 38.000.000 euro;

Viste le note n. 0010973 del 29 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali e n. 1.237.376 del 23 novembre 2005 del Ministero delle attività produttive, con le quali è stata sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma presentata dal Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi, per il miglioramento dei processi produttivi nell'ambito della filiera agoralimentare attraverso l'ammodernamento e il rinnovo delle strutture e degli impianti esistenti, da realizzarsi nelle province di Vercelli, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, aree obiettivo 2 o phasing out Ob 2;

Considerato che la regione Piemonte ha espresso il proprio parere favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e sulla sua compatibilità con la programmazione agricola regionale ed ha disposto il cofinanziamento, con fondi regionali, degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari al 20% del contributo complessivo, nel limite massimo di 7.000.000 euro

dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che l'entità delle agevolazioni concesse in deroga all'applicazione della succitata riforma degli incentivi è relativa a una determinata percentuale degli investimenti giudicati ammissibili;

Considerata pertanto l'opportunità di rinviare ad una successiva determinazione di questo Comitato l'approvazione di una integrazione delle agevolazioni per la restante parte degli investimenti, da concedersi secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto legge n. 35/2005;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con il Consorzio agroindustriale aree svantaggiate piemontesi, il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti per il miglioramento dei processi produttivi nell'ambito della filiera agroalimentare nel territorio delle province di Vercelli, Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, aree obiettivo 2 o phasing out Ob 2. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 116.225.681 euro, sono suddivisi in:

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

(capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) 76.525.681 euro;

investimenti alla ricerca e allo sviluppo:

(capo V Aiuto di Stato n. 729/A/2000) 39.700.000 euro.

e sono relativi a 34 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari a 51.923.673 euro corrispondenti al 44,67% del totale degli investimenti ammessi.

1.3. Le agevolazioni finanziarie, concesse in base alla deroga di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in contributi in c/capitale calcolati nelle seguenti misure:

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000): calcolati nella misura del 40% E.S.L. previsto per le iniziative ubicate in area fuori dall'obiettivo 1;

investimenti nei settore della ricerca e dello sviluppo (capo V Aiuto di Stato n. 729/A/2000): calcolati nella misura del 40% E.S.L., rientrante nei limiti del massimale del 100% della spesa, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate e riferite all'importo di 51.923.673 euro, è pari a 21.000.000 euro, di cui 16.800.000 euro a carico dello Stato e i restanti 4.200.000 euro a carico della regione Piemonte.

1.5. Per la restante quota degli investimenti ammessi, pari a 64.302.008 euro, sarà sottoposta ad una successiva approvazione di questo Comitato la determinazione della misura di agevolazioni da concedere in base all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

1.6. Il contributo di 21.000.000 euro sarà erogato in tre annualità di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.7. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.8. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in quarantotto mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.9. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione aggiuntiva pari a 159,9 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.10. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 16.800.000 euro a valere sulle risorse evidenziate nel citato decreto del 30 settembre 2005 citato in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

l'esito positivo della notifica alla Commissione europea del progetto relativo al Consorzio per la tutela dell'Asti e la rispondenza del soggetto beneficiario alle forme prescritte dal citato regime n. 729/A/2000;

la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il PSR della regione Piemonte, che non consente l'aumento di capacità produttiva nei settori interessati a livello regionale: in particolare dovrà essere accertato che non si realizzi un aumento della capacità di lavorazione e stoccaggio in particolare nel settore cerealicolo e vitivinicolo;

che gli investimenti proposti siano coerenti con il POR della regione Piemonte in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal citato documento di programmazione regionale.

la verifica della redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 9

Tabella 1

Contratto di programma "Consorzio Agroindustriale Aree Svantaggiate Piemontesi" (importi in euro)

n.	SOCI ATTUATORI	Ubicazione investimenti	Provincia	Zona	Investimenti complessivi ammissibili	729/A/00	Investimenti agevolati - deroga (art. 8, c.3 D.L. 35/05)	Contributo in conto capitale	ULA (var)	Settori
1	S.P. S.R.L.	Asigliano	VC	Obiettivo 2	3.454.500	Tab. 2	1.543.293	604.154	5,00	Riso
2	RISERIA GIUSEPPE MARTINOTTI S.R.L.	Trino	VC	Obiettivo 2	1.230.600	Tab. 2	549.769	226.141	1,00	Riso
3	SAIAGRICOLA S.P.A.	Lignana	VC	Obiettivo 2	2.126.532	Tab. 2	950.025	379.857	2,00	Riso
4	RISERIA GIUSEPPINO VIAZZO & C. SNC	Tricerro	VC	Obiettivo 2	1.454.250	Tab. 2	649.684	271.147	2,50	Riso
5	AGRICOLA DI SAN GERMANO VERCELLESE SRL	San Germano Vercellese	VC	Obiettivo 2	1.275.750	Tab. 2	569.940	230.470	2,00	Riso
6	MOLINI BONGIOVANNI S.R.L.	Cambiano	TO	Obiettivo 2	878.850	Tab. 2	392.625	166.872	5,40	Cereali
7	MOLINO GIUSEPPE SARDI S.P.A.	Castellazzo Bormida	AL	Obiettivo 2	981.225	Tab. 2	438.361	171.953	5,30	Cereali
8	CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA S.C. A R.L.	Cassine, Castelnuovo Scrivia, Quargnento,	AL	Obiettivo 2	7.909.650	Tab. 2	3.533.626	1.464.793	6,00	Cereali
9	RIZZOLIO S.R.L.	Bruno	AT	Obiettivo 2	3.832.500	Tab. 2	1.712.164	683.615	15,00	Cereali
10	F.LLI SCHELLINO SPA	Formigliana	VC	Obiettivo 2	3.490.200	Tab. 2	1.559.242	666.534	8,00	Carne
11	V.S.G. S.P.A.	Caresanablot	VC	Obiettivo 2	2.021.250	Tab. 2	902.991	376.107	0,00	Carne
12	SALUMIFICIO MANUELLI S.R.L.	Lenta	VC	Obiettivo 2	808.500	Tab. 2	361.196	149.476	3,00	Carne
13	GLOBAL CIBO S.R.L.	Incisa Scapaccino	AT	Obiettivo 2	2.038.000	Tab. 2	910.474	359.323	4,00	Miele
14	APIARI DEGLI SPEZIALI DI PANELLA FRANCESCO D.I.	Novi Ligure	AL	Obiettivo 2 – phasing out	431.550	Tab. 2	192.794	75.962	1,00	Frutta
15	GIUSO GUIDO S.P.A.	Acqui Terme	AL	Obiettivo 2	10.263.000	Tab. 2	4.584.982	1.832.074	3,00	Vitivinicolo
16	CAMPARI CRODO S.P.A.	Novi Ligure	AL	Obiettivo 2	5.712.000	Tab. 2	2.551.829	1.019.293	48,00	Vitivinicolo
17	FRATELLI DEZZANI S.R.L.	Cocconato	AT	Obiettivo 2	976.616	Tab. 2	436.302	177.048	1,20	Vitivinicolo
18	SCARPA PODERI BRICCHI DI CASTELROCCHERO E MOIRANO S.R.L.	Acqui Terme	AL	Obiettivo 2 – phasing out	249.375	Tab. 2	111.408	44.970	4,00	Vitivinicolo
19	ANTICA CASA VINICOLA SCARPA S.R.L.	Nizza Monferrato	AT	Obiettivo 2	2.782.500	Tab. 2	1.243.078	500.352	2,50	Vitivinicolo
20	PICO MACCARIO S.S.	Mombaruzzo	AL	Obiettivo 2	2.341.500	Tab. 2	1.046.062	410.333	3,00	Vitivinicolo
21	CASA VINICOLA MORANDO S.R.L.	Ovada	AL	Obiettivo 2	1.206.450	Tab. 2	538.980	211.469	3,00	Vitivinicolo
22	VIGNE REGALI S.R.L.	Strevi	AL	Obiettivo 2	1.439.088	Tab. 2	642.911	263.309	2,00	Vitivinicolo
23	GIULIO COCCHI SPUMANTI SRL	Cocconato	AT	Obiettivo 2	1.800.750	Tab. 2	804.483	328.180	3,00	Vitivinicolo
24	CANTINE VOLPI S.R.L.	Tortona	AL	Obiettivo 2 – phasing out	1.038.240	Tab. 2	463.832	187.977	1,90	Vitivinicolo
25	CAPETTA I. VI.P. S.p.A.	Santo Stefano Belbo	AT	Obiettivo 2	4.303.740	Tab. 2	1.922.690	767.829	1,00	Vitivinicolo
26	TENUTE NEIRANO S.P.A.	Mombaruzzo	AT	Obiettivo 2	535.500	Tab. 2	239.234	96.079	2,50	Vitivinicolo
27	ROLANDO DANTE	Mango	CN	Obiettivo 2	1.900.000	Tab. 2	848.823	359.446	2,00	Vitivinicolo
28	RICAGNO STEFANO	Cassine	AL	Obiettivo 2 – phasing out	210.315	Tab. 2	93.958	39.016	0,00	Vitivinicolo
29	RICAGNO PAOLO	Ricaldone	AL	Obiettivo 2	248.850	Tab. 2	111.173	45.757	0,00	Vitivinicolo
30	FRATELLI MARTINI SECONDO LUIGI S.P.A.	Cossano Belbo	CN	Obiettivo 2	8.481.900	Tab. 2	3.789.278	1.523.655	15,50	Vitivinicolo
31	AZIENDA AGRICOLA VILLA LANATA S.S.	Cossano Belbo	CN	Obiettivo 2	493.500	Tab. 2	220.470	90.318	1,40	Vitivinicolo
32	LA TOLEDANA S.S. DI MARTINI GIANNI ENRICO, PIERO E C.	Gavi	AL	Obiettivo 2	420.000	Tab. 2	187.634	76.785	0,70	Vitivinicolo
33	CASCINA DORIA S.S.	San Cristoforo	AL	Obiettivo 2	189.000	Tab. 2	84.436	34.445	2,00	Vitivinicolo
34	CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI	Isola d'Asti	AT	Obiettivo 2	39.700.000	Tab. 5	17.735.924	7.165.258	3,00	Vitivinicolo
	TOTALI				**116.225.681**		**51.923.673**	**21.000.000**	**159,90**	

06A04827

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Legge n. 144/1999, articolo 1, comma 6: relazioni al Parlamento sull'evoluzione dei sistemi CUP (Codice Unico di Progetto) e MIP (Monitoraggio Investimenti Pubblici) luglio-dicembre 2004 e gennaio-giugno 2005. (Deliberazione n. 170/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e visti in particolare:

— i commi 1 e 5, che prevedono, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni, tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

— il comma 6, che prevede che questo Comitato invii un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003), che, al punto 1.7.3, prevede che la struttura di supporto CUP, prevista dalla stessa delibera nonché dalla delibera 29 settembre 2004, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), riferisca, con periodicità semestrale, al Servizio centrale segreteria CIPE, facendosi carico anche di eventuali proposte di aggiornamento e comunque di evoluzione dei sistemi CUP e MIP;

Viste le relazioni presentate dalla suddetta struttura al servizio su indicato, concernenti l'attività istituzionale svolta dalla stessa nei periodi luglio-dicembre 2004 e gennaio-giugno 2005;

Valutati positivamente i risultati raggiunti dal sistema CUP, in significativo e costante miglioramento;

Ritenuto che occorra dare ulteriore impulso alla diffusione ed all'implementazione di detto sistema, anche in collegamento con il SIOPE e con gli altri sistemi di monitoraggio;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

Sono approvate le relazioni presentate dalla struttura di supporto CUP al Servizio centrale segreteria CIPE, concernenti l'attività istituzionale svolta dalla stessa nei periodi luglio-dicembre 2004 e gennaio-giugno 2005, predisposte ai sensi della delibera CIPE n. 143/2002.

Le relazioni di cui sopra, sono trasmesse al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Roma, 2 dicembre 2005

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: MOLGORA

SISTEMA "CODICE UNICO DI PROGETTO", CUP (codice: G17H03000130001), E SISTEMA "MONITORAGGIO INVESTIMENTI PUBBLICI", MIP (codice: G17H03000130011)

RAPPORTO SEMESTRALE EX LEGE 144/99, ART. 1, COMMA 6: PRIMO SEMESTRE 2005

Indice

Roma, 25 luglio 2005

1. Attività svolte

1.a. Sistema CUP

Nel primo semestre 2005 il sistema CUP ha continuato la sua diffusione, superando, a fine giugno, i 155.000 progetti registrati: l'organizzazione di supporto, grazie anche al contributo di Sinit e Consip, ha continuato a fornire buoni risultati, anche a livello di miglioramento delle funzioni presenti sul sito dedicato.

Come già ricordato nelle precedenti relazioni, è proseguita, in coerenza con la raccomandazione formulata a suo tempo dalla Conferenza Unificata, l'attività di formazione / informazione sul territorio, con incontri e seminari, tenuti sia a Roma sia in altre città (vedi all. 1, "seminari ed incontri"), con la collaborazione, in particolare, delle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali e delle Camere di Commercio.

E' altresì continuata l'attività di adeguamento di alcune funzionalità del sistema, relative alle fasi sia di accreditamento dei soggetti sia di registrazione dei progetti d'investimento pubblico, in base all'esperienza maturata ed anche alle indicazioni e richieste emerse nei suddetti seminari (vedi all. 2, "modifiche del software").

E' stato messo a punto ed è in fase di collaudo il "sistema conoscitivo", destinato a svolgere due funzioni: rendere disponibili sul sito CUP dei report, derivati da interrogazioni all'anagrafe progetti, e segnalare alla struttura di supporto delle incongruenze nelle informazioni inserite nella banca dati.

E' continuata l'attività di manutenzione delle banche dati del sistema ("anagrafe dei soggetti" ed "anagrafe di progetti"), basata sull'analisi dei dati registrati, sulla verifica della loro validità (con strumenti sia automatici - collegati al "sistema conoscitivo" - sia manuali) e sul confronto con i relativi soggetti responsabili.

Si è tenuta il 27 aprile 2005 una riunione del Gruppo tecnico di coordinamento, previsto dalla delibera CIPE 143/2002.

Sono proseguiti gli incontri con altre istituzioni interessate/coinvolte nello sviluppo del sistema CUP, allo scopo di semplificare, per quanto possibile, l'azione amministrativa ed aggiornare, con criteri condivisi, i sistemi di classificazione utilizzati anche dalle suddette istituzioni.
In particolare, con

- Regione Lombardia,
- Cassa DD.PP.,
- Unioncamere e diverse Camere di commercio,
- Provincia autonoma di Bolzano,

si sono avuti incontri e si sono raggiunti risultati di collaborazione, come di seguito sintetizzato.

La Regione Lombardia ha avviato diverse azioni finalizzate alla realizzazione del Monitoraggio Investimenti Pubblici regionale, basato sul CUP e progettato tenendo presente il sistema SIOPE - alla sperimentazione del quale la Lombardia ha chiesto di partecipare (v. di seguito) -, e i principi basilari del progetto MIP. In quest'ottica gli Uffici regionali stanno procedendo ad un'accurata verifica dell'esistenza dei CUP, per tutti i progetti sia di competenza diretta della Regione, che di quelli inseriti negli Accordi di programma e/o beneficiari di contributi comunitari.

La Cassa DD.PP., in occasione della rivisitazione complessiva delle procedure di finanziamento, originata dal suo recente cambio di natura, ha diramato la circolare n. 1255 del 27/01/2005, in cui il CUP viene previsto come elemento istruttorio indispensabile per le richieste di nuovi mutui e per l'erogazione delle rate di quelli già in corso, se finanziati con fondi statali.
Inoltre, l'obbligatorietà del CUP sarà prevista anche per la documentazione istruttoria per gli aiuti basati sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito, presso la Cassa, ai sensi della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), art. 1, commi 354 e seguenti.

La Struttura di supporto CUP ha tenuto, anche nel semestre in esame, seminari informativi specifici per le Camere di commercio. Unioncamere, che ha supportato la Struttura di supporto in queste occasioni, ha provveduto alla diffusione presso le Camere di una circolare esplicativa sulle modalità di richiesta del CUP, per i progetti d'investimento tipici dell'attività delle stesse Camere.

Nel corso di questo semestre, i rappresentanti della Provincia di Bolzano, i cui progetti d'investimento non sono stati ancora registrati al sistema CUP, hanno tenuto incontri con la Struttura di supporto per l'individuazione e la successiva applicazione delle possibili modalità di richiesta massiva dei codici di loro competenza.

Sono proseguiti anche gli incontri con i responsabili di altre banche dati, fra cui gli accordi di programma quadro - APQ, il Monit - sistema di monitoraggio dei fondi strutturali, ed alcuni Osservatori regionali dei lavori pubblici, per impostare e comunque strutturare il dialogo fra questi vari sistemi ed il CUP.

Per quanto riguarda il Monit, si sono avviate le attività finalizzate alla cooperazione tra i due sistemi, con l'attivazione, all'interno di Monit, del campo per il codice CUP, al momento non obbligatorio (per evitare che la sua mancanza blocchi i dovuti adempimenti nei confronti della Commissione Europea). E' stata quindi decisa un'azione di sensibilizzazione presso le varie Regioni, a sostegno della compilazione del suddetto campo, ricordando, tra l'altro, che la delibera CIPE n. 20/2004 prevede una riserva premiale finalizzata al potenziamento ed al miglioramento del sistema di monitoraggio dei fondi strutturali. In merito a tale riserva, l'Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea - IGRUE - della Ragioneria generale dello Stato, ha indicato la compilazione del campo Cup come uno dei parametri che concorrono all'assegnazione della premialità suddetta. Sono stati programmati e tenuti, dai rappresentanti dell'IGRUE e dalla Struttura di supporto, i primi incontri con alcune Autorità di Gestione dei Programmi operativi, regionali e nazionali, per impostare la verifica della presenza nella banca dati Monit del codice per ogni progetto, e la coerenza tra le informazioni presenti nei due sistemi Monit e CUP.

Per quanto riguarda il rapporto fra SIOPE e CUP, va ricordato che l'art. 28 della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) prevede, come noto, che su tutti i mandati di pagamento siano presenti tre codici: il codice gestionale, il codice CUP (ovviamente obbligatorio solo per i mandati relativi ad investimenti pubblici) e la Codifica CPV. La legge finanziaria 2005 prevede che, nel corso di questo anno, sia iniziata una fase di sperimentazione dell'uso dei codici gestionali. Nel frattempo, sono stati intrapresi alcuni tentativi di cooperazione fra i sistemi SIOPE e CUP per affrontare dei problemi di interfacciamento.

1.b. Sistema MIP

Si è tenuta, come accennato, una riunione del Gruppo di coordinamento, previsto nella citata delibera CIPE 143/2002 - ampliato con l'inserimento di rappresentanti del Gabinetto del MEF, della Guardia di Finanza, della Ragioneria Centrale - per discutere sia l'evoluzione del sistema CUP sia le problematiche per la progettazione e lo sviluppo del sistema MIP.

In coerenza con quanto previsto nella delibera CIPE 25/2004, si propone che gli incarichi per la progettazione del sistema, e quindi le relative gare, siano strutturati per passi successivi, iniziando, già nel semestre ora in corso, con il "glossario", che consentirebbe, fra l'altro, di individuare i dati di interesse del MIP e le loro caratteristiche logiche ed informatiche.

2. Sistema CUP: risultati raggiunti

2.a. Dimensioni dell'anagrafe progetti

Nei prospetti allegati sono riportati alcuni dati sui progetti registrati al sistema e sulle loro caratteristiche, aggiornati alla data di fine giugno 2005.
In estrema sintesi si può affermare che:

- a fine giugno sono registrati al sistema, ed hanno ricevuto un codice, oltre 155.000 progetti d'investimento pubblico,
- detti progetti sono ripartiti essenzialmente fra lavori pubblici (52%) ed incentivi (46%).

In particolare, nell'allegato 3, "distribuzione dei CUP secondo la natura del progetto", è evidenziata l'evoluzione del numero totale dei progetti registrati nel sistema, che sono passati da circa 127.000 a fine 2004 agli attuali 155.000 (+ 23%). E' anche evidenziata l'evoluzione per natura di progetto (lavori pubblici, aiuti, altro).
Nell'allegato 4, "distribuzione dei CUP per settore", è riportato il numero dei progetti registrati per i vari settori d'intervento, i più rilevanti dei quali sono gli impianti e le attrezzature per le attività produttive e la ricerca (31%), le opere e le infrastrutture sociali (24%), le infrastrutture di trasporto (17%), la formazione e i sostegni per il mercato del lavoro (11%).
Nell'allegato 5, "distribuzione dei CUP per natura di progetto e per tipologia d'investimento", i progetti registrati sono ripartiti sia per natura sia per tipologia, in modo da evidenziare, ad esempio, quanti progetti di aiuto hanno interessato interventi di manutenzione straordinaria, e quanti lavori pubblici prevedono interventi di ristrutturazione.
Nell'allegato 6, "distribuzione dei CUP per area geografica e per natura", è evidenziato il numero di progetti registrati nelle varie regioni d'Italia: come si vede, le regioni ove sono stati registrati più progetti sono la Lombardia, il Veneto (regioni in cui prevalgono i lavori pubblici), e la Campania e la Puglia (ove prevalgono gli aiuti).
Nell'allegato 7, "fonti finanziarie: percentuale dei progetti che utilizzano le varie fonti", è evidenziato, nella colonna centrale, il numero di progetti che ricorrono alle varie fonti (ed il cui totale è ovviamente superiore al totale dei progetti registrati, perché ciascun progetto fa quasi sempre riferimento a più fonti di copertura).

2.b. Soggetti accreditati

Nel prospetto allegato (vedi all. 8: "soggetti ed utenti accreditati al 30 giugno 2005") sono riportati i dati di sintesi in merito ai soggetti che si sono

accreditati al sistema ed agli utenti abilitati a generare codici o ad interrogare la banca dati dei progetti registrati:
- i soggetti accreditati sono oltre 6.200,
- gli utenti abilitati sono oltre 8.800.

Nell'allegato è anche evidenziato il forte incremento delle registrazioni rispetto al dicembre 2004 (+ 60% per i soggetti e + 48% per gli utenti).

3. Spese sostenute e previste

Lo sviluppo del sistema CUP è stato realizzato ad oggi con spese coerenti con i budget a suo tempo definiti ed approvati.
Nei due anni 2003 e 2004 sono stati complessivamente spesi circa 1,03 meuro (esclusa IVA ed oneri di competenza), grazie anche al fatto di avere utilizzato essenzialmente hardware già disponibile presso questo Ministero.
Per il 2005 si prevede una spesa di circa 0,6 meuro.

Per lo sviluppo del progetto MIP, per il quale finora non sono stati consuntivati costi, si ritiene che siano necessario impegnare circa 5,08 meuro (stimando, in primissima approssimazione, che siano necessari circa 5,00 meuro per la progettazione del sistema, che dovrebbe essere posta a gara nei prossimi mesi).

4. Obiettivi e programma

Gli obiettivi dei sistemi CUP e MIP, come già ricordato nelle relazioni precedenti, sono riassumibili nel rendere disponibili dati credibili e tempestivi sull'evoluzione della complessiva spesa per lo sviluppo, a livello sia nazionale sia locale: in via subordinata, ma comunque rilevante, i due sistemi hanno anche gli obiettivi della semplificazione dell'attività amministrativa (in prospettiva le informazioni sull'evoluzione della spesa pubblica per lo sviluppo dovranno essere inserite nel sistema una sola volta: il sistema provvederà poi a farle circolare inviandole agli interessati), dell'introduzione nella Pubblica Amministrazione di tecnologie informatiche innovative, e del "ritorno" per gli utenti.
In effetti, a parte la sanzione prevista per il non utilizzo del CUP (prevista appunto, ma oggi non ancora operativa), l'attuale diffusione del sistema CUP è anche il risultato dei servizi che il suo utilizzo offre agli utenti: a tal fine, particolare attenzione si sta dedicando alla progettazione della reportistica del sistema CUP - come già ricordato a proposito del sistema conoscitivo -, e, ancora di più, del sistema MIP.

Per il prosieguo dell'attività di formazione / informazione, cui si è fatto già cenno, continuano i contatti con le Amministrazioni centrali e locali e le Camere di Commercio per concordare il calendario dei prossimi incontri e seminari.

Per quanto riguarda il rilevante obiettivo della semplificazione delle procedure, si sta lavorando con le altre amministrazioni: perché il CUP possa funzionare efficacemente è, infatti, indispensabile che sia utilizzato in tutte le banche dati relative alla spesa per lo sviluppo.

Allegato 1

Seminari CUP, primo semestre 2005

Provincia di Milano, 03/02/2005
Sede: Auditorium Tenso Struttura, Viale Restelli, 4, Milano;

Provincia di Torino, 24/02/2005
Sede: Centro Congressi Torino Incontra, Sala Sella, Via Nino Costa, 8, Torino;

Provincia di Bergamo, 08/03/2005
Sede: Camera di Commercio, Sala mosaico - Borsa Merci, Piazza Libertà, Bergamo;

Provincia di Roma, 09/03/2005
Sede: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sala del Parlamentino, Via XX Settembre, 97, Roma;

Provincia di Taranto, 06/05/2005
Sede: Provincia di Taranto, Salone di Rappresentanza, Via Anfiteatro, 4, Taranto;

Provincia di Lodi, 13/05/2005
Sede: Provincia di Lodi, Sala Chiostro, Via Fanfulla, 14, Lodi;

Camera di Commercio di Alessandria, 08/06/2005
Sede: Camera di Commercio, Sala Refettorio, Via Vochieri, 58, Alessandria;

Comune di Torino, 08/06/2005
Sede: Palazzo Comunale, Torino;

Provincia di Barletta, 17/06/2005
Sede: Comune di Barletta, Castello Svevo, Sala Rossa, Barletta.

Allegato 2

Modifiche del software

Sono di seguito elencate le modifiche apportate nel semestre all'applicativo del sistema CUP, e le più importanti fra quelle in elaborazione.

Web services: generazione, dettaglio e lista CUP
Sono stati realizzati i seguenti servizi di web services:
- generazione del codice CUP, per la richiesta di un codice CUP a partire da dati già disponibili nei sistemi informativi utenti;
- dettaglio CUP, per ricevere dal sistema CUP le informazioni che riguardano un determinato CUP, e importarle nei sistemi informativi utenti;
- lista CUP, per ricevere un elenco di CUP, selezionato mediante parametri prestabiliti, e scaricare i dati relativi ai codici della "lista" nei sistemi informativi utenti.

I suddetti servizi, tuttora all'avanguardia per la Pubblica Amministrazione, sono attualmente in fase di sperimentazione con alcune delle Amministrazioni interessate al loro utilizzo.

Campo di testo "altre informazioni"
E' stato strutturato il campo "altre informazioni" (in sostituzione del campo "descrizione breve"), per recepire l'indicazione dello strumento di programmazione cui fa riferimento il progetto d'investimento in questione (es. il patto territoriale o il contratto di programma in cui il progetto si inserisce).

Campo "unità organizzativa"
Il campo è stato ampliato per consentire di scrivere denominazioni più lunghe di quanto fosse concesso inizialmente.

Compilazione della "descrizione del progetto"
Tramite l'apertura di un pop-up, gli utenti sono guidati, secondo alcune semplici regole, nella compilazione della descrizione del progetto.

Modifica via batch del campo "le ragioni del collegamento via CUP Master"
E' possibile modificare in modalità massiva anche l'informazione "Le ragioni del collegamento via CUP Master".

Invio messaggio elettronico a tutti gli utenti
E' disponibile una funzione che permette di mandare una e-mail a tutti gli utenti del Sistema CUP, per comunicazioni varie da trasmettere in tempo reale.

Sistema di classificazione CPV
Considerati gli aggiornamenti fatti da EUROSTAT, si è provveduto alla sostituzione delle tabelle preesistenti con le nuove tavole di classificazione in vigore per la CPV 2003.

Sistema di classificazione ATECO (in corso)
Considerati gli aggiornamenti fatti da ISTAT, si sta provvedendo alla sostituzione delle tabelle preesistenti con le nuove tavole di classificazione in vigore per l'ATECO 2001.

Utilizzo del CUP cumulativo: semplificazioni (in corso)
Essendo l'utilizzo del CUP cumulativo previsto per interventi riguardanti un "unico e specifico settore economico beneficiario", ex delibera CIPE n. 24/2004, si è concessa la possibilità di inserire tale informazione solo a livello di "sezione" (campo mantenuto obbligatorio) senza necessariamente scendere ai livelli di dettaglio.

Deleghe per i soggetti "concentratori" (in corso)
L'attività dei soggetti concentratori è oggetto di un monitoraggio, per verificare il rispetto dei criteri previsti dalla normativa.

"Storicizzazione" dei soggetti: fusione, scissione, storico (in corso)
E una funzione che mantiene traccia di tutte le variazioni che subiscono, nel corso del tempo, i soggetti appartenenti all'anagrafica CUP, ad esempio, a fronte di situazioni in cui due o più soggetti si fondano per la costituzione di un unico ente.

Eliminazione del vincolo di identità sul soggetto/utente titolare nella funzione "Chiusura CUP" (in corso).
A seguito anche di richieste presentate dagli utenti, si è ritenuto opportuno permettere la "chiusura" di un CUP anche da un utente diverso da quello che ha richiesto il codice: il Sistema mantiene comunque traccia di entrambe le informazioni.

allegato 3

Distribuzione CUP secondo la natura del progetto

NATURA	giu-05		dic-04	
	val. ass.	%	val. ass.	%
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI	81.398	*52,3*	62.640	*49,5*
AIUTI	70.854	*45,6*	61.774	*48,8*
ALTRO	3.238	*2,1*	2.198	*1,7*
TOTALE	**155.490**	***100,0***	**126.612**	***100,0***
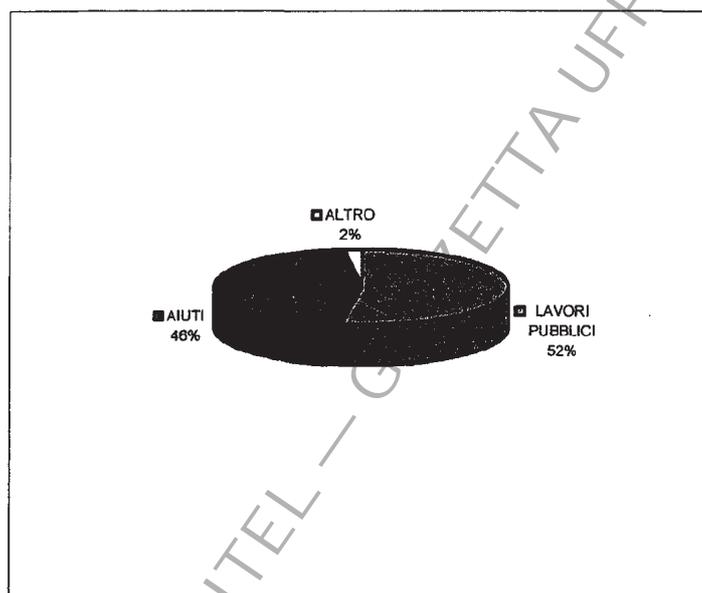
Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

allegato 4

Cup generati, distribuzione dei progetti per settore (v.a. e %)

Settore di intervento	giu-05		dic-04	
	val. ass.	%	val. ass.	%
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E RICERCA	48.332	*31,1*	44.857	*37,0*
OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	37.944	*24,4*	28.918	*23,9*
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	26.901	*17,3*	20.648	*17,0*
FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	17.216	*11,1*	8.217	*6,8*
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	13.329	*8,6*	10.055	*8,3*
SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA'	4.575	*2,9*	2.973	*2,5*
SERVIZI ALLE IMPRESE	3.921	*2,5*	3.245	*2,7*
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO	1.244	*0,8*	824	*0,7*
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1.051	*0,7*	763	*0,6*
INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE	977	*0,6*	722	*0,6*
Totale	***155.490***	***100,0***	***121.222***	***100,0***

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

allegato 5

Cup generati: distribuzione per tipologia d'investimento e per natura (valori assoluti)

	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI	AIUTI	ALTRO	*Totale*	*Totale dic-04*
NUOVA REALIZZAZIONE	30.613	23.458		***54.071***	***48.348***
AMPLIAMENTO	887	17.032		***17.919***	***16.421***
MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.094	315	108	***25.517***	***18.045***
RISTRUTTURAZIONE	7.785	1.981		***9.766***	***7.138***
ALTRO	17.019	28.068	3.130	***48.217***	***31.270***
TOTALE	***81.398***	***70.854***	***3.238***	***155.490***	***121.222***

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

allegato 6

Cup generati: distribuzione geografica per natura (valori assoluti)

REGIONI \ NATURA	LAVORI PUBBLICI	AIUTI	ALTRO	totale
ABRUZZO	2.011	1.754	53	**3.818**
BASILICATA	765	1.603	13	**2.381**
CALABRIA	1.373	5.832	41	**7.246**
CAMPANIA	5.528	14.097	138	**19.763**
EMILIA-ROMAGNA	8.877	1.281	454	**10.612**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.467	4.289	92	**7.848**
LAZIO	3.230	2.150	101	**5.481**
LIGURIA	3.280	1.721	181	**5.182**
LOMBARDIA	14.673	6.877	506	**22.056**
MARCHE	2.797	1.083	65	**3.945**
MOLISE	885	661	131	**1.677**
PIEMONTE	4.974	3.042	142	**8.158**
PROV. AUT. DI BOLZANO	7	17	2	**26**
PROV. AUT. DI TRENTO	16	12	1	**29**
PUGLIA	2.516	9.493	94	**12.103**
SARDEGNA	2.765	1.949	36	**4.750**
SICILIA	2.617	7.271	119	**10.007**
TOSCANA	6.429	2.949	321	**9.699**
TRENTINO-ALTO ADIGE	5			**5**
UMBRIA	2.414	1.663	137	**4.214**
VALLE D'AOSTA	639	55	58	**752**
VENETO	11.245	2.986	472	**14.703**
MULTIREGIONALE	884	9	77	**970**
ESTERO	1	60	4	**65**
TOTALE	***81.398***	***70.854***	***3.238***	***155.490***

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

allegato 7

Cup generati: ricorso alle varie fonti

Tipo Copertura finanziaria	val. ass.	%
STATALE	71.629	27,4
PRIVATA	65.222	25,0
COMUNITARIA	35.436	13,6
COMUNALE	29.363	11,2
ALTRA PUBBLICA	27.327	10,5
REGIONALE	24.118	9,2
PROVINCIALE	8.264	3,2

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

allegato 8

soggetti ed utenti accreditati al 30 giugno 2005

	giu-05	dic-04	delta %
soggetti accreditati	6.263	3.909	***60,2***
utenti accreditati	8.835	5.948	***48,5***

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

SISTEMA "CODICE UNICO DI PROGETTO", CUP (codice: G17H03000130001), E SISTEMA "MONITORAGGIO INVESTIMENTI PUBBLICI", MIP (codice: G17H03000130011)

RAPPORTO SEMESTRALE EX LEGE 144/99, ART. 1, COMMA 6: SECONDO SEMESTRE 2004

Indice

1. Attività svolte

1.a. Sistema CUP

Nel secondo semestre 2004 il sistema CUP ha continuato la sua diffusione, e l'organizzazione di supporto, grazie anche al contributo di Sinit e Consip, ha continuato a fornire buoni risultati a livello di operatività e di funzioni presenti sul sito dedicato.

In coerenza con la raccomandazione formulata a suo tempo dalla Conferenza Unificata, è continuata l'attività di formazione / informazione sul territorio, con incontri e seminari, tenuti sia a Roma sia in altre città (vedi all. 1, "seminari ed incontri"), con la collaborazione delle Amministrazioni regionali e locali e degli Uffici Provinciali del Dipartimento per le Politiche di sviluppo e di coesione di questo Ministero.

E' altresì continuata l'attività di adeguamento di alcune funzionalità del sistema, relative alle fasi sia di accreditamento dei soggetti sia di registrazione dei progetti d'investimento pubblico, in base all'esperienza maturata ed a seguito delle indicazioni e delle richieste emerse nelle suddette riunioni (vedi all. 2, "modifiche del software").
Il CIPE, in data 29 settembre 2004, ha inserito un nuovo strumento normativo, definito "CUP cumulativo, e confermato l'obbligo di utilizzare il codice CUP in tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa ai progetti" (vedi all. 3: "nota informativa della riunione CIPE del 29 settembre 2004").

E' continuata l'attività di manutenzione delle banche dati del sistema, basata sull'analisi dei dati registrati, sulla verifica della loro validità (con strumenti sia automatici sia manuali) e sul confronto con i relativi soggetti responsabili.

Sono proseguiti gli incontri con altre istituzioni interessate/coinvolte nello sviluppo del sistema CUP (fra queste la Banca d'Italia, l'ISTAT e l'Osservatorio Centrale dei lavori pubblici), allo scopo di semplificare, per quanto possibile, l'azione amministrativa ed aggiornare, con criteri condivisi, i sistemi di classificazione utilizzati anche dalle suddette istituzioni.
Si sono tenute altre riunioni della rete dei referenti, prevista dalla delibera CIPE 143/2002, per sensibilizzare le Amministrazioni centrali sullo sviluppo del sistema e sull'uso del CUP nella documentazione e nelle banche dati di competenza.
Sono stati avviati gli incontri con i responsabili di altre banche dati, come gli accordi di programma quadro, APQ, e l'Osservatorio della Sanità, per impostare il dialogo fra i vari sistemi ed il CUP.

1.b. Sistema MIP

Il documento progettuale, di cui alle precedenti relazioni semestrali, è stato approvato dal CIPE nella riunione del 29 settembre u.s., con la delibera n° 25/2004.

Si sono tenute alcune riunioni del Gruppo di coordinamento, previsto nella citata delibera CIPE 143/2002, per discutere sia l'evoluzione del sistema CUP sia le problematiche per la progettazione e lo sviluppo del sistema MIP.
Il Gruppo è stato ampliato con l'inserimento di rappresentanti del Gabinetto del MEF, della Guardia di Finanza, della Ragioneria Centrale.

2. Sistema CUP: risultati raggiunti

2.a. Dimensioni dell'anagrafe progetti

Nei prospetti allegati sono riportati alcuni dati sui progetti registrati al sistema e sulle loro caratteristiche, aggiornati alla data di fine dicembre 2004.
In estrema sintesi si può affermare che:

- a fine dicembre sono registrati al sistema, ed hanno ricevuto un codice, oltre 120.000 progetti d'investimento pubblico,
- detti progetti sono ripartiti essenzialmente fra lavori pubblici (51%) ed incentivi (47%).

In particolare, nell'allegato 4, "distribuzione dei CUP secondo la natura del progetto", è evidenziata l'evoluzione del numero totale dei progetti registrati nel sistema, che sono passati da circa 60.000 a fine 2003 agli attuali oltre 120.000. E' anche evidenziata l'evoluzione per natura di progetto (lavori pubblici, aiuti, altro).
Nell'allegato 5, "distribuzione dei CUP per settore", è riportato il numero dei progetti registrati per i principali settori d'intervento, che sono le opere e le infrastrutture sociali (37%), gli impianti e le attrezzature per le attività produttive e la ricerca (24%), le infrastrutture di trasporto (17%), le infrastrutture ambientali e le risorse idriche (8%), la formazione e i sostegni per il mercato del lavoro (7%). Anche al fine di dare un esempio delle elaborazioni possibili su questa banca dati, nell'allegato 5.a, "progetti registrati da Comuni: distribuzione dei CUP per settore", è riportato lo stesso prospetto comprendente però solo i progetti registrati da Comuni: come si vede, i Comuni hanno registrato oltre 34.000 progetti, e cioè il 28% del totale: particolarmente importante appaiono le % dei progetti registrati dai Comuni neisettore "infrastrutture di trasporto" (47% del totale), "infrastrutture ambientali" (42%), e "infrastrutture sociali" (38%).
Nell'allegato 6, "distribuzione dei CUP per natura di progetto e per tipologia d'investimento", i progetti registrati sono ripartiti sia per natura sia per tipologia, in

modo da evidenziare, ad esempio, quanti progetti di aiuto hanno interessato interventi di manutenzione straordinaria, e quanti lavori pubblici prevedevano interventi di ristrutturazione.
Nell'allegato 7, "distribuzione dei CUP per area geografica e per natura", è evidenziato il numero di progetti registrati nelle varie regioni d'Italia: come si vede, le regioni ove sono stati registrati più progetti sono la Lombardia, il Veneto (regioni in cui prevalgono i lavori pubblici) e la Campania (ove prevalgono gli aiuti).
Nell'allegato 8, "fonti finanziarie: percentuale dei progetti che utilizzano le varie fonti", è evidenziato, nella colonna centrale, il numero di progetti che ricorrono alle varie fonti (ed il cui totale è ovviamente superiore al totale dei progetti registrati, perché ciascun progetto fa quasi sempre riferimento a più fonti di copertura). Come già fatto al fine di mostrare alcune utilizzazioni della banca dati, nell'allegato 8.a, "fonti finanziarie, percentuale di aiuti e lavori pubblici che utilizzano le varie fonti", sono evidenziati gli aiuti ed i lavori pubblici in relazione alle varie fonti: si può osservare che, ad esempio, i 53.000 progetti che utilizzano la fonte privata sono costituiti in grande maggioranza da aiuti (circa 52.000), mentre le fonti provinciale e comunale sono molto rilevanti nei casi dei lavori pubblici.

2.b. Soggetti accreditati

Nel prospetto allegato (vedi all. 9: "informazioni sui soggetti e gli utenti accreditati al 31 dicembre 2004") sono riportati i dati di sintesi in merito ai soggetti che si sono accreditati al sistema ed agli utenti abilitati a generare codici o ad interrogare la banca dati dei progetti registrati.
In estrema sintesi si può dire che:
- i soggetti accreditati sono oltre 3.900,
- gli utenti abilitati sono oltre 5.900.

Va osservato che, dal prospetto allegato, non appare alcun soggetto accreditato per la Regione Trentino Alto Adige e per le due province autonome di Trento e Bolzano (e del resto, vedi all. 7, risultano registrati solo 66 progetti in questa area, inseriti peraltro da soggetti con sedi esterne alla Regione): si stanno cercando le iniziative più efficaci, a partire dall'organizzazione di seminari.

3. Spese sostenute e previste

Lo sviluppo del sistema CUP è stato realizzato ad oggi con spese decisamente contenute, e comprese nei budget a suo tempo definiti ed approvati.
Nei due anni 2003 e 2004 sono stati complessivamente spesi circa 1,03 meuro (esclusa IVA ed oneri di competenza), grazie anche al fatto di avere utilizzato essenzialmente hardware già disponibile presso questo Ministero.
Per il 2005 si prevede una spesa di circa 0,6 meuro.

Per lo sviluppo del progetto MIP, per il quale finora non sono stati consuntivati costi, si ritiene che siano necessario impegnare nel 2005 circa 5,08 meuro (stimando, in primissima approssimazione, che siano necessari circa 5,00 meuro per la progettazione del sistema, che sarà posta a gara nei prossimi mesi).

4. Obiettivi e programma

Gli obiettivi dei sistemi CUP e MIP, come già ricordato nelle relazioni precedenti, sono riassumibili nel rendere disponibili dati credibili e tempestivi sull'evoluzione della complessiva spesa per lo sviluppo, a livello sia nazionale sia locale: in via subordinata, ma comunque rilevante, i due sistemi hanno anche gli obiettivi della semplificazione dell'attività amministrativa (in prospettiva le informazioni sull'evoluzione della spesa pubblica per lo sviluppo dovranno essere inserite nel sistema una sola volta: il sistema provvederà poi a farle circolare inviandole agli interessati) e del "ritorno" per gli utenti.
In effetti, a parte la sanzione prevista per il non utilizzo del CUP (prevista appunto, ma oggi non ancora operativa), la diffusione dei due sistemi è funzione dei servizi che il loro utilizzo deve offrire agli utenti: a tal fine, particolare attenzione si sta dedicando alla progettazione della reportistica del sistema CUP e, ancora di più, del sistema MIP.

Per il prosieguo dell'attività di formazione / informazione, cui si è fatto già cenno, sono in corso contatti con le Amministrazioni centrali e locali per concordare il calendario dei prossimi incontri e seminari.

Per quanto riguarda il rilevante obiettivo della semplificazione delle procedure, si sta lavorando con il Ministero delle attività produttive, per quanto riguarda i progetti d'incentivazione, il Ministero della salute, per l'"Osservatorio della spesa sanitaria" (peraltro limitato a progetti finanziati, almeno in parte, con risorse nazionali), con l'Osservatorio Centrale dei Lavori Pubblici, per il coordinamento del sistema CUP con il sistema di detto Osservatorio, e con il sistema APQ, Accordi di Programma Quadro, di questo Ministero.
Il raggiungimento del suddetto obiettivo richiede ovviamente la collaborazione delle altre amministrazioni: perché il CUP possa funzionare efficacemente è, infatti, indispensabile che sia utilizzato in tutte le banche dati relative alla spesa per lo sviluppo.

Per il MIP si sta lavorando per potere indire la predetta gara entro la metà del corrente anno.

ALLEGATO 1

seminari ed incontri

ENTE	data seminario	data incontro	CITTA'	organizzatore
ANCI	6-lug		**Selargius**	ANCI
ANBI	13-lug		**Roma**	ANBI
Provincia di Ancona	20-lug		**Ancona**	MEF - DPS
MEF - DPS, sistema APQ		21-lug	**Roma**	primo incontro (*)
Regione Sicilia	23-lug		**Palermo**	Dipartimento Sanità
Regione Veneto		23-set	**Roma**	Nucleo regionale
Osservatorio Sanità		1-ott	**Roma**	MEF - DPS
Banca d'Italia		1-ott	**Roma**	MEF - DPS
Comune di Rossano	15-ott		**Rossano**	Comune
MEF, Guardia di Finanza		25-ott	**Roma**	MEF; Guardia di Finanza
Ministero Attività Produttive		3-nov	**Roma**	MEF - DPS (*)
Provincia di Sassari	26-nov		**Sassari**	MEF - DPS
Regione Lombardia		29-nov	**Milano**	osservatorio regionale lavori pubblici
Provincia di Mantova	17-dic		**Mantova**	Provincia di Mantova

(*): i successivi incontri non sono segnalati, così come il proseguire di incontri già avviati in altri semestri

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

ALLEGATO 2

SISTEMI "CODICE UNICO DI PROGETTO", CUP (codice: G17H03000130001), E "MONITORAGGIO INVESTIMENTI PUBBLICI", MIP (codice: G17H03000130011)

Interventi di miglioramento dell'applicazione

nome dell'intervento	entrata in esercizio
interventi di finanza di progetto	lug-04
controllo su progetti "duplicati" esteso al parametro "codifica locale" del progetto	set-04
ampliamento campo "codifica locale"	set-04
miglioramenti per attività di modifica batch (denominazione file di upload con userid)	set-04
controllo su validità del CUP Master indicato	ott-04
modifica classificazione soggetti (natura, tipologia, ecc.)	ott-04
introduzione del CUP cumulativo	ott-04
Web Service - generazione CUP	ott-04
*Web Service - lista CUP **	
*Web Service - dettaglio CUP **	
inserimento campo "le ragioni del collegamento via CUP Master"	ott-04
controllo indirizzi IP all'immissione di login specifici	nov-04
indicazione CPV resa facoltativa	dic-04
*sistema conoscitivo **	
*gestione deleghe / concentratori **	
*pop-up regola descrizione **	
*ampliamento campo "unità organizzativa" **	

** in collaudo, ancora non passato in esercizio*

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

ALLEGATO 3

A) NOTA INFORMATIVA

IMPLEMENTAZIONI DEL SISTEMA DEL CODICE UNICO DI PROGETTO DI INVESTIMENTO PUBBLICO (CUP)

Amministrazione proponente: M.ro economia e finanze

Riferimenti normativi:
leggi 144/1999 e 3/2003
delibere CIPE 143/2002 e 126/2003

Il codice CUP è obbligatorio dal 1° gennaio 2004 per tutti i progetti d'investimento pubblico, di qualsiasi importo.

Sulla base di richieste formulate dai soggetti responsabili, ed allo scopo di contribuire allo snellimento delle attività amministrative, si propone l'adozione del CUP "cumulativo", per insiemi di progetti di importo ridotto e facenti capo ad un unico atto amministrativo.
Quindi sarà possibile richiedere un unico codice, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- ciascun progetto d'investimento pubblico deve avere un costo non superiore a 50.000 €,
- deve esserci un unico apposito atto amministrativo all'origine di tutto il complesso di progetti, come un bando di aiuti, una delibera consiliare e simili,
- i progetti devono riguardare un unico e specifico settore economico beneficiario, il cui elenco è allegato alla delibera,
- l'importo totale del costo di tutti gli interventi, di cui all'atto amministrativo citato, non deve superare l'importo di 1.000.000 €.

Sempre in base alle richieste formulate dagli utenti in questi mesi di attività, è emersa la necessità di alcune interpretazioni del testo delle delibere citate, ed è quindi opportuno esplicitare che:
1. il codice CUP, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, deve essere già stato richiesto:

- per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;
- per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento;

2. il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.
Tutte le Amministrazioni e gli Istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare:
- le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;
- i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere;
- le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame di questo Comitato, ed i correlati documenti di monitoraggio.

ALLEGATO 4

Distribuzione dei CUP secondo la natura del progetto

NATURA	31/12/2004 v.a.	31/12/2004 %	30/06/2004 v.a.	30/06/2004 %	31/12/2003 v.a.	31/12/2003 %
LAVORI PUBBLICI	61.858	51,0	47.210	52,9	26.439	43,3
AIUTI	57.340	47,3	40.762	45,6	34.409	56,3
ALTRO	2.024	1,7	1.322	1,5	216	0,4
TOTALE:	**121.222**	**100,0**	**89.294**	**100,0**	**61.064**	**100,0**

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

ALLEGATO 5

Distribuzione dei CUP per settore

SETTORE D'INTERVENTO	31/12/2004 v.a.	31/12/2004 %	30/06/2004 v.a.	30/06/2004 %	31/12/2003 v.a.	31/12/2003 %
OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI	44.857	37,0	38.445	43,1	34.819	57,0
IMPIANTI ED ATTREZZ. PER ATTIV. PRODUTTIVE E RICERCA	28.918	23,9	22.042	24,7	12.602	20,6
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	20.648	17,0	16.159	18,1	9.356	15,3
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE	10.055	8,3	6.826	7,6	3.142	5,1
FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO	8.217	6,8	2.550	2,9	2	0,0
ALTRO	8.527	7,0	3.272	3,7	1.143	1,9
TOTALE:	**121.222**	**100,0**	**89.294**	**100,0**	**61.064**	**100,0**

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

ALLEGATO 6

Distribuzione dei CUP secondo la natura del progetto e la tipologia dell'investimento

NATURA / TIPOLOGIA	NUOVA REALIZZAZIONE	AMPLIAMENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RISTRUTTURAZIONE	ALTRO	TOTALE
LAVORI PUBBLICI	26.346	77	17.830	5.341	12.264	61.858
AIUTI	22.002	16.344	159	1.797	17.038	57.340
ALTRO			56		1.968	2.024
TOTALE	**48.348**	**16.421**	**18.045**	**7.138**	**31.270**	**121.222**

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

ALLEGATO 7

Distribuzione dei CUP secondo la natura del progetto e la tipologia dell'investimento

REGIONI \ NATURA	dic-04 LAVORI PUBBLICI	dic-04 AIUTI	dic-04 ALTRO	dic-04 TOTALE	giu-04 TOTALE
PIEMONTE	4.180	3.088	88	7.356	6.106
VALLE D'AOSTA	567	56	44	667	530
LOMBARDIA	10.842	5.424	325	16.591	11.428
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	5	24	1	30	13
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12	18	1	31	13
TRENTINO-ALTO ADIGE	5			5	3
VENETO	9.054	2.599	285	11.938	8.701
FRIULI-VENEZIA GIULIA	3.123	3.701	61	6.885	3.900
LIGURIA	2.829	1.393	128	4.350	3.364
EMILIA-ROMAGNA	7.344	1.174	316	8.834	6.172
TOSCANA	4.920	2.891	221	8.032	6.323
UMBRIA	2.067	1.697	93	3.857	2.912
MARCHE	2.247	1.357	11	3.615	2.675
LAZIO	2.138	1.490	71	3.699	2.717
ABRUZZO	1.214	1.372	31	2.617	2.114
MOLISE	678	499	114	1.291	919
CAMPANIA	2.808	10.106	31	12.945	10.057
PUGLIA	1.532	7.200	29	8.761	6.405
BASILICATA	552	1.289	7	1.848	1.466
CALABRIA	880	4.458	11	5.349	3.942
SICILIA	2.107	5.744	76	7.927	6.018
SARDEGNA	2.081	1.695	22	3.798	2.886
MULTIREGIONALI	673	7	46	726	625
STATI ESTERI		58	12	70	5
TOTALI	61.858	57.340	2.024	121.222	89.294

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

ALLEGATO 8

fonti finanziarie: percentuale dei progetti che utilizzano le varie fonti

Tipo copertura	numero progetti	totale progetti registrati	%
COMUNITARIA	33.588		27,7
STATALE	57.622		47,5
REGIONALE	16.103		13,3
PROVINCIALE	6.118		5,0
COMUNALE	19.488		16,1
ALTRA PUBBLICA	23.109		19,1
PRIVATA	53.043		43,8
tutte le fonti		121.222	*n.s.*

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

ALLEGATO 9

soggetti ed utenti accreditati

REGIONI \ NATURA	soggetti	utenti
PIEMONTE	263	333
VALLE D'AOSTA	45	63
LOMBARDIA	813	1.155
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO		
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
TRENTINO-ALTO ADIGE		
VENETO	639	952
FRIULI-VENEZIA GIULIA	180	273
LIGURIA	143	227
EMILIA-ROMAGNA	304	443
TOSCANA	236	411
UMBRIA	66	142
MARCHE	154	199
LAZIO	170	453
ABRUZZO	93	125
MOLISE	75	99
CAMPANIA	185	325
PUGLIA	91	69
BASILICATA	55	143
CALABRIA	75	90
SICILIA	108	175
SARDEGNA	214	271
TOTALI	3.909	5.948

Elaborazioni a cura della Struttura di Supporto CUP

06A04828

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 maggio 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia

del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 11478 del 28 aprile 2006 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento del settore dei servizi all'utenza della Circoscrizione di pubblicità immobiliare di Napoli 3, sede di via Diaz n. 11, nel giorno 22 aprile 2006 dell'ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi alla interruzione di energia elettrica nel palazzo di via Diaz n. 11 - Napoli;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 338 del 4 maggio 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del Settore dei servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale di Napoli, con sospensione dei servizi della Circoscrizione di pubblicità immobiliare di Napoli 3, sede di via Diaz n. 11, nel giorno 22 aprile 2006;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 maggio 2006.

Il direttore regionale: LIBUTTI

06A04728

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 2 maggio 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PROVVISORIO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, emanato con decreto ministeriale 18 novembre 2005, ed in particolare gli articoli 47, commi 1 e 2, 14, comma 2, lettera *e)* e 16, comma 1, lettera *b)*;

Vista la deliberazione del consiglio provvisorio n. 4 del 27 marzo 2006, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche agli articoli 12, 19 e 20 dello statuto, nonché la rinumerazione degli articoli successivi al 10:

art. 12 - comma 1: i punti 1), 2) e 3) vengono denominati rispettivamente *a)*, *b)* e *c)*, il punto 4) viene denominato *d)* ed è sostituito come segue: «cinque rappresentanti dei docenti di cui all'art. 7, comma 1;» viene inserito il seguente punto *e)*: «quattro rappresentanti delle scuole della rete designati uno per ciascuna scuola ad esclusione di quella istituita presso l'università che esprime il rettore di cui al punto *c)*. Qualora le scuole siano in numero superiore a cinque, i rappresentanti saranno eletti in base al regolamento di cui al successivo comma 2»; il punto 5) viene denominato *f)* ed è sostituito come segue: «un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato di cui all'art. 4, comma 1»; il punto 6) viene denominato *g)* dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma 2: «Le rappresentanze di cui ai precedenti punti *d)*, *e)* ed *f)* saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 45»; il comma 2 viene denominato comma 3;

art. 19 - comma 1: il punto *a)* viene sostituito come segue: «esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attività dell'istituto e in ordine alla programmazione didattica»; viene inserito il seguente punto *b)*: «approva il piano dei dottorati afferenti alle singole scuole»; il punto *b)* viene denominato *c)* viene inserito il seguente punto *d)*: «assume le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 4; i punti *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* vengono denominati rispettivamente *e)*, *f)*, *g)* e *h)*;

art. 20 - viene riformulato come segue:

1. L'Istituto adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di valutazione si estende altresì alla qualità intrinseca della didattica e dell'attività scientifica, agli indirizzi e alle metodologie didattiche, alla articolazione dei corsi e alle attività di ricerca, curando, in particolare, l'analisi della qualità dell'opera svolta, anche in relazione ai piani adottati e alle risorse disponibili.

3. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, composto da:

a) un membro con funzioni di presidente;

b) quattro membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;

c) quattro membri prescelti tra alte personalità del mondo della cultura internazionale.

4. Ferma l'unità dell'organo, il nucleo opera in due comitati che ne costituiscono articolazioni operative, la prima delle quali (comitato tecnico) cura, in particolare, l'analisi istruttoria per le valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e la seconda (comitato scientifico) quella relativa alle valutazioni di cui al comma 2.

5. Il nucleo delibera a maggioranza dei presinti, riuniti anche in teleconferenza, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto, purché, oltre al presidente, sia presente, per le valutazioni di cui al comma 1, almeno la metà dei componenti del comitato tecnico e, per le valutazioni di cui al comma 2, almeno la metà dei componenti del comitato scientifico.

6. Un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 45 del presente statuto detta le norme che si riferiscono al funzionamento dell'organo;

Vista la deliberazione del consiglio provvisorio n. 4-*bis* del 27 marzo 2006 relativa all'entrata in vigore delle modifiche allo statuto sin dal giorno successivo dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la nota del 28 marzo 2006, prot. n. 01/2006 di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca della deliberazione del consiglio provvisorio del 27 marzo 2006 di approvazione delle modifiche stesse;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota in data 10 marzo 2006, prot. n. 1359, non ha espresso alcun rilievo in merito alle succitate modifiche;

Visto l'art. 8, lettera *h)* dello statuto;

Decreta:

A) Sono approvate le modifiche di cui agli articoli 12, 19 e 20 dello statuto dell'Istituto italiano di scienze umane, riportate in narrativa. È altresì approvata la nuova numerazione degli articoli successivi al 10.

B) È emanato nel testo che segue lo statuto dell'Istituto italiano di scienze umane che riporta le modifiche anzidette:

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Carattere e finalità dell'Istituto italiano di scienze umane

1. L'Istituto italiano di scienze umane, di seguito denominato Istituto, è istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano, dotato di personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; ha sede a Firenze e svolge la propria attività anche nella sede di Napoli.

2. L'Istituto svolge la propria attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca integrazione e nel rispetto della varietà degli statuti epistemologici, promuove l'elaborazione critica e lo studio di più alto livello scientifico.

Art. 2.

Struttura a rete

1. L'Istituto svolge la propria attività didattica e scientifica mediante un sistema a rete, sia assumendo e realizzando iniziative autonome, sia promuovendo stabili collaborazioni con le università italiane e straniere, al fine di contribuire a valorizzarne le attività, di creare opportune sinergie e di favorire, attraverso forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.

2. A tal fine, la struttura dell'Istituto assume carattere reticolare. Ne sono articolazioni essenziali le seguenti scuole di dottorato di ricerca operanti presso le università di seguito elencate, aderenti al consorzio interuniversitario (ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'art. 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705), denominato Istituto italiano di scienze umane, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:

a) Università di Bologna - Scuola superiore di studi umanistici;

b) Università di Firenze - Istituto di studi umanistici;

c) Università «Federico II» di Napoli - Scuola superiore di alta formazione;

d) Università di Napoli «L'Orientale» - Scuola europea di studi avanzati;

e) Università «Suor Orsola Benincasa» di Napoli - Scuola europea di studi avanzati;

f) Università di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.

3. Le università assicurano il coordinamento delle attività delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di apposite convenzioni.

4. L'Istituto può stipulare convenzioni anche con altre università per il coordinamento di ulteriori scuole di dottorato, che entrano a far parte della rete, previa deliberazione del consiglio direttivo e del consiglio di garanzia, a maggioranza dei due terzi dei loro membri.

Art. 3.

Carattere nazionale e internazionale delle attività

1. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:

a) favorisce la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;

b) assicura la possibilità per gli studenti di fruire di periodi di apprendimento e studio presso università italiane e straniere;

c) si avvale, nei percorsi formativi, del contributo di studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;

d) sottopone le proprie attività a processi di valutazione costanti secondo i più accreditati standard internazionali, avvalendosi del contributo di esperti ed esponenti della cultura anche stranieri;

e) progetta percorsi formativi nel costante confronto con analoghe esperienze internazionali;

f) assicura la circolazione delle produzioni scientifiche di docenti e allievi anche all'estero;

g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.

Art. 4.

Attività formative e titoli

1. Per l'assolvimento delle proprie finalità, l'Istituto promuove l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.

2. I titoli conseguiti al termine dei corsi di cui al comma 1 sono rilasciati dall'Istituto anche congiuntamente con altre università, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. L'Istituto potrà anche in cooperazione con altre università, realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri distintivi e elevati livelli qualitativi.

Art. 5.

Ricerca

1. È parte integrante della attività dell'Istituto la ricerca, che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.

2. I risultati della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di proprietà intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.

TITOLO II

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Organi

Sono organi di governo dell'Istituto:

a) il direttore;

b) il consiglio direttivo;

c) il consiglio dei docenti;

d) il consiglio di garanzia;

e) il presidente del consiglio di garanzia;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Docenti

1. Il corpo docente dell'Istituto si compone dei professori universitari di prima fascia di cui all'art. 15, comma 2, lettera *b)*.

2. Cooperano all'attività didattica e scientifica nell'ambito delle attività dell'Istituto:

a) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

b) professori universitari che, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 2, in conformità con il proprio stato giuridico, svolgono una parte della loro attività con riferimento ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con le università nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;

c) docenti ed esperti delle singole discipline di riconosciuta competenza che sono chiamati a prestare la propria opera per specifiche attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8.

Il direttore

1. Il direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) conferisce i titoli rilasciati dall'Istituto, anche congiuntamente ad altre università;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei docenti;

d) stipula le convenzioni e i contratti attribuiti alla sua competenza secondo le disposizioni del presente statuto;

e) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo e del consiglio dei docenti, riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;

g) esercita le funzioni relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e del direttore amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;

h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;

i) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

j) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

k) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Istituto, attraverso gli strumenti più idonei;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio direttivo e dal consiglio dei docenti;

m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario;

n) cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali od estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività dell'Istituto e la relativa offerta formativa.

2. Il direttore, sentito il consiglio direttivo, può altresì delegare proprie funzioni a uno o più professori scelti tra i docenti di ruolo dell'Istituto.

È facoltà del direttore, sentito il consiglio direttivo, nominare comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto prestigio anche non appartenenti all'Istituto, per collaborazioni connesse all'attività scientifica dell'Istituto.

Art. 9.

Elezione del direttore

1. Il direttore è eletto dal consiglio dei docenti tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. L'elezione ha effetto dal gradimento espresso dal consiglio di garanzia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *f)*, entro quindici giorni dall'elezione.

4. In caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione da parte del consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione della notizia del voto sfavorevole da parte del consiglio di garanzia.

5. Il direttore è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto; dura in carica un quadriennio accademico e può essere rieletto.

6. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.

7. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono esercitate dal professore di prima fascia, membro del consiglio direttivo, più anziano nel ruolo.

Art. 10.

I vicedirettori

1. Il direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, nomina il vicedirettore vicario che lo coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Inoltre, al fine di coordinare le attività di ciascuna sede, può nominare, uno o più vicedirettori.

2. Ciascun vicedirettore:

a) coadiuva, per le materie delegategli, il direttore nell'esercizio delle sue funzioni con riferimento alle attività svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;

b) se non ne è membro, può essere invitato a riferire al consiglio direttivo circa le situazioni locali;

c) svolge le attività delegategli dal direttore, riferendo circa l'esecuzione delle direttive impartite;

d) promuove l'integrazione delle attività della sede presso la quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.

3. Il vicedirettore vicario e i vicedirettori durano in carica un biennio e possono essere riconfermati; cessano dalla carica con la nomina del nuovo direttore.

Art. 11.

Composizione del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il direttore dell'Istituto;

b) il vicedirettore vicario;

c) il rettore designato dal consiglio di garanzia ai sensi dell'art. 18;

d) cinque rappresentanti dei docenti di cui all'art. 7, comma 1;

e) quattro rappresentanti delle scuole della rete designati uno per ciascuna scuola ad esclusione di quella istituita presso l'università che esprime il rettore di cui al punto *c)*. Qualora le scuole siano in numero superiore a cinque, i rappresentanti saranno eletti in base al regolamento di cui al successivo comma 2;

f) un rappresentante degli allievi dei corsi di dottorato di cui all'art. 4, comma 1;

g) un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le rappresentanze di cui ai precedenti punti *d)*, *e)* ed *f)* saranno individuate in base ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 44.

3. A far parte del consiglio direttivo possono essere chiamati, fino a un massimo di tre, rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le attività dell'Istituto, un contributo la cui misura sia ritenuta congrua dal consiglio direttivo stesso.

Art. 12.

Attività del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del direttore e dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno, con le modalità stabilite da apposito regolamento elettorale.

3. I consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da altro componente prescelto con le stesse modalità, e restano in carica per il restante periodo residuo del mandato.

4. Tutti i consiglieri elettivi rimangono in carica fino all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.

5. Possono essere eletti nel consiglio direttivo i professori di ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per tale regime in caso di elezione.

6. Il consiglio è presieduto dal direttore dell'Istituto, che lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

7. Il consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera, salvo che sia diversamente disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.

8. Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo.

Art. 13.

Funzioni del consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.

2. Il consiglio, in particolare:

a) sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica dell'Istituto;

b) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto, sentito il consiglio dei docenti;

c) delibera sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo;

d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

e) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti;

f) approva la programmazione didattica e del fabbisogno del personale docente su proposta formulata dal direttore ed autorizza la copertura dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati dalle norme vigenti indicandone la modalità;

g) definisce, su proposta del direttore amministrativo, gli uffici e i servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la pianta organica del personale tecnico e amministrativo e di quello dirigenziale;

h) delibera sui contratti di propria competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;

i) delibera sul conferimento delle attività didattiche a docenti esterni e sulla determinazione del relativo compenso, ai sensi della vigente normativa;

j) attribuisce alle varie strutture didattiche e scientifiche le relative risorse finanziarie e di personale;

k) determina i compensi da attribuire ai componenti gli organi previsti dal presente statuto;

l) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dai regolamenti nonché dalle norme generali e speciali concernenti le università.

Art. 14.

Composizione del consiglio dei docenti

1. Il consiglio dei docenti è composto da tutti i docenti universitari che compongono il corpo docente ai sensi dell'art. 7, comma 1.

2. Su materie determinate dall'art. 15, la composizione del consiglio dei docenti è integrata da coloro che coordinano i corsi di dottorato, da coloro che dirigono le scuole di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 4, nonché dai docenti di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*.

Art. 15.

Funzioni del consiglio dei docenti

1. Il consiglio dei docenti:

a) elegge, a scrutinio segreto, il direttore dell'Istituto;

b) approva le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio direttivo.

2. Il consiglio dei docenti inoltre delibera in ordine alle seguenti materie:

a) istituzione, soppressione e revisione dell'organizzazione scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;

b) procedure di reclutamento e mobilità dei professori universitari e chiamate degli stessi, nonché ogni altro provvedimento ad essi relativo, previa autorizzazione del consiglio direttivo in ordine alla compatibilità finanziaria.

3. Il consiglio dei docenti esprime altresì il parere sui piani pluriennali di sviluppo, proposti dal direttore.

4. Le deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assunte con l'intervento dei due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei presenti, per i primi tre scrutini; a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.

5. Le delibere di cui al secondo comma, lettera *a)*, del presente articolo sono assunte in composizione allargata del Consiglio dei docenti, ai sensi dell'art. 14, comma 2.

Art. 16.

Composizione e finalità del consiglio di garanzia

1. Al fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con le università della rete di cui al precedente art. 2 è costituito il consiglio di garanzia, composto dai rettori delle università della rete stessa.

2. Partecipa al consiglio, con diritto di voto, il direttore dell'Istituto.

Art. 17.

Presidente del consiglio di garanzia

1. Il consiglio è presieduto di un professore universitario di prima fascia, anche fuori ruolo o in pensione, di riconosciuto prestigio scientifico, nazionale ed internazionale, che abbia contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e alla loro diffusione.

2. Il presidente è nominato, su proposta del direttore, sentito il consiglio direttivo, dal consiglio di garanzia. Dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato.

3. Il presidente convoca il consiglio di garanzia, e adotta, d'intesa con il direttore, i provvedimenti necessari per assicurare il raccordo delle attività dell'Istituto con le università convenzionate.

4. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal direttore dell'Istituto.

Art. 18.

Funzioni del consiglio di garanzia

1. Il consiglio di garanzia:

a) esprime pareri circa gli indirizzi generali e le attività dell'Istituto e in ordine alla programmazione didattica;

b) approva il piano dei dottorati afferenti alle singole scuole;

c) formula proposte per il potenziamento dell'attività dell'Istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni con le altre università;

d) assume le deliberazioni di cui all'art. 2, comma 4;

e) nomina il presidente ai sensi dell'art. 17;

f) esprime il gradimento sul direttore dell'Istituto, eletto ai sensi dell'art. 9;

g) nomina il presidente e i componenti del nucleo di valutazione;

h) designa il rappresentante delle università della rete in seno al consiglio direttivo.

Art. 19.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. L'Istituto adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di valutazione si estende altresì alla qualità intrinseca della didattica e dell'attività scientifica, agli indirizzi e alle metodologie didattiche, alla articolazione dei corsi e alle attività di ricerca, curando, in particolare, l'analisi della qualità dell'opera svolta, anche in relazione ai piani adottati e alle risorse disponibili.

3. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, composto da:

a) un membro con funzioni di presidente;

b) quattro membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico;

c) quattro membri prescelti tra alte personalità del mondo della cultura internazionale.

4. Ferma l'unità dell'organo, il nucleo opera in due comitati che ne costituiscono articolazioni operative, la prima delle quali (comitato tecnico) cura, in particolare, l'analisi istruttoria per le valutazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e la seconda (comitato scientifico) quella relativa alle valutazioni di cui al comma 2.

5. Il nucleo delibera a maggioranza dei presenti, riuniti anche in teleconferenza, ai sensi dell'art. 21 del presente statuto, purché, oltre al presidente, sia presente, per le valutazioni di cui al comma 1, almeno la metà dei componenti del comitato tecnico e, per le valutazioni di cui al comma 2, almeno la metà dei componenti del comitato scientifico.

6. Un apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 44 del presente statuto detta le norme che si riferiscono al funzionamento dell'organo.

Art. 20.

Disposizioni generali sulla funzionalità organi collegiali

1. Fatte salve disposizioni legislative o statutarie che dispongano diversamente, il funzionamento degli organi collegiali dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:

a) tutti i mandati elettivi decorrono dall'inizio dell'anno accademico dell'Istituto;

b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti

all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati;

c) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo; scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono;

d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo l'accettazione del competente organo; da tale data ai fini della validità delle adunanze trova applicazione quanto previsto alla lettera *c)*;

e) in caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vice se nominato; qualora anche quest'ultimo sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo;

f) l'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata nell'ordine del giorno; la richiesta di inserire uno o più punti all'ordine del giorno è accolta se approvata dai componenti del collegio presenti nella seduta;

g) le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;

i) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto;

j) le sedute, esclusi tuttavia i punti all'ordine del giorno riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.

2. Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.

Art. 21.

Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali

1. Tutte le riunioni di organi collegiali dell'Istituto possono avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo la scelta di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi utilizzati consentano una integrale discussione tra i membri del collegio stesso.

TITOLO III
ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 22.

Personale

1. L'Istituto, con delibera del consiglio direttivo, fissa gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale amministrativo e tecnico.

2. Per il perseguimento dei propri fini, l'Istituto si avvale inoltre di professori a contratto, italiani e stranieri secondo le disposizioni della vigente normativa in materia.

Art. 23.

Attività amministrativa e tecnica

1. I servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto.

2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa e per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionale, ai sensi delle vigenti disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.

Art. 24.

Strutture

1. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto può avvalersi sia di strutture proprie sia di quelle delle università della rete.

Art. 25.

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato dell'Istituto hanno durata di tre anni accademici.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, apposito regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della dissertazione.

Art. 26.

Corsi di specializzazione e post-dottorali

1. L'Istituto può istituire, nell'ambito delle altre attività di formazione post-dottorale, corsi post-dottorali con possibilità di assegnare borse di studio per tali attività, nonché master di secondo livello.

Art. 27.

Disposizioni comuni ai corsi

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per singoli organi, le attività didattiche vengono stabilite dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.

TITOLO IV
ALLIEVI

Art. 28.
Accesso ai corsi

1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso per titoli e per esami.

2. I titoli, corredati da un programma di ricerca, devono comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

3. I concorsi sono aperti ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.

4. Il direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione del consiglio direttivo, emana i bandi, che sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Le prove di concorso sono scritte e orali.

6. Il consiglio direttivo, sentito il parere dei consigli di corso, nell'approvare il bando di concorso, stabilisce i criteri da adottare nelle prove di concorso assicurandone la coerenza con i fini statutari dell'Istituto.

7. La domanda di partecipazione al concorso non può essere presentata per più di due volte per lo stesso livello di corso.

8. Studenti e laureati di università italiane e straniere possono frequentare, previa autorizzazione del consiglio di dottorato, i corsi dell'Istituto, pur non essendone allievi.

Art. 29.
Commissioni giudicatrici

1. Ferma restando la disciplina sulla organizzazione dei dottorati di ricerca, le commissioni giudicatrici sono nominate con provvedimento del direttore, previa delibera del consiglio direttivo.

2. Ciascuna commissione è composta, di norma, da un numero di membri non inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti tra professori di ruolo di prima fascia dell'Istituto o di altre università, anche straniere.

Art. 30.
Graduatorie

1. La commissione, al termine delle prove orali e in base al risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.

Art. 31.
Ammissione

1. Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

2. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti richiesti nel bando di concorso. In caso di rinuncia di uno o più dei candidati vincitori, se questa si verifica entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, il posto è attribuito in base alla graduatoria degli idonei.

Art. 32.
Allievi stranieri

1. Alle attività formative dell'Istituto possono essere ammessi anche studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

2. Possono essere ammessi all'Istituto anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria.

Art. 33.
Borse di studio e ospitalità

1. L'Istituto determina con proprio regolamento i criteri per l'assegnazione delle borse di studio e per la fruizione dell'ospitalità presso le residenze eventualmente disponibili o convenzionate.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34.
Amministrazione

1. L'amministrazione dell'Istituto è organizzata in uffici e servizi determinati ai sensi dell'art. 13. Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla pianta organica.

Art. 35.
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. In particolare, il direttore amministrativo:

a) cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;

b) è responsabile del buon andamento degli uffici e dei servizi dell'Istituto ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;

c) propone al consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione dell'Istituto e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo statuto, e dai regolamenti;

e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti.

3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore a un dirigente dell'Istituto o di altra università, nonché di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di provata esperienza e capacità. L'incarico, previo accordo con le parti interessate, può essere altresì temporaneamente conferito al direttore amministrativo di altra università.

4. Il trattamento economico del direttore amministrativo viene determinato dal consiglio direttivo.

5. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un dirigente nominato dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.

6. Il rapporto di lavoro di direttore amministrativo è di tipo subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 36.

Dirigenti

1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo, a dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 37.

Uffici dirigenziali

1. Gli uffici che comportano, oltre la direzione amministrativa, l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali, sono individuati dal consiglio direttivo su proposta del direttore amministrativo.

Art. 38.

Formazione e aggiornamento

1. L'Istituto promuove ed assicura il periodico aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 39.

Funzioni disciplinari

1. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate in conformità alle norme di stato giuridico del personale stesso.

TITOLO VI

PATRIMONIO E FINANZA

Art. 40.

Esercizio finanziario

1. L'attività amministrativa e contabile dell'Istituto è riferita all'anno solare.

2. Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.

3. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale di cui all'art. 42.

Art. 41.

Fonti di finanziamento - Patrimonio

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) contributi di enti pubblici e privati o di associazioni e fondazioni, nonché proventi derivanti da contratti e convenzioni;

c) altre forme di finanziamento, quali proventi derivanti da attività formative o editoriali, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio, atti di liberalità.

2. L'Istituto, per le sue attività istituzionali, si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

Art. 42.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal consiglio direttivo, a mag-

gioranza assoluta dei componenti, è emanato con decreto del direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Istituto è costituito, con decreto del direttore, su designazione del consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente e da due membri, esperti di comprovata qualificazione iscritti nel registro dei revisori contabili, scelti tra i dirigenti rispettivamente appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il collegio dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati per un sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44.

Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto stesso. Essi sono approvati dal consiglio direttivo sentito, per le materie attinenti alle attività formative, il consiglio dei docenti.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Istituto.

Art. 45.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale*, fatte salve diverse disposizioni deliberate dal consiglio direttivo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Il consiglio provvisorio

1. A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituito il consiglio provvisorio, presieduto dal direttore del consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e composto dai rettori delle Università di Firenze e di Napoli «Federico II», sedi dell'Istituto. Il consiglio provvisorio svolge tutte funzioni attribuite al consiglio direttivo dal presente statuto.

2. Il consiglio provvisorio svolge altresì le funzioni previste per il consiglio dei docenti dal presente statuto.

3. Il consiglio direttivo è costituito non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai due terzi di quella indicata dall'art. 11; non appena costituito il consiglio direttivo, viene costituito anche il consiglio dei docenti.

4. Nella prima determinazione dell'organico della docenza saranno prioritariamente attivate le procedure previste dall'art. 15, comma 2, lettera *b)*, relativamente alle discipline attualmente ricoperte da docenti che svolgono la propria attività a tempo pieno presso l'Istituto.

Art. 47.

Ultrattività dei regolamenti vigenti

1. Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti si applicano quelli delle scuole di cui all'art. 2, dove hanno sede amministrativa i dottorati.

2. Fino all'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

C) Le modifiche di cui al punto *A)* entreranno in vigore, ai sensi della delibera citata in narrativa, il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per conoscenza, ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Firenze, 2 maggio 2006

Il presidente del Consiglio provvisorio
SCHIAVONE

06A04715

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 maggio 2006, n. **20060055834.**

Accordo per l'internazionalizzazione del Sistema fieristico italiano, firmato il 20 luglio 2004 tra il Ministero delle attività produttive, la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome, l'Associazione esposizioni e fiere italiane, il Comitato fiere industria e il Comitato fiere terziario.

- **VISTE** le funzioni svolte dal Ministero delle Attività Produttive in materia di sostegno alla politica di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, di gestione della politica promozionale e del relativo coordinamento su base nazionale;

- **VISTA** la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n° 3, di modifica del Titolo V della Costituzione, che attribuisce la competenza esclusiva in materia fieristica alle Regioni e alle Province Autonome;

- **VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede la possibilità per Governo e Regioni di concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

- **PREMESSO** che l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI), il Comitato Fiere Industria (CFI) e il Comitato Fiere Terziario (CFT) si propongono quale strumento di aggregazione e di rappresentanza del sistema fieristico italiano che organizza e promuove le maggiori fiere internazionali che si svolgono in Italia;

- **VISTE** le "Linee di indirizzo per l'attività promozionale" emanate dal Ministro delle Attività Produttive;

- **CONSIDERATA** l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative promozionali in materia di internazionalizzazione, per rafforzare la strategia di Sistema-Paese mediante il concorso di soggetti pubblici e privati e l'apporto integrato di risorse;

- **VISTA** l'esigenza di favorire lo sviluppo di collaborazioni fra gli enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche in tema di promozione del settore sui mercati esteri;

- **CONSIDERATO** il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie

imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti svolto dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE);

VISTO l'Accordo di settore per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano (di seguito denominato "Accordo Fiere"), firmato il 20 luglio 2004, che individua la possibilità per i firmatari di dare contenuto concreto all'accordo sottoscrivendo con l'ICE intese operative per la realizzazione delle singole azioni concordate e l'attivazione delle relative risorse finanziarie,

SI EMANA

la seguente circolare, recante le modalità di presentazione di progetti congiunti, volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano, a valere sui **fondi 2006 del Piano Promozionale ICE** dedicati agli accordi e alle altre intese bilaterali, per un importo pari a **Euro 3.000.000,00**.

PROMOTORI

Le proposte progettuali dovranno essere promosse esclusivamente dai seguenti soggetti, anche in collaborazione tra loro:

- Regioni;
- AEFI, CFI e CFT;
- Enti fiera/società fieristiche/soggetti gestori di padiglioni fieristici ed enti/società organizzatrici di manifestazioni facenti capo all'AEFI, al CFI e al CFT.

PARTENARIATO

I progetti sviluppati nel quadro dell'Accordo Fiere rispondono ad una logica di partenariato tra i promotori e l'ICE – Istituto nazionale per il Commercio Estero.
L'intervento dell'ICE consiste nella realizzazione di attività promozionali e nella prestazione di servizi, e non prevede in alcun caso l'erogazione di risorse finanziarie.

Alla programmazione e realizzazione dei progetti possono partecipare anche altri soggetti in qualità di partner, pubblici e/o privati, interessati al sistema fieristico, ivi comprese le Camere di commercio italiane e le Camere di commercio italiane all'estero, quali erogatori di assistenza e servizi complementari all'attività dell'ICE.

Ai promotori spetta l'**iniziativa progettuale**, che dovrà già contenere una previsione di massima delle attività e delle relative spese per le quali si richiede l'intervento dell'ICE, nell'ambito delle tipologie di spesa individuate nella scheda "budget" allegata (All. n. 2).

OBIETTIVI E TIPOLOGIA DEI PROGETTI

I progetti, in linea con le finalità indicate all'art. 1 dell'Accordo Fiere, saranno indirizzati - in coerenza con le Linee di indirizzo ministeriali per l'attività promozionale e tenendo altresì conto degli interventi sviluppati nelle altre intese sottoscritte nel quadro degli Accordi di

programma Ministero/Regioni e degli Accordi di settore - al perseguimento dei seguenti **obiettivi**:

- promozione all'estero dei **servizi fieristici italiani**, anche mediante interventi che ne potenzino la valenza internazionale;
- accrescimento del grado di internazionalizzazione degli **organizzatori di eventi fieristici italiani** di livello internazionale, compresi gli enti ed i gestori dei quartieri fieristici;
- promozione all'estero degli **eventi fieristici italiani di livello internazionale** ed incremento del relativo grado di internazionalizzazione, sia in termini di espositori che di visitatori.

L'**eleggibilità dei progetti al co-finanziamento** è subordinata al concomitante rispetto dei seguenti criteri:

- coerenza con le Linee di indirizzo ministeriali per l'attività promozionale e con le finalità dell'Accordo;
- perseguimento degli obiettivi indicati nella presente circolare;
- corrispondenza ad una o più delle seguenti **tipologie**:

1. progetti di "**esportazione" degli eventi di eccellenza** del sistema fieristico nazionale, in linea con le strategie dei settori direttamente collegati, preferibilmente alla prima edizione;
2. progetti di **partnership con soggetti esteri** attivi nel settore fieristico, finalizzati al trasferimento di know-how fieristico ed alla promozione dei servizi fieristici italiani, nonché alla gestione e/o co-gestione di eventi esteri internazionali e/o quartieri fieristici esteri;
3. progetti di **promozione dei marchi** di eventi fieristici italiani di livello internazionale e/o dei servizi fieristici correlati, nell'ambito di manifestazioni fieristiche estere internazionali, anche mediante specifiche campagne pubblicitarie, stand informativi, conferenze stampa ecc.;
4. progetti di **promozione delle fiere** italiane di livello internazionale, da sviluppare congiuntamente alla valorizzazione dei territori regionali e del sistema produttivo nazionale, anche mediante azioni coordinate di attrazione degli operatori esteri alle fiere;
5. progetti di **formazione** per la creazione di figure manageriali estere specializzate nella gestione e nella promozione dei sistemi fieristici, finalizzati allo sviluppo di accordi di collaborazione con l'Italia.

Sono pertanto eleggibili anche i progetti che rispondano a più di una delle tipologie sopra indicate, purché chiaramente strutturati e sviluppati in una logica coerente con le finalità dell'Accordo.

Qualora i progetti approvati diano luogo ad investimenti durevoli, il Ministero favorirà la partecipazione della SIMEST S.p.A, della FINEST S.p.A. e della SACE S.p.A. ai progetti stessi.

DURATA E AVVIO DEI PROGETTI

I progetti potranno avere una durata massima di 18 mesi.
Come data ufficiale di avvio del progetto si considererà quella della stipula dell'Intesa fra promotore del progetto ed ICE, salvo diversa comunicazione.
Il progetto dovrà comunque essere operativamente avviato entro 90 giorni dalla stipula suddetta.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le proposte progettuali saranno presentate dal soggetto promotore, debitamente firmate dal legale rappresentante, esclusivamente in base al modello di scheda tecnica progetto allegato (All. n. 1) alla presente circolare. Alla scheda tecnica progetto dovranno essere inoltre acclusi:

- il budget di previsione dettagliato del progetto (All. n. 2);
- una dichiarazione attestante l'impegno di partecipazione degli eventuali soggetti partner ed il ruolo previsto (All. n. 3).

Le proposte dovranno essere inviate per posta raccomandata o per corriere **entro e non oltre il 30 giugno 2006, in originale** a:

Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Dipartimento Promozione dell'Internazionalizzazione - c.a. dr.ssa Fiorella CORAZZINI - Via Liszt, 21 – 00144 ROMA.

e, **in copia conforme**, a:

Ministero delle Attività Produttive – D.G. per la Promozione degli Scambi/Divisione I - Viale Boston, 25 - 00144 ROMA.

Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna.
Le domande spedite successivamente alla data indicata e/o in un formato diverso da quello prescritto (Allegati 1, 2 e 3) non saranno prese in considerazione.

Una copia conforme del progetto, completa di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa anche in formato elettronico ai seguenti indirizzi e-mail:

dip.promozione@ice.it per l' ICE;
promo1@mincomes.it per il Ministero.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI - GRADUATORIA FINALE

La valutazione dei progetti è affidata al "Gruppo tecnico", previsto all'art. 2 dell'Accordo Fiere, operante presso il Ministero e composto dai soggetti pubblici direttamente interessati e da esperti individuati dall'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, dal Comitato Fiere Industria e dal Comitato Fiere Terziario.

La valutazione è preceduta da una fase pre-istruttoria, affidata all'ICE, volta alla verifica dei requisiti formali delle domande e ad una prima valutazione dei progetti sulla base dei seguenti elementi:

- valutazione di efficacia del progetto in termini di settore/Paese e delle possibilità di inserimento delle PMI sui mercati esteri;
- congruità del budget rispetto agli interventi previsti ed alle relative tipologie di spesa;
- assenza di duplicazioni/sovrapposizioni con altre iniziative promozionali ICE, ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione di altri accordi e intese-bilaterali, già realizzate o in corso di realizzazione.

Sulla base degli esiti della pre-istruttoria, il Gruppo tecnico - mediante l'applicazione dei parametri di valutazione e delle priorità indicate nella tabella allegata (All. n. 4) - effettuerà la valutazione dei progetti presentati, e provvederà a redigere, **entro il 31 ottobre 2006, la graduatoria finale**.

Si considereranno **ammissibili al finanziamento** i progetti che conseguiranno un **punteggio pari o superiore a 60/100.**
Saranno **finanziati** i progetti considerati ammissibili al finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria e sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ciascun progetto selezionato per il co-finanziamento sarà quindi successivamente oggetto di un'Intesa Promotore/ICE, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

PRIORITÀ

Beneficeranno di un punteggio di priorità, secondo la tabella allegata (All. n. 4), i progetti:

a. di rilevanza regionale o interregionale, co-finanziati dalle Regioni interessate;

b. presentati congiuntamente da due o più enti/organizzatori fieristici, non appartenenti allo stesso gruppo, anche di Regioni diverse;

c. che si propongono di promuovere congiuntamente più settori produttivi affini tra loro (per affini si intendono settori che costituiscono una filiera produttiva e/o di servizi);

d. ad alto contenuto innovativo (innovazione di prodotto e/o di processo).

Per "innovazione di prodotto" si intende il "cosa" fare, quindi l'introduzione di elementi di innovazione nel "prodotto fiera", ovvero la creazione di un prodotto fiera totalmente innovativo.

Per "innovazione di processo" si intende invece il "come" fare, e quindi l'innovazione di tutta una serie di elementi/fasi che caratterizzano le modalità (il processo) di sviluppo del "prodotto fiera", e che direttamente o indirettamente possono anche riflettersi nella determinazione di un prodotto innovativo.
L'attenzione si dovrà quindi focalizzare sulle "leve" attivate per fare "meglio" le fiere e i servizi fieristici in un'ottica di internazionalizzazione.

RISORSE FINANZIARIE

L'ammontare dello **stanziamento MAP/ICE** stabilito per l'anno **2006** - pari a **Euro 3.000.000,00** e gravante sui fondi 2006 del Piano Promozionale ICE dedicati agli accordi e alle altre intese bilaterali - verrà ripartito, in linea di principio, sulla base delle **tipologie di progetti indicate a pag. 3 della presente circolare**, secondo le seguenti quote percentuali:

- 50% per i progetti di cui ai punti 1 e 2;
- 50% per i progetti di cui ai punti 3, 4 e 5 .

In caso di insufficiente numero di proposte progettuali presentate ed approvate nell'ambito delle tipologie suddette, rispetto allo stanziamento previsto, si favorirà, ove possibile, l'intero utilizzo delle risorse, a beneficio di progetti giudicati comunque meritevoli.

La copertura finanziaria dei progetti sarà suddivisa in modo tendenzialmente paritetico tra ICE e soggetto promotore/eventuali soggetti partner.

L'**ICE** assicurerà pertanto la copertura finanziaria **fino al 50%** del valore complessivo di ciascun progetto, **entro il tetto di € 250.000,00**, e comunque per un importo non superiore all'intervento dei promotori, nel quale potrà essere calcolato anche l'eventuale apporto di altri partner pubblici e/o privati.

In base a quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo Fiere, l'importo derivante dalla somma del finanziamento pubblico ICE e di quello della Regione, ove presente, non potrà superare il 50% del valore totale del progetto, fatto comunque salvo il limite di € 250.000,00 riferito alla compartecipazione dell'ICE.

In caso di intervento finanziario di altro soggetto pubblico ulteriore rispetto all'ICE e alla Regione, la quota complessiva di finanziamento pubblico non potrà superare il 70% del valore totale del progetto.

BUDGET DEI PROGETTI

Il promotore dovrà presentare, insieme alla scheda tecnica di progetto, un **budget di previsione** dettagliato del progetto, secondo il prospetto allegato (All. n. 2), indicando per ciascuna attività/tipologia di intervento le spese finanziarie e quelle in natura, nonché il soggetto cui compete tale spesa.

La componente finanziaria di spettanza dei promotori e degli eventuali partner potrà comprendere anche l'apporto, sia finanziario che in natura, proveniente da soggetti imprenditoriali privati italiani o stranieri, quali sponsor delle iniziative.

Sono considerate "**spese in natura**" quelle relative all'impiego delle risorse umane e strumentali facenti parte della struttura dei soggetti partecipanti e computate pro-quota al progetto. Tali spese, che saranno valutate in sede di Gruppo tecnico in termini di congruità rispetto agli obiettivi ed al budget complessivo del progetto, sono comunque accoglibili entro il limite massimo del 10% del totale dei costi a carico dei promotori e degli eventuali partner.

Sono, invece, considerate "**spese finanziarie**", quelle sostenute per l'acquisizione all'esterno di beni e servizi, esclusivamente destinati al progetto.

Potrà essere prevista una quota di "**spese generali**" (telefono, fax, cancelleria) pari ad un massimo del 3% dell'importo complessivo del progetto, da ripartire al 50% tra ICE e promotore/eventuali partner del progetto, e da rendicontare forfetariamente.

Il **budget definitivo dei progetti approvati e ammessi al finanziamento** sarà quindi concordato in sede di successiva Intesa tra promotore/eventuali partner ed ICE, fermo restando il limite massimo di spesa approvato in fase di valutazione del progetto.

Ripartizione voci di spesa

Come per il 2005, la ripartizione delle attività e delle voci di spesa fra ICE e promotore/partner terrà conto delle specifiche conoscenze e competenze di ciascuno. Verranno, dunque, enfatizzati gli apporti che ciascuna parte del progetto è in grado di fornire in termini di reale valore aggiunto, attribuendo ad ognuno i compiti di propria consolidata esperienza, al fine di garantire il successo del progetto stesso.

In linea di principio, le voci di spesa finanziabili dall'ICE sono quelle che si sostanziano nella realizzazione di attività promozionali e nella prestazione di servizi, quali:

- comunicazione, promozione e pubblicità;
- traduzione e interpretariato;
- viaggi e ospitalità (solo per soggetti provenienti dall'estero e per personale ICE incaricato del progetto);
- affitto sale;
- compenso relatori/docenti;
- attrezzature, materiali vari;
- spese generali (fino all'1,5%).

Saranno invece a carico del promotore/partner voci di spesa quali:
- acquisizione dell'area e realizzazione dell'allestimento (da calcolarsi al netto delle contribuzioni aziendali);

- compenso consulenti e personale interno promotore/partner;
- viaggi e ospitalità personale interno promotore/partner;
- spese generali (fino all'1,5%).

GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Per la gestione dei progetti l'Istituto Commercio Estero utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative ed opererà sulla base di quanto previsto dal proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle disposizioni di cui alla successiva Intesa che l'Istituto firmerà con i soggetti promotori delle singole iniziative. L'ICE potrà avvalersi, ove necessario e, solo se strumentali al progetto, di organismi specializzati.

L'ICE provvederà ad inviare al Ministero la delibera di approvazione dell'Intesa stipulata con il promotore/i di ciascun progetto, nonché a comunicare allo stesso la data di avvio dei singoli progetti.

L'attuazione dei singoli progetti dovrà avvenire entro i limiti finanziari definiti nell'Intesa.
La gestione delle risorse finanziarie allocate per i progetti potrà dare luogo ad oscillazioni e relative compensazioni nel limite del 20% delle singole voci di spesa, che i soggetti attuatori potranno decidere disgiuntamente, con riferimento alle proprie risorse.
Eventuali compensazioni oltre il limite del 20% dei costi di ciascuna voce di spesa saranno concordate fra l'ICE e il promotore/partner e successivamente comunicate al Gruppo tecnico.

Semestralmente ed alla fine delle attività di progetto, ciascun promotore, d'intesa con l'ICE, invierà al Gruppo tecnico presso il Ministero (DG Promozione Scambi – Viale Boston, 25 – 00144 ROMA), in formato cartaceo ed elettronico (promo1@mincomes.it), una **relazione intermedia/finale** che evidenzi i risultati parziali/finali conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente fissati.
Il Gruppo tecnico si riunirà almeno una volta ogni sei mesi per esaminare lo stato di attuazione delle iniziative.

Il Ministero potrà effettuare verifiche sulle attività realizzate/in corso di realizzazione.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i promotori sono tenuti a presentare all'ICE la relativa documentazione di spesa (mediante distinta di tutte le fatture, organizzata per tipologia di attività realizzata, ed indicazione dei termini di pagamento e relativa quietanza; per le spese in natura dovrà essere presentata auto-certificazione analitica).
Le attività contabili devono essere chiuse entro 6 mesi dalla conclusione del progetto.

Il Ministero potrà effettuare verifiche a campione sulla rendicontazione presentata.

Roma, 5 maggio 2006

Il vice Ministro: URSO

Allegato n. 1

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MAP-Regioni-AEFI-CFI-CFT
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

SCHEDA TECNICA PROGETTO

IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO	
TITOLO DEL PROGETTO	
PAESI DESTINATARI DELL'INTERVENTO	
PROMOTORE (*indicare ragione sociale)*	
con sede in (indirizzo completo)	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
PARTNER ITALIANI (*indicare ragione sociale e specificare se pubblici o privati*)	
REGIONE/I COINVOLTA/E	
PARTNER ESTERI (*indicare ragione sociale e specificare se pubblici o privati*)	
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO SECONDO LE **TIPOLOGIE** (1-5) INDICATE A PAGINA 3 DELLA CIRCOLARE	
SINTESI DEL PROGETTO	
EVENTUALI **PRIORITA'** (a-d) TRA QUELLE INDICATE NELLA CIRCOLARE	
DURATA DEL PROGETTO (max. 18 mesi)	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO (€)	

PUNTO DI CONTATTO PER IL PROGETTO	
NOME E COGNOME	
ENTE	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	

I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze del progetto "..........", ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato n. 1

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MAP-Regioni-AEFI-CFI-CFT
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

SCHEDA TECNICA PROGETTO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO ***(max. 3 cartelle) –***	***cartella 1***
(specificare obiettivi, azioni e relativa correlazione, durata azioni)	

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo X^n

Azione 1 (durata: ....)

Azione 2 (durata: ....)

Azione X^n (durata: ....)

Allegato n. 1

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MAP-Regioni-AEFI-CFI-CFT
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

SCHEDA TECNICA PROGETTO

RISULTATI ATTESI ***(max. 1 cartella)***
(fornire descrizione ed indicatori di risultato quantitativi e qualitativi)

DESCRIZIONE RISULTATI

risultato 1

risultato 2

risultato X^n

INDICATORI QUANTITATIVI

indicatore quantitativo 1

indicatore quantitativo 2

indicatore quantitativo X^n

INDICATORI QUALITATIVI

indicatore qualitativo 1

indicatore qualitativo 2

indicatore qualitativo X^n

Allegato n. 2

SCHEDA BUDGET

	Tipologie spese	Ripartizione Spese - imputazione costi per ente partecipante -											
		unità	costo per unità	Promotore		partner 1		partner 2		REGIONE/ altro Ente pubblico		ICE*	Totale
				In natura	Finanziarie	In natura	Finanziarie	In natura	Finanziarie	In natura	Finanziarie	Finanziarie	
1	personale dipendente												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	esperti esterni (consulenti, docenti)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Viaggi (specificare se effettuati da operatori italiani o esteri, e se in Italia o all'estero; indicare in questa voce anche i viaggi effettuati dal personale incaricato del progetto)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ospitalità operatori, giornalisti, personale incaricato del progetto, altro: specificare (vitto, alloggio, spostamenti)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pubblicità (specificare tipologia)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**per le tipologie di spesa finanziabili dall'ICE cfr. circolare 2006, paragrafo "RISORSE FINANZIARIE"*

Allegato n. 2

SCHEDA BUDGET

	Tipologie spese	Ripartizione Spese - imputazione costi per ente partecipante -											
		unità	costo per unità	Promotore		partner 1		partner 2		REGIONE/ altro Ente pubblico		ICE*	Totale
				In natura	Finanziarie	In natura	Finanziarie	In natura	Finanziarie	In natura	Finanziarie	Finanziarie	
6	Traduzioni/interpretariato (specificare)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Affitto (locali, aule, aree espositive, ecc.: specificare)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Attrezzature (specificare se noleggio o acquisto, e relativa tipologia)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	materiali vari (specificare)												
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	altro (specificare)												0,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	spese generali (3% del valore complessivo del progetto al netto delle spese generali, ripartito al 50% tra ICE e promotore/partner)												0,00
	Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*per le tipologie di spesa finanziabili dall'ICE cfr. circolare 2006, paragrafo "RISORSE FINANZIARIE"

Allegato 2

SCHEDA BUDGET
RIEPILOGO COSTI

Riepilogo generale delle spese			
	Risorse in natura	Risorse Finanziarie	Totale
ICE			€ 0
REGIONE/altro Ente pubblico			€ 0
promotore			€ 0
Partner 1			€ 0
Partner 2			€ 0
Totale	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**

Allegato n. 3

PROMOTORE (riportare ragione sociale come indicata in All. 1_scheda tecnica progetto)

Dichiarazione di intenti
a favore di una collaborazione attiva nell'ambito del Progetto "……."
(riportare titolo progetto come da All. 1_scheda tecnica progetto)

Dati PARTNER 1

Impresa/ente (ragione sociale)	Settore	
con sede in (indirizzo completo)	Tel.:	Fax:
E-Mail:	Eventuale indirizzo sito Internet:	
RUOLO PREVISTO NEL PROGETTO		

Dati PARTNER 2

Impresa/ente (ragione sociale)	Settore	
con sede in (indirizzo completo)	Tel.:	Fax:
E-Mail:	Eventuale indirizzo sito Internet:	
RUOLO PREVISTO NEL PROGETTO		

NB: si prega di fotocopiare questa pagina in caso di numero superiore di partner

Dichiarazione

Le imprese/enti sopra citate/i si propongono di realizzare il progetto "…….." (riportare titolo progetto come da All. 1_scheda tecnica progetto), del quale dichiarano di aver preso buona visione e di condividere obiettivi, contenuti e piano finanziario proposto.
Dichiarano inoltre di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche oltre a quelle dichiarate nel progetto né di chiederne altre per quanto concerne i finanziamenti del progetto.

Firma del promotore del progetto ………………………………………………………………………

Firma del partner 1 del progetto ………………………………………………………………………

Firma del partner 2 del progetto ………………………………………………………………………

Luogo e data . ……………………………………………………………………………………………

I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze del progetto "……….", ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato n. 4

ACCORDO 20 LUGLIO 2004 MAP-Regioni-AEFI-CFI-CFT PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PRIORITÀ

Parametri di valutazione	Punteggio massimo
a. Efficacia prevista dell'intervento progettuale sulla internazionalizzazione del sistema fieristico italiano e delle PMI – totale	**30**
a.1 Accordi di partenariato o altre forme di collaborazione/formazione con soggetti omologhi, associazioni, società, istituzioni estere	15
a.2 Crescita immagine evento e affluenza di visitatori e operatori specializzati	7
a.3 Efficacia del progetto in termini di settore/Paese e delle possibilità di inserimento delle PMI sui mercati esteri	8
b. Conformità agli obiettivi dell'Accordo e della circolare	**15**
c. Rispondenza alle Linee di indirizzo MAP circa Paesi e settori prioritari	**5**
d. Coerenza tra obiettivi dichiarati e azioni previste	**10**
e. Complementarietà dell'intervento proposto con altre iniziative, progetti già realizzati o in corso nell'ambito del PP ICE 2006	**2**
f. Congruità del budget - totale	**15**
f.1 Spese in natura inferiori al 10% del totale del budget del promotore/partner	2
f.2 Qualità della tipologia della spesa prevista (ad es. le spese per pubblicità, organizzazione seminari, corsi di formazione sono considerate più qualificanti delle spese per viaggi o soggiorni di operatori)	5
f.3 Necessità e congruità della spesa rispetto agli obiettivi: quanto le voci di spesa indicate sono effettivamente necessarie per la realizzazione del progetto	5
f.4 Indicazione analitica (costi unitari, numero di unità etc.) dei costi	3
g. manifestazioni fieristiche con dati certificati ai sensi della determinazione dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 16/12/2004	**3**
Punteggio massimo in base ai parametri di valutazione	***80***

Priorità	Punteggio massimo
a. Progetti di rilevanza regionale o interregionale, co-finanziati dalle Regioni interessate	6
b. Progetti presentati da due o più enti/organizzatori fieristici, non appartenenti allo stesso gruppo, anche di Regioni diverse	6
c. Progetti che promuovono due o più settori affini	3
d. Progetti ad alto contenuto innovativo	5
Punteggio massimo in base a priorità	***20***

Punteggio Totale (parametri di valutazione + priorità)	***100***

06A04829

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 12 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2914
Yen	141,56
Lira cipriota	0,5751
Corona ceca	28,263
Corona danese	7,4554
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68080
Fiorino ungherese	265,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8768
Corona svedese	9,3700
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	37,573
Franco svizzero	1,5496
Corona islandese	91,23
Corona norvegese	7,7645
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2680
Nuovo leu romeno	3,4844
Rublo russo	34,7650
Nuova lira turca	1,8130
Dollaro australiano	1,6609
Dollaro canadese	1,4214
Yuan cinese	10,3418
Dollaro di Hong Kong	10,0130
Rupia indonesiana	11280,38
Won sudcoreano	1204,36
Ringgit malese	4,6239
Dollaro neozelandese	2,0525
Peso filippino	66,740
Dollaro di Singapore	2,0183
Baht tailandese	48,861
Rand sudafricano	7,9796

Cambi del giorno 15 maggio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2826
Yen	141,32
Lira cipriota	0,5751
Corona ceca	28,420
Corona danese	7,4543
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68120
Fiorino ungherese	267,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9348
Corona svedese	9,3865
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,750
Franco svizzero	1,5509
Corona islandese	91,41
Corona norvegese	7,7885
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2665
Nuovo leu romeno	3,5436
Rublo russo	34,6380
Nuova lira turca	1,8857
Dollaro australiano	1,6791
Dollaro canadese	1,4305
Yuan cinese	10,2585
Dollaro di Hong Kong	9,9441
Rupia indonesiana	11710,14
Won sudcoreano	1210,13
Ringgit malese	4,6308
Dollaro neozelandese	2,0618
Peso filippino	67,003
Dollaro di Singapore	2,0285
Baht tailandese	49,036
Rand sudafricano	8,2308

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A04868-06A04869

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimune 302 ND+IB+EDS».

Estratto provvedimento n. 78 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIMUNE 302 ND+IB+EDS - A.I.C. n. 103713.

Titolare: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 7a - aggiunta officina confezionamento secondario.

Si autorizza, limitatamente alle vendite destinate al mercato italiano, l'effettuazione delle operazioni di confezionamento secondario del vaccino anche presso l'officina Merial sita in Noventa Padovana (Padova).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A04743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimune 303 ND+IB+ART».

Estratto provvedimento n. 81 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIMUNE 303 ND+IB+ART - A.I.C. n. 103715.

Titolare: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0228/001

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8b - aggiunta officina rilascio lotti.

Si autorizza, limitatamente alle vendite destinate al mercato italiano, l'effettuazione delle operazioni di rilascio dei lotti (escluso il controllo) anche presso l'officina Merial sita in Noventa Padovana (Padova).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04738

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rhiniffa T»

Estratto provvedimento n. 82 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RHINIFFA T nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100119015;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100119027.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti da: Merial, 4, Chemin du Calquet - 31057 Toulouse (Francia) a: Merial Laboratoire Porte des Alpes - 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04737

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ruvax»

Estratto provvedimento n. 83 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RUVAX nelle confezioni:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 101599013;

flacone da 50 ml (25 dosi) - A.I.C. n. 101599025.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo Il della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti da: Merial, 4, Chemin du Calquet - 31057 Toulouse (Francia) a: Merial Laboratoire Porte des Alpes - 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trivacton 6»

Estratto provvedimento n. 84 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica TRIVACTON 6 nelle confezioni:

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 100273010;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100273046.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti da: Merial, 4, Chemin du Calquet - 31057 Toulouse (Francia) a: Merial Laboratoire Porte des Alpes - 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04735

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Parvoruvax»

Estratto provvedimento n. 85 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PARVORUVAX nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100043013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100043025.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti da: Merial, 4, Chemin du Calquet - 31057 Toulouse (Francia) a: Merial Laboratoire Porte des Alpes - 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Miloxan»

Estratto provvedimento n. 86 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica MILOXAN nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102579012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102579024;

scatola da 25 flaconi da 4 ml - A.I.C. n. 102579036.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito responsabile del rilascio lotti da: Merial, 4, Chemin du Calquet - 31057 Toulouse (Francia) a: Merial Laboratoire Porte des Alpes - 99, rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest - Francia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Lisacaina» e «Lidocaina 2%».

Estratto provvedimenti numeri 88 e 89 del 27 aprile 2006

Medicinali per uso veterinario:

1) LISACAINA soluzione iniettabile, Lisapharma S.p.a., Erba (Como):

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101282010;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101282022;

2) LIDOCAINA 2% soluzione iniettabile, Fort Dodge Animal Health S.p.a., Aprilia (Latina):

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100319019.

Modifica regime di dispensazione.

I medicinali veterinari sopraindicati devono essere posti in commercio con il seguente regime di dispensazione: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04732

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Milbemax».

Estratto provvedimento n. 90 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MILBEMAX per gatti, gatti piccoli e cuccioli; per cani, cani piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1, codice fiscale n. 02384400129.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/135/1-2/II/11.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni destinate ai cani, cani piccoli e cuccioli (A.I.C. n. 103615011/023/035/047/050/062/074/086/213/225/237/249) l'utilizzo della specialità medicinale indicata in oggetto, l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente ai punti 4.2 e 4.9 del sommario delle caratteristiche del prodotto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 91 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario MILBEMAX per gatti, gatti piccoli e cuccioli; per cani, cani piccoli e cuccioli - A.I.C. n. 103615.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni, 1, codice fiscale n. 02384400129.

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/135/1-2/II/10.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II, utilizzo in cani riproduttori.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni destinate ai cani, cani piccoli e cuccioli (A.I.C. n. 103615011/023/035/047/050/062/074/086/213/225/237/249) l'utilizzo della specialità medicinale indicata nei cani riproduttori.

Il punto: Impiego nel corso della gravidanza e dell'allattamento del sommario delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo è ora il seguente: «Il prodotto può essere utilizzato nei cani riproduttori incluse le cagne gravide ed in allattamento».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04731 - 06A04730

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Spoleto

Con decreto 6 marzo 2006, n. 103, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 2006, reg. n. 1, foglio n. 279, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Tessino nei comune di Spoleto (Perugia) della superficie di mq 9.420, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 123 p.lle n. 1696, 1697 e al foglio 135 p.lle 2143, 2145, 2211, 2212, 2213, 2233 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 21 giugno 2002 dall'Agenzia del demanio filiale di Perugia, che costituisce parte integrante del citato decreto.

06A04722

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di S. Stefano Magra

Con decreto 15 marzo 2006, n. 127, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 24 aprile 2006, reg. n. 1, foglio n. 278, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo dei canali Gara dei Molini e Ghiaretolo nel comune di S. Stefano Magra (La Spezia) della superficie di mq 6.872, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 7 p.lle n. 1137 e 1140 e al foglio 12 p.lle 533, 534, 535, 537, 540 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato dalla provincia di La Spezia - Servizio opere idrauliche e risorse idriche, che costituisce parte integrante del citato decreto.

06A04723

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di aprile 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	dei due anni precedenti
2005	Aprile	124,9	1,7	3,7
	Maggio	125,1	1,7	3,8
	Giugno	125,3	1,6	3,9
	Luglio	125,6	1,8	3,9
	Agosto	125,8	1,8	3,9
	Settembre	125,9	1,9	3,7
	Ottobre	126,1	2,0	3,8
	Novembre	126,1	1,8	3,5
	Dicembre	126,3	1,9	3,7
	Media	*125,3*		
2006	Gennaio	126,6	2,2	3,8
	Febbraio	126,9	2,1	3,7
	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7

06A04916

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novilax»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 496 del 28 aprile 2006

Medicinale: NOVILAX.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Flavia n. 122 - 34147 Trieste - codice fiscale 00047510326.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) (B5).

L'autorizzazione del medicinale: «Novilax» è modificata come di seguito indicato.

È autorizzata la modifica relativa alla forma del condizionamento primario da contenitore a tubetto a contenitore a soffietto e modifica del materiale del corpo del contenitore monodose da «LDPE 100%» a «LDPE 90% e HDPE 10%»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020578035 - «emulsione rettale» 6 contenitori monodose 3 ml;

A.I.C. n. 020578047 - «emulsione rettale» 6 contenitori monodose 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 497 del 28 aprile 2006

Medicinale: SANDIMMUN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese - codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025306010 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone 50 ml varia in A.I.C. n. 025306010 - «100 mg/ml soluzione orale» flacone 50 ml + 1 siringa.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mefoxin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 498 del 28 aprile 2006

Medicinale: MEFOXIN.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Canino n. 21 - 00191 Roma - codice fiscale 05101501004.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

produzione del flaconcino di polvere, confezionamento finale, controllo e rilascio del lotto:

da: Merck Sharp and Dohme - Chibret Clermond Ferrand - Francia;

a: Vianex S.A., Plant D sita in Ag. Stephanos 25018 - Patrasso (Grecia);

produzione fiale solvente:

da: Neopharmed S.p.a. - via Pordoi n. 18 Bollate (Milano) - Merck Sharp and Dohme - Chibret Clermond Ferrand - Francia - Monico S.p.a. - via Orlanda n. 10 - Ponte Pietra - Venezia - Mestre;

a: Vianex S.A., Plant A sita in 12° km Atene, Lamia National Road - 14451 Metamorphossi Attiki, Atene (Grecia),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024027017 - «1 g/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 024027029 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 024027031 - «2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Impetex»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 500 del 28 aprile 2006

Medicinale: IMPETEX.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Fratelli Cervi n. 8, - 27010 Valle Salimbene - Pavia - codice fiscale n. 01423300183.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale «Impetex» è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 024383022 - «30 mg + 30 mg crema» tubo 30 g;

a: A.I.C. n. 024383022 - «1% + 0,1% crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

06A04644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rocefin»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 508 del 28 aprile 2006

Medicinale: ROCEFIN.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale n. 00747170157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025202110 - «1 g/3,5 polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flac.no polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione (sospesa),

varia in:

A.I.C. n. 025202110 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flac.no polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «1 g/3,5 polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flac.no polvere + 1 fiala solvente da 3,5 ml + kit di somministrazione (A.I.C. n. 025202110), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A04643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betesil»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 514 del 28 aprile 2006

Medicinale: BETESIL.

Titolare A.I.C.: IBSA farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia n. 99 - 26900 Lodi, fraz. San Grato (Lodi) codice fiscale n. 10616310156.

Variazione A.I.C.: modifica della validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta del periodo di validità dopo apertura: dopo l'apertura della busta, il cerotto medicato ha una validità di un mese, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035863012 - «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035863024 - «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035863036 - «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04636

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortiflam»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 515 del 28 aprile 2006

Medicinale: CORTIFLAM.

Titolare A.I.C.: IBSA farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Emilia n. 99 - 26900 Lodi, fraz. San Grato (Lodi), codice fiscale n. 10616310156.

Variazione A.I.C.: modifica della validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta del periodo di validità dopo apertura: dopo l'apertura della busta, il cerotto medicato ha una validità di un mese, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035727015 - «2,250 mg cerotto medicato» 4 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035727027 - «2,250 mg cerotto medicato» 8 cerotti medicati;

A.I.C. n. 035727039 - «2,250 mg cerotto medicato» 16 cerotti medicati;

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04639

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Dysport».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 537 del 28 aprile 2006

Medicinale: DYSPORT.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Figino, 16 - 20100 Milano, codice fiscale n. 05619050585.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale: «Dysport» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un ulteriore sito produttivo alternativo per i controlli dell'attività (potency testing) della specialità medicinale in oggetto anche presso:

Charles River Laboratories Biolabs Europe;

Ltd;

Carrentrila;

Ballina;

Co Mayo;

Republic of Ireland,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028362022 - «500 U.I. polvere per soluzione iniettabile intramuscolare e sottocutanea» 2 flaconi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/N/V n. 491 del 28 aprile 2006

Medicinale: DYSPORT.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Figino n. 16 - 20100 Milano - codice fiscale n. 05619050585.

Variazione A.I.C.: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata l'aggiunta dell'officina: «Ipsen Biopharm Ltd., Wrexham Industrial Estate, Ash Road, Wrexham, LL13 9UF, UK per l'esecuzione dei controlli analitici: "Bulk Active Substance (BAS) Stability Testing"» ad eccezione del «Potency testing» che viene condotto presso i centri già autorizzati, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 028362022 - «500 U.I. polvere per soluzione iniettabile intramuscolare e sottocutanea» 2 flaconi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04642 - 06A04648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide mononitrato Sandoz».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 538 del 28 aprile 2006

Medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00795170158.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato: A.I.C. n. 033684034 - «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato, varia in «60 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftriaxone Allen».

Estratto determinazione AIC/N/V n. 540 del 28 aprile 2006

Medicinale: CEFTRIAXONE ALLEN.

Titolare A.I.C.: Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Alessandro Fleming, 2 - 37135 Verona, codice fiscale n. 03334120239.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione del medicinale: «Ceftriaxone Allen» è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione relativa all'aggiunta all'officina autorizzata Anfarm Hellas SA - Schimitari Viotia Greece (produzione completa flacone polvere e fiala solvente, controlli e rilascio dei lotti) delle seguenti officine:

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., via Fleming, 2 - 37135 Verona (Italia): produzione completa flacone polvere, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti;

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., strada provinciale Asolana, 90 - 46056 San Polo di Torrile (Parma) Italia, produzione, confezionamento primario e controlli delle fiale solvente,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035905013 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035905025 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035905037 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035905049 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035905052 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04640

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAGLIARI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione della giunta camerale n. 51 del 7 aprile 2006, il dott. Giorgio Onano, dirigente, è stato nominato, con decorrenza dal 2 maggio 2006, conservatore del registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, in sostituzione del segretario generale, dott. Carlo Desogus.

06A04729

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-115) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.